SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

Camera di Commercio Cagliari - Oristano

CAMERA ARBITRALE

28 gennaio
25 febbraio
25 marzo

2025

Atti della 1^ Sessione

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

SALA RIUNIONI

Largo Carlo Felice n. 72 Cagliari

ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Oristano

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano

SESSIONE DEL 28 GENNAIO 2025

Presiede e modera il Prof. Carlo Dore

Ore 9.00 ***Saluti istituzionali***

Ing. Maurizio de Pascale - Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Dott. Cristiano Erriu - Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Avv. Matteo Pinna – Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

Dott. Alberto Vacca – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Cagliari

Dott.ssa Giuseppina Uda - Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano

Ing. Federico Miscali – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Ing. Cristian Licheri - Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Dott.ssa Paola Ghiglieri - Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari - Lanusei - Oristano

Dottore Agronomo Mario Asquer - Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari

Dottore Agronomo Giulia Urracci – Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano

Ore 9,30 ***Presentazione del Convegno e Apertura lavori***

Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Ore 10 ***Lectio Magistralis - Il giusto processo arbitrale***

Prof. Avv. Gabriele Racugno – Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università degli Studi di Cagliari e Avvocato Cassazionista

Ore 10,45 ***Arbitrato o giustizia ordinaria: quale è più conveniente?***

Avv. Enrico Maria Meloni, avvocato Cassazionista, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e Vice Presidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Ore 11,15 ***La redazione della clausola e le tecniche redazionali***

Dott. Fabrizio Fadda, notaio in Cagliari e Componente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Cagliari-Oristano

Ore 11,45 ***La nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione***

Avv. Dino Cagetti, avvocato Cassazionista e Professore a contratto di Diritto Commerciale nell'Università degli Studi di Cagliari

Ore 12,15 ***La domanda e la risposta di arbitrato – Il procedimento arbitrale e la istruzione probatoria***

Avv. Alessandra Etzo, avvocato Cassazionista, master in diritto dell'impresa

Ore 12,45 ***Dibattito***

Indice generale

Introduzione del Prof. Carlo Dore.....4

Saluti del Presidente della Camera di Commercio di Cagliari–Oristano – Ing. Maurizio de Pascale..5

Saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari–Oristano - Dott. Cristiano Erriu.....5

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari – Avv. Matteo Pinna.....9

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – Avv. Enrico Maria Meloni.....9

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Cagliari - Dott. Alberto Vacca.....13

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano - Dott.ssa Giuseppina Uda.....13

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari - Ing. Federico Miscali.....14

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano - Dott. Ing. Cristian Licheri.....14

Saluti della Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari–Lanusei–Oristano - Dott.ssa Paola Ghiglieri.....14

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari Dott. Mario Asquer.....16

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano Dottore Agronomo Giulia Urracci.....17

Presentazione del Seminario e apertura dei lavori – Dott.ssa Grazia Corradini.....17

Il giusto processo arbitrale – Lectio Magistralis del Prof. Avv. Gabriele Racugno.....42

Arbitrato o giustizia ordinaria: qual'è la più conveniente? - Relazione dell'avv. Enrico Maria Meloni.....49

La redazione della clausola e le tecniche redazionali – Relazione del Dott. Fabrizio Fadda.....56

La nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione – Relazione dell'Avv. Dino Cagetti.....71

La domanda e la risposta di Arbitrato – il procedimento arbitrale e la istruzione probatoria – Relazione dell'Avv. Alessandra Etzo.....89

PROF. CARLO DORE

PRESIDENTE E MODERATORE DELLA SESSIONE

Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università di Cagliari, è attualmente titolare dell'insegnamento di Diritto privato nel corso di laurea in Economia e gestione aziendale e di una co-docenza relativa all'insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici della suddetta Università. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali si segnalano in particolare le monografie: L'impossibilità della prestazione per fatto del creditore, Napoli, 2010; La delegazione di pagamento nel quadro dei negozi sull'esecuzione del rapporto obbligatorio, Napoli, 2017; Il prestito vitalizio ipotecario tra tutela del credito e attuazione del programma negoziale, Napoli, 2022. E' Vicepresidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano

Introduzione del Prof. Carlo Dore

Per introdurre i lavori del primo incontro del seminario di alta formazione sui temi dell'arbitrato organizzato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ripropongo un aneddoto noto a tutti coloro i quali hanno avuto modo di rapportarsi allo studio del diritto, perché del "diritto" (inteso nel suo senso più alto, di tutela di una posizione di interesse da parte del legislatore, e in quanto tale realizzabile per il titolare con la protezione dell'ordinamento) rappresenta in qualche modo l'essenza: sto facendo rifermento al famoso Mugnaio di Potsdam, che, di fronte alle vessazioni praticate in suo danno da Federico II di Prussia, scagliò in faccia al protervo sovrano la celebre frase: "ci sarà pure un giudice a Berlino!".
Da dove nasce il richiamo a questo aneddoto? Dal rilievo in forza del quale, se lo sfortunato mugnaio prussiano, invece di rivolgere la sua istanza di giustizia alla Porta di Brandeburgo, avesse cercato il suo giudice nei pressi del Colosseo o della Torre dell'Elefante avrebbe forse avuto molte più difficoltà ad ottenere tutela. I problemi della giustizia italiana, infatti, sono tanti e sono noti: note, in particolare sono le difficoltà di un sistema giudiziario sottodimensionato rispetto ad un contenzioso sempre crescente, difficoltà che le molteplici riforme messe in atto da un legislatore talvolta poco illuminato non sempre contribuiscono a risolvere.
In questo sistema esangue un'importanza crescente assume per forza di cose il ruolo dell'arbitrato, sui cui molteplici profili problematici avremo modo di riflettere nel corso di questi incontri. Perché parliamo di importanza sempre crescente? La prima risposta è di immediata percezione: perché la giustizia privata, affrancata dai tempi lunghi che invece caratterizzano il funzionamento dell'ordinaria macchina processuale, può offrire una risposta rapida ed incisiva alle esigenze di tutela palesate dagli operatori economici che scelgono appunto di ricorrere allo strumento arbitrale.
Ma la diffusione dell'arbitrato potrebbe anche assumere, seppure in seconda battuta, un'importanza sociale di non poco momento, contribuendo a ridurre quell'eccesso di contenzioso che impedisce al sistema giudiziario di rispondere in maniera efficiente alla domanda del cittadino. Detto in altri termini: un più frequente ricorso all'arbitrato potrebbe rendere più agevole, anche per il Mugnaio di Potsdam, la ricerca di un giudice in grado di tutelarlo: a Berlino, come a Roma.

Prof. Carlo Dore

Saluti del Presidente della Camera di Commercio di Cagliari–Oristano – Ing. Maurizio de Pascale

Dott. Ing. Maurizio De Pascale, imprenditore, Presidente della Confindustria Sardegna, già Presidente della Sezione costruttori edili della stessa associazione, Presidente dell'Ance Sardegna e Presidente dell'Istituto promozionale per l'edilizia che si occupa dell'innovazione e della ricerca del settore edile, nonché Presidente dal 2016 ed all'attualità della Camera di Commercio di Cagliari ora Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, presso cui siede la Camera Arbitrale. Nel settembre del 2024 è stato eletto Presidente del Consiglio dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Sardegna.

Saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari–Oristano - Dott. Cristiano Erriu

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari con tesi in diritto commerciale con il prof. Franco Farina nel 1990.
Ha perfezionato la conoscenza delle tematiche connesse alla creazione d'impresa con una prima Borsa di studio assegnata dal Comitato per lo Sviluppo di Nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno nel 1992 e una seconda Borsa di studio assegnata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in materia di cooperazione agricola nel 1993.
Successivamente ha conseguito un Master in Business Administration presso Alma Graduate School dell'Università di Bologna.
Attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari e, da oltre vent'anni, di direttore generale del Centro Servizi promozionali per le Imprese Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano.
Nella stessa Camera di Commercio ricopre il ruolo di Responsabile della Transizione Digitale e di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
È componente del Comitato esecutivo di Manageritalia Roma e componente del gruppo ristretto incaricato da CIDA (la Confederazione che rappresenta unitariamente a livello istituzionale i dirigenti e alte professionalità del settore pubblico e del settore privato) di elaborare proposte migliorative per l'attuazione del PNRR.
In passato è stato anche Sindaco del Comune di Santadi, Presidente regionale dell'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna.

Intervento di saluto del dr. Cristiano Erriu - Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano

Cagliari, 28 gennaio 2025

Ciclo di Seminari di Alta Formazione sui temi dell'arbitrato 2025

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha costituito la Camera Arbitrale con deliberazione della Giunta n° 429 del lontano 15 novembre 1993 e il primo Statuto è stato adottato con deliberazione di Giunta n° 103 del 18 marzo 1996, mentre il primo Regolamento risale alla deliberazione della Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997; sono quindi più di 30 anni che la Camera di Commercio promuove questo importante istituto e in questo lasso di tempo sono stati decine gli arbitrati amministrati dalla Camera di Commercio.
La Camera di commercio di Cagliari si è sempre adoperata per consentire alla propria Camera Arbitrale di Cagliari di svolgere le proprie le proprie importanti funzioni.

Secondo lo Statuto vigente possono essere così riassunte

a. *diffondere* l'idea e l'uso dell'arbitrato, dell' arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
b. *documentarsi* sulla pratica e sul diritto anche dei Paesi stranieri, attraverso l'attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in materia arbitrale e anche in collegamento con altre Camere Arbitrali
c. *organizzare* e sviluppare nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione a quanto necessario per la relativa attuazione;
d. *prendere contatti* ed eventuali accordi con Organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, con Enti Pubblici, con organizzazioni ed Associazioni interessate a questo problemi e con a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'Associazione Italiana per l'Arbitrato al fine di promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'Arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale;
e. *organizzare e promuovere* convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
f. *stipulare* con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all' arbitrato, all' arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendono l'eventuale scambio di servizi;
g. *fare quanto reputi opportuno* e necessario nell' interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli,
h. *adottare* tutte le misure idonee alla diffusione della cultura dell' Arbitrato internazionale.
i. *amministra* i procedimenti di Arbitrato secondo il Regolamento;
j. *su istanza delle parti, nomina gli Arbitri* e designa gli Arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento.

k. *liquida le spese del procedimento arbitrale* amministrato dalla camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in base al Tariffario allegato al Regolamento;
l. *gestisce e aggiorna l'Elenco di Arbitri* che conta circa 75 professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri etc.) particolarmente competenti e qualificati in varie materie, che possono essere nominati per dirimere le controversie che gli utenti, attraverso l'inserimento della clausola compromissoria nei contratti, hanno deciso di dirimere con l'arbitrato amministrato dal Consiglio Arbitrale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano;
m. *nomina eventuali periti necessari per gli arbitrati amministrati e ne liquida le sp*ese.

La Camera crede molto sulla promozione di questo istituto che offre numerose opportunità alla comunità delle imprese del proprio territorio di riferimento: 1) certezza di costi e tempi; 2) arbitri, soggetti decisori della lite, specializzati e qualificati ed esperti nella materia oggetto della lite; 3) Una segreteria organizzativa a disposizione, di comprovata esperienza e competenza, e che supporta l'Arbitro e le parti; 4) Riservatezza dell'intero procedimento.

Per una continua e necessaria qualificazione degli arbitri la Camera, con il prezioso supporto del Consiglio della Camera Arbitrale, negli anni ha organizzato numerosi eventi per diffondere la cultura dell'Arbitrato e della Giustizia Alternativa, promuovendo i seguenti Seminari.
Negli ultimi anni le iniziative organizzate sono le seguenti:

- Anno 2021 - Convegno Arbitrato - Fondamenti e tecniche;
- Anno 2022 - Ciclo di seminari sull' Arbitrato interno e internazionale;
- Anno 2023 - Convegno sull'Arbitrato del 28 marzo in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale;
- Anno 2023 dal 5 ottobre al 14 dicembre - Ciclo di Seminari con la collaborazione degli Ordini Professionali degli Avvocati, Commercialisti e degli Ingegneri di Oristano.

Recentemente, il Consiglio della Camera Arbitrale e la Camera di Commercio, per dare ancora maggiore diffusione all'istituto, ha predisposto un Protocollo d'Intesa per la promozione dei servizi camerali correlati agli istituti dell'arbitrato e della mediazione, sottoscritto unitamente all'Università, di Cagliari, agli Ordini professionali, alle Associazioni di categoria.

Sono state quindi coinvolte circa 60 tra le Associazioni di categoria, le Organizzazioni delle imprese, gli ordini e i Collegi professionali, le parti che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa:
L'impegno comune è quello di promuovere l'inserimento nei contratti commerciali tra cittadini e imprese e tra imprese della clausola compromissoria che preveda il ricorso all' arbitrato amministrato dalla Camera di commercio di Cagliari –Oristano, secondo il Regolamento approvato nel 2023.

La sottoscrizione del Protocollo d'intesa è stata accolta con favore e intende dare un nuovo impulso per la promozione degli istituti di giustizia alternativa con un impegno collettivo di tutti gli attori del sistema per avere realmente una giustizia accessibile e rapida. Questo risulta ancora più importante nel sistema delle imprese e dei consumatori nel quale, a fronte di una o più controversie, il fattore tempo ha un peso non indifferente e gioca un ruolo di primo piano in termini di competitività.

È assodato che un ordinato ed efficiente funzionamento della giustizia rappresenti una delle leve essenziali per favorire lo sviluppo di un ambiente economico dinamico, attrarre imprese e investimenti, competenze e talenti.

Le inefficienze della giustizia in Italia, secondo la Banca d'Italia, generano una perdita dell'1% del PIL perché rallentano la crescita, determinano una contrazione degli investimenti italiani e stranieri, contribuiscono al peggioramento delle condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese, scoraggiano l'occupazione e le relazioni commerciali e determinano un effetto negativo sulle dimensioni stesse delle imprese.

In Italia, il "Disposition time", criterio per misurare la durata media di un processo è stato di 1.026 giorni nel 2020 ed è in calo rispetto agli anni precedenti, anche grazie alle misure avviate con il PNRR, ma comunque significativamente lungo ed eccessivo se paragonato a quanto avvien negli Stati competitor, in Europa (Francia 607 giorni, Germania 265) e nel resto del Mondo.

Nel campo della giustizia civile, tuttavia, la durata media nel 2023 è di 2.075 giorni (fonte: Ministero della Giustizia)

Secondo un report realizzato alcuni anni fa dall'istituto Tagliacarne, i principali contesti in cui le PMI lamentano una correlazione tra inefficienze della giustizia e sistema imprenditoriale riguardano le difficoltà nel recupero della liquidità, l'accesso al credito, le difficoltà legate alla gestione del personale e al contenzioso con lo stesso, l'incertezza dei tempi e dei costi della giustizia.

Si tratti di elementi determinanti nella competitività delle imprese e dei territori e sui quali l'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie, può dare un prezioso contributo per ottenere giustizia in modo certo, in tempi definiti e con una decisione adeguata ai migliori standard qualitativi per ottenere i quali è lungimirante la scelta di organizzare e svolgere un corso di alta formazione per gli arbitri.

L'augurio è che questa iniziativa formativa raggiunga gli obiettivi che il consiglio della Camera Arbitrale e in modo particolare la sua presidente dott.ssa Corradini, si sono prefissi di raggiungere e per il quale hanno dedicato grande impegno e determinazione.

Li ringrazio a nome dell'ente camerale, così come ringrazio anche i relatori per il contributo di conoscenza che offriranno e che, al termine del percorso formativo, verranno resi disponibili attraverso la rivista "Sardegna Economica".

Grazie a tutti i partecipanti per la qualificata presenza.

Dott. Cristiano Erriu

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari – Avv. Matteo Pinna

Avv. Matteo Pinna, avvocato cassazionista, dottore di ricerca in procedura penale, componente del Consiglio Nazionale Forense, consigliere referente per la formazione, nonché Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine che partecipa al presente Seminario in relazione al ruolo svolto dagli Avvocati, con riguardo alle diverse tipologie di arbitrati, come arbitri, ma anche come difensori delle parti.

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – Avv. Enrico Maria Meloni

Nel 1996 si è laureato in giurisprudenza all'Università Alma Mater di Bologna e dopo il prescritto periodo di pratica legale presso lo studio dell'Avv. Elio Maria Meloni, dal 2001 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Oristano e dal 2012 è iscritto anche all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Dal 2019 è stato Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e dal 2023 è Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Nel 2001 ha partecipato ad uno Stage presso lo Studio Associato Legale & Tributario (Associato KPMG) Padova – consulenza, assistenza e difesa in materia di Diritto Commerciale, Tributario e Penale – e nel 1999 – 2000 ha frequentato il Master full-time in Diritto Tributario, presso la Luiss Management – Roma (dal novembre 1999 al settembre 2000 per totali 900 ore formazione in aula)

Nel 2010 ha partecipato al Corso di Mediatore e Conciliatore presso la CCIAA di Cagliari.

Nel 2013 – 2014 ha fatto parte della Commissione per gli esami di avvocato.
Possiede ottima conoscenza di applicativi informatici, quali word ed excel (microsoft, openoffice e analoghi) e nell'esecuzione di ricerche normative e/o giurisprudenziali tramite internet banche dati. Possiede inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese (livello Advanced).

*

SALUTI

AVV. ENRICO MARIA MELONI

*

Saluto il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Ing. Maurizio de Pascale, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Dott. Cristiano Erriu e la Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano la Dottoressa Grazia Corradini,

che ringrazio vivamente per l'impegno e la dedizione profusa per l'organizzazione anche di questo Seminario, ma in generale per la conduzione della Camera Arbitrale, avendolo potuto apprezzare in prima persona, da quanto anche io faccio parte del Consiglio della Camera Arbitrale.

Saluto, inoltre, i colleghi Presidenti degli Ordini professionali e tutti i professionisti presenti numerosi in sala, appartenenti ai vari Ordini professionali partecipanti, i magistrati, i componenti della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, i docenti universitari, le Colleghe e i Colleghi tutti, nonché a tutti coloro che sono collegati.

Consentitemi una particolare saluto e ringraziamento ai relatori del seminario, della giornata odierna e delle prossime, i quali hanno generosamente contribuito, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità ed energie per la riuscita di questa importante iniziativa.

* * *

Come ho già detto nelle precedenti edizioni del SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano ha aderito con vivo interesse e reale convinzione alla presente iniziativa.

La cronica inefficienza del sistema giudiziario impone, a mio nostro giudizio, la ricerca di nuove soluzioni che, tuttavia, postulano un ripensamento dell'approccio lavorativo degli operatori della giustizia e di noi avvocati in particolare.

In questa prospettiva, ritengo che sia ormai filtrata nell'approccio professionale degli avvocati l'apertura alle soluzioni alternative delle controversie che siano **veloci, economiche ed efficienti**, caratterizzate da una riduzione dell'alea insita nel giudizio contenzioso e dei tempi eccessivamente lunghi della giustizia ordinaria.

Questa mutata attitudine si è trasferita anche al cliente (o forse, meglio, è condivisa dal cliente, cittadino privato o impresa) che non vede più nella risoluzione alternativa della lite un compromesso inaccettabile o, peggio ancora, una sconfitta, anche quando postuli un compromesso.

Quanto ho iniziato a frequentare i Tribunali, almeno nel nostro ambiente di provincia, gli avvocati erano essenzialmente abili difensori in sede giudiziaria: agivano e difendevano in giudizio. Di conseguenza la controversia diventava inevitabilmente causa, procedimento giudiziario devoluto alla decisione del giudice nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

La crisi della giustizia e la conseguente insoddisfazione e frustrazione sempre più palpabile che da ciò deriva, ha posto alla ribalta la necessità di cogliere e sviluppare le "occasioni" che l'ordinamento offre delle soluzioni alternative alla giurisdizione ordinaria, al fine di fornire una risposta efficace, affidabile e tempestiva alla forte domanda di giustizia proveniente della società civile. Domanda di giustizia che ancora esiste, anche se i numeri delle iscrizioni dei procedimenti nei tribunali calano (secondo i dati citati nella RELAZIONE INTEGRALE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI CAGLIARI PER L'ANNO 2024, presso il Tribunale di Oristano le iscrizioni dei procedimenti contenziosi ordinari sono in netto calo: "...*Nel* ***SETTORE CIVILE*** *si è registrato un* ***decremento complessivo delle sopravvenienze*** *rispetto all'anno precedente del 10,91%,* ***a fronte di una riduzione percentuale delle iscrizioni in vari settori, fra cui il contenzioso civile ordinario diverso dalla famiglia*** *(-23,46%) e la volontaria giurisdizione (-22,05%), mentre vi è stato un aumento percentuale delle sopravvenienze in altri settori, come il lavoro (del 39,20%) e le esecuzioni, oltre che nel settore famiglia.*").

Questo penso sia il punto di partenza di qualsiasi ragionamento in materia di ADR e di ARBITRATO in particolare: esiste ancora una forte e significativa domanda di giustizia proveniente dalla società civile, sia da parte di imprese che di privati cittadini, che tuttavia non trova adeguata risposta nel sistema della giurisdizione ordinaria.

Nell'ottobre del 2023, durante i saluti introduttivi di quella edizione del SEMINARIO, avevo detto che la c.d. riforma CARTABIA della giustizia civile – che, come noto, nasce funzionale

all'ottenimento dei cospicui finanziamenti del PNRR, in virtù del quale la riforma del processo sarebbe dovuta andare di pari passo con importanti investimenti per il potenziamento degli Uffici Giudiziari (istituzione dell'ufficio del processo etc.) – a mio sommesso giudizio, non avrebbe consentito di essere particolarmente ottimisti riguardo a un futuro effettivo miglioramento dell'efficienza del sistema.

Oggi, a posteriori, dopo due anni dall'entrata in vigore di tale riforma (che è solo l'ultima delle tante avvicendatesi in materia nell'arco di pochi anni) e dopo l'immancabile correttivo che è recentemente seguito, la percezione pressoché unanime degli "operatori delle giustizia" (avvocati, ma anche giudici, cancellieri e ufficiali giudiziari), come previsto, non è affatto positiva.

Resta la netta sensazione di una macchina in grave affanno, priva di risorse umane (personale giudiziario e amministrativo) e di mezzi (anche informatici, nonostante l'informatizzazione imperante), attorcigliata intorno alle problematiche continue generate delle innovazioni (ancora una volta quelle informatiche, indicate quale panacea di tutti i mali e, invece, si dimostrano fonte di ulteriori e sfiancanti incombenze che impiegano e consumano risorse lavorative e di tempo), con procedimenti dove continuano a registrarsi rinvii lunghissimi e conseguenti attese estenuanti per ottenere decisioni (siano esse sentenze o anche decreti ingiuntivi). Il tutto, ripeto, mentre le iscrizioni delle cause calano e gli anditi dei palazzi di giustizia appaiono sorprendentemente vuoti!!

Lo spirito acceleratorio della riforma, come si è subito rilevato da più parti, stava e sta solo sulla carta. Tanto da essere subito sembrato che certe soluzioni fossero di mera facciata, atta a presentare una riforma apparentemente acceleratoria del processo, funzionale a ottenere i fondi del PNRR. Mi riferisco, ad esempio, alla mera anticipazione dei termini perentori per il deposito di memorie (deduzioni istruttorio e produzioni documentali) rispetto all'udienza, volta a far apparire che la causa potesse giungere matura per la decisione già alla prima udienza davanti al giudice, cui non restasse che riservarsi per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori (da calendarizzare in tempi stretti) o per la fissazione di udienza della precisazione delle conclusioni. Risultato immediatamente dimostratosi illusorio per ragioni del tutto prevedibili, di seguito meglio chiarite, con la conseguenza che la riforma è certamente riuscita a determinare un notevole aggravio del lavoro delle parti, senza garantire alcun correlativo vantaggio sui tempi della decisione.

Difatti, la concreta interpretazione del dettato normativo della riforma, secondo cui i termini ex art. 171 bis c.p.c., non decorrono fin tanto che non viene adottato il decreto ex art. 171 ter c.p.c., non poteva che condurre al risultato di non favorire alcun accorciamento dei tempi della decisione. Ciò in maniera del tutto analoga a quanto era già era accaduto sotto la previgente disciplina, che nella sua originaria architettura era pensata nel senso che, assegnati all'esito della prima udienza di trattazione i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., il giudice andasse contestualmente a riserva, da sciogliersi dopo la scadenza dell'ultimo termine, ma concretamente interpretata nel senso che, invece, fosse necessaria la fissazione di una udienza successiva alla scadenza dei termini stessi, all'esito della quale la causa sarebbe stato tenuta a riserva. E tutti sappiamo che detta udienza successiva veniva di norma fissata anche oltre un anno dopo, vanificando ogni proposito acceleratorio insito anche in detta riforma. Tali interpretazioni, è inutile nascondercelo, tanto nel sistema previgente, quanto in quello attuale, sono la conseguenza immediata dei numeri dei procedimenti pendenti, che la macchina giudiziaria, per ragioni di organico e organizzazione, non riesce a metabolizzare. Ragione per la quale occorrono i rinvii.

Potrei aggiungere altri rilievi in merito ad altri profili, a mio sommesso giudizio, poco convincenti della riforma Cartabia, come quello attinente al rafforzamento dei poteri officiosi del giudice civile. Oppure potrei ricordare l'altra negativa tendenza – che appare del tutto in linea con il proposito di scoraggiare la domanda di giustizia – a punire la parte soccombente con condanne alle spese veramente pesanti, spesso con la responsabilità aggravata, oltre che, quando previsto, con la

sanzione accessoria della condanna ad una somma pari all'importo del cospicuo contributo unificato, per la ragione di aver "abusato" della funzione giudiziaria.

Tutto quanto appena sinteticamente ricordato costituisce, io credo, oggetto di constatazione comune e penso largamente condivisa da parte di chi eserciti la mia professione, che ha contribuito a determinare un calo di fiducia nel sistema dell'amministrazione della Giustizia e contribuito a modificare l'approccio da parte della classe forense verso una maggiore apertura alla risoluzione alternativa delle controversie.

E così, anche per l'effetto delle riforme normative susseguitesi in materia di ADR a partire dal 2010 sino ad oggi, come anticipavo, ritengo si sia ormai maturata un approccio molto più favorevole alle ADR, di cui è molto più diffuso l'apprezzamento in termini di utilità e convenienza.

I tempi sono quindi maturi – e contribuire in tale direzione è la missione della CAMERA ARBITRALE – perché si diffonda il ricorso all'Arbitrato, quale strumento formidabile per la risoluzione alternativa delle controversie, in quanto, idoneo a fornire una risposta di natura giurisdizionale (nel senso di decisione della controversia da parte di un giudice terzo e imparziale, all'esito di un vero e proprio processo in contraddittorio fra le parti) alla forte domanda di giustizia che proviene da parte dei cittadini e delle imprese, la quale non abbiano trovato composizione in un accordo in sede di mediazione o di negoziazione assistita.

In altri termini, l'Arbitrato rappresenta il naturale sbocco alternativo alla giurisdizione ordinaria per la trattazione della controversia che sia rimasta irrisolta nonostante il tentativo di conciliazione in sede di mediazione o di negoziazione assistita, siccome strumento atto a fornire una definizione decisoria della controversia rapida e affidabile ed economicamente sostenibile.

L'Arbitrato garantisce certezza e celerità nei tempi di risposta, senza alcun autoritarismo, né compressione del contraddittorio, che, anzi, ne costituisce il tratto essenziale e la cifra distintiva.

L'Arbitrato amministrato costituisce, nell'ambito dell'Arbitrato, un ulteriore passo in avanti: una risposta efficacie e strutturata ad alcuni dei problemi che hanno cronicamente penalizzato la più ampia diffusione dello strumento, almeno in Italia e, in particolare, nell'ambito delle controversie di minore rilievo.

Mi riferisco ovviamente alla questione dei costi della procedura e, inoltre, è inutile nascondercelo, al cruccio circa l'imparzialità degli arbitri.

Il primo dei quali efficacemente risolto grazie alla precisa definizione preventiva dei costi di procedura e di segreteria; il secondo, grazie alla trasparenza dell'organizzazione e del suo regolamento, ma anche all'autorevolezza della stessa Camera Arbitrale e della sua Presidente.

L'Ordine degli Avvocati di Oristano sostiene con reale convinzione la presente iniziativa, siccome di impulso, di stimolo e di sollecitazione alla promozione e valorizzazione dell'Arbitrato, prezioso strumento di risoluzione delle controversie e nuova occasione di lavoro per i professionisti coinvolti.

Pertanto, mentre ringrazio ancora una volta la Presidente Grazia Corradini per le energie e l'entusiasmo che dedica alla CAMERA ARBITRALE e che trasmette anche a noi del Consiglio e chiunque vi collabori, rinnovo i saluti e auguro a tutti buon lavoro.

Cagliari, 28 febbraio 2025 Avv. Enrico Maria Meloni

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Cagliari - Dott. Alberto Vacca

Dott. Alberto Vacca, dottore commercialista e revisore contabile, Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari, Ordine che partecipa al presente Seminario in considerazione del ruolo svolto dai commercialisti, con riguardo agli arbitrati, sia come arbitri che come consulenti tecnici.

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano - Dott.ssa Giuseppina Uda

Dal 2022 è Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Oristano, prima donna a ricoprire tale incarico.
Laureata in Economia e Commercio all'Università di Cagliari nell'anno accademico 1987/1988 è dottore commercialista iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano sezione A con decorrenza dal 1996, nonché iscritta al Registro dei Revisori Contabili del MEF dal 1999 e dal 2020 all'elenco regionale dei Revisori Legali dei Conti della Sardegna.
È titolare dell'omonimo studio professionale in Oristano con esperienza in società, contabilità e tributario.
Ha conseguito nel 1991 la abilitazione alla docenza di Discipline e Tecniche di Economia Aziendale.
Ha insegnato dal 1992 al 2003 economia aziendale presso Istituti tecnici statali e corsi di formazione.
È stata consulente di diversi comuni per la predisposizione dei piani comunali per il commercio nonché componente o presidente del collegio sindacale e/o revisore contabile di diversi Comuni e unione di Comuni della Sardegna, della Provincia di Oristano, dell'ARST, dell'ASL n. 5 di Oristano, dell'ASL n. 8 di Cagliari, della Camera di Commercio di Oristano, di istituti bancari, di società cooperative, consorzi e di altri enti.
Dal 2012 al 2017 è stata Vicesindaco e assessore tecnico al bilancio e patrimonio, programmazione e politica delle risorse (locali, regionali, nazionali, comunitarie), controllo di gestione, revisione e qualificazione della spesa, partecipate.
All'attualità è componente del collegio sindacale e/o revisore dei conti di istituti bancari, importanti società, consorzi, comuni e unione di comuni.

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari - Ing. Federico Miscali

Laureato in Ingegneria Civile per l'Ambiente e per il Territorio – Vecchio Ordinamento – è attualmente COO di So.G.Aer S.p.A.,. Società di Gestione dell'Aeroporto di Cagliari. Dal Gennaio 2004 è stato Ingegnere presso l'Ufficio Tecnico sezione "Ambiente e Impianti" della stessa Società.

Già Vicepresidente Vicario dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari, nel 2022 è stato eletto Presidente dell'Ordine e rimarrà in carica fino all'anno 2026. Nel 2023 è stato altresì eletto coordinatore della Rete delle professioni tecniche in Sardegna.

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano - Dott. Ing. Cristian Licheri

Laureato presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2005 in Ingegneria Civile indirizzo Strutture. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Oristano dal 2006 nel settore civile/ambientale/ industriale/dell'informazione.
Attualmente svolge attività di libera professione come progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza sia nel campo dell'edilizia privata che delle opere pubbliche.
Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano dal 2013 al 2017 in cui ha svolto anche il ruolo di segretario, attualmente Presidente dell'Ordine dal mese di Luglio 2022.

Saluti della Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari–Lanusei–Oristano - Dott.ssa Paola Ghiglieri

Notaio dal 1993, formata alla Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma. È altresì specializzata in mediazione presso l'ADR Center (JAMS INTERNATIONAL), presso BRIDGE Mediation Italia e presso il Consiglio Nazionale di Notariato.
Componente dal febbraio del 2019 del Consiglio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, è all'attualità Presidente dello stesso Consiglio.
Annovera fra le sue competenze anche quelle di avvocato e di conciliatore professionista, in particolare esperta in diritto societario.
Dal 2014 all'attualità è membro del Collegio dei Probiviri di

Confcommercio di Cagliari.
Dal 2015 è stata collaboratrice esterna del quotidiano l'Unione Sarda per la rubrica Mondo Immobiliare.
Dal 2013 al 2019 è stata membro della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Sardegna dei Notai.
Dal 2013 a tutt'oggi è Componente per la categoria dei notai del Comitato di indirizzo del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari.
È stata collaboratore della Rivista di Notariato.

SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE
PRESENTAZIONE DEL GIORNO 28 GENNAIO 2025 – CAGLIARI

Nella giornata odierna un impedimento importante non mi ha consentito di essere presente, ma per me era importante poterVi rivolgere un saluto a nome dell'intero Consiglio: sarò, pertanto, rappresentata egregiamente dallo stimato collega Fabrizio Fadda.
In prima battuta vorrei ringraziare la dottoressa Grazia Corradini, validissima giurista ed esperta nelle materie del presente seminario, per l'assoluto impegno e l'entusiasmo dedicato alla organizzazione dell'evento al quale siamo chiamati a partecipare.
"*Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile*" - Frank Lloyd Wright: la dottoressa Corradini, con tenacia, professionalità e generosità ha trovato il modo di realizzare ancora una volta tutto questo.
Il presente seminario, nella sua terza versione dopo quella già tenutasi a Cagliari e a Oristano, vede riuniti, quali destinatari degli studi e protagonisti degli interventi, i professionisti degli Ordini degli Avvocati, i Commercialisti, gli Esperti Contabili, gli Ingegneri, i Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Cagliari ed Oristano nonché i componenti della Camera di Commercio e della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano; si avvale, inoltre, della esperienza qualificata di docenti universitari e di magistrati.
Il format espositivo, che consente la partecipazione in presenza o a mezzo del collegamento on-line, rende il programma fruibile con successo da un grande numero di partecipanti.
Non hanno certamente bisogno di ulteriore presentazione i relatori, i cui nomi, qualifiche e titoli, giustificano l'alto valore dell'evento al quale stiamo per prendere parte, suddiviso in tre giornate di lavoro, intense e ricche di spunti di riflessione.
Da parte del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano porgo, pertanto, i saluti, ringrazio di cuore gli organizzatori e coloro che, contribuendo in varie modalità, hanno consentito la concretizzazione di questo progetto così prezioso.
Sono sicura che la partecipazione al seminario arricchirà la preparazione personale di tutti coloro che assisteranno, attraverso l'individuazione di casi concreti da risolvere e delle relative opportune soluzioni.
Buon lavoro

Dott.ssa Paola Ghiglieri

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari Dott. Mario Asquer

Dottore Agronomo Mario Asquer, titolare dello Studio AsQuer Ambiente e Paesaggio.

Abilitato all'insegnamento in scienze agrarie, dal marzo 2000 è docente di ruolo presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Maracalagonis.

È abilitato allo svolgimento della funzione di coordinatore della progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza dei lavori.

Ha conseguito nel 2005 il Master Universitario in "Progettazione del Paesaggio e delle Aree Verdi " presso l'Università degli Studi di Torino. Ha frequentato il Corso CONI progettazione e manutenzione dei tappeti erbosi negli impianti sportivi e i Corsi Scuola Agraria Parco di Monza su progettazione e manutenzione dei tappeti erbosi naturalistica.

È stato Consigliere ODAFCA, Vicepresidente ODAFCA, Componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cagliari dal 24/11/2017. È Presidente ODAFCA da Ottobre 2021.

SALUTI DEL DOTT. MARIO ASQUER

L'obiettivo della Camera Arbitrale è quello di favorire le controversie tra privati in alternativa al tradizionale percorso giudiziario. Ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari è una esigenza impellente, nel comparto agricolo spesso si assiste a processi di lunghissima durata che interessano più generazioni.
Nel regolamento della Camera Arbitrale è previsto che questa provveda alla nomina degli arbitri, ovvero soggetti terzi e imparziali incaricati di dirimere la controversia.
La nomina degli arbitri interessa spesso il coinvolgimento di esperti nella materia oggetto della controversia, garantendo una decisione più approfondita e tecnica. Si tratta di tecnici con competenze specifiche nei settori interessati dalle controversie, rappresenta quindi un punto di forza dell'istituzione.
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha tra gli iscritti numerosi colleghi che operano in qualità di consulenti in ambito giuridico, colleghi che nel corso degli anni hanno maturato importanti esperienze in materia estimativa e che hanno mostrato grande interesse per approfondire il tema attraverso la frequenza del *"Seminario di alta formazione sull'arbitrato interno e internazionale"*.
Ringrazio pertanto la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano per l'opportunità offerta ai tecnici iscritti agli Ordini professionali e in particolare alla categoria che rappresento, nella consapevolezza di poter contribuire ad offrire adeguato supporto per il rilancio di istituzione.

Mario Asquer
Dottore Agronomo

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano Dottore Agronomo Giulia Urracci

Dottore Agronomo Giulia Urracci

Dal 2021 è Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Oristano.

Presentazione del Seminario e apertura dei lavori – Dott.ssa Grazia Corradini

Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano per il triennio 2021 – 2024, nonché per il successivo triennio 2024 - 2027. Con decreto 28 settembre 2023 è stata nominata per il periodo di quattro anni Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale delle Entrate della Sardegna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni.

Giudice ordinario dal 1971. Dal 1996 al 2000 Commissario per gli usi civici della Sardegna. Dal 1999 al 2004 Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Dal 2004 a novembre del 2009 Consigliere presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione e Consigliere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi Presidente della Corte di Appello di Cagliari fino al 1.1.2017. Dal 1974 giudice tributario come presidente di sezione in primo e secondo grado e presso la Commissione Centrale. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal 2012 fino al 2020 e dal 2018 al 2021 Consigliere della Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Già componente del Comitato Unico di Garanzia della magistratura tributaria e fino alla attualità Presidente della Giunta regionale Sardegna della Associazione Magistrati Tributari, componente del Collegio dei probiviri della Associazione Magistrati Tributari e coordinatrice per la Regione Sardegna del Progetto "Fisco e legalità".

Docente di diritto minorile alla scuola di specializzazione in pediatria della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari. Già componente del consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Cagliari e Professore a contratto presso la detta Scuola di specializzazione dal 2008 al 2015. Dal 2006 e fino al 2010 Professore incaricato presso la Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Docente e relatore in numerosi Corsi e Incontri di Studio in numerose materie e anche in tema di mediazione e arbitrato.

Componente più volte della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di dottore commercialista e di avvocato. Componente anche alla attualità della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2024 dopo essere stata componente della suddetta Commissione d'esame per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Autrice di monografie e pubblicazioni collettive in materia di minori e famiglia, di usi civici, di stato civile. Pubblicazione degli atti del Progetto Fisco e Legalità della Regione Sardegna per gli anni 2021- 2022 nel sito dell'Associazione Magistrati Tributari, parte pubblica. Pubblicazione degli atti del Seminario sull'arbitrato interno e internazionale, anno 2022, sul sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e sulla rivista Vita notarile n. 3, 2022. Pubblicazione nella Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione, marzo 2023, del Saggio "L'arbitrato – Fondamenti e Tipologie". "Progetto Fisco e Legalità – Un'esperienza nella Regione Sardegna", in Diritto, Giustizia e Costituzione.it, 17 ottobre 2023. "Progetti di Riforma dello statuto dei diritti del contribuente" in Diritto Giustizia e Costituzione.it, 6 dicembre 2023. "Appunti a margine del Convegno di ANM sulla Intelligenza Artificiale con particolare riguardo alla Giustizia Tributaria" di Grazia Corradini, 20 maggio 2024, in Diritto Giustizia e Costituzione.it. "Prolusione alla terza sessione in data 14 dicembre 2023 del seminario in tema di aspetti fiscali e contabili dell'arbitrato, consulenza tecnica, arbitraggio, perizia contrattuale e analisi di particolari tipologie di arbitrato" di Grazia Corradini, in Vita Notarile n. 1 – 2024. Pubblicazione su "Sardegna Economica" Rivista digitale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano n. 1 del 2024 degli atti dei Seminari sull'Arbitrato organizzati a Cagliari e a Oristano negli anni 2022 e 2023 dal Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano. Pubblicazione nella Rivista Vita Notarile n. 3 del 2024 del Saggio "Il nuovo sistema sanzionatorio, in particolare il divieto di applicazione retroattiva" a margine del Convegno del 24 ottobre 2024 sulla "Revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111".

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI E ORISTANO – SALA RIUNIONI – LARGO CARLO FELICE N. 72 CAGLIARI

SESSIONE DEL 28 GENNAIO 2025

Sommario:

1.Saluti e ringraziamenti.

2. Fallimento del programma Giustizia nel PNRR e opportunità per l'arbitrato.

3. Recente sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la Promozione dell'Arbitrato con le Categorie Produttive, l'Università e gli Ordini Professionali.

4. Contenuto del Seminario, gratuità, servizio per la promozione dell'arbitrato e la formazione di una classe di arbitri di eccellenza.

5. Presentazione del programma delle diverse giornate.

6. Nuovi servizi anche per gli ingegneri, i dottori agronomi e i dottori forestali e opportunità di lavoro.

7. L'arbitrato simulato.

1. Saluti e ringraziamenti.

Ringrazio in primo luogo il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, Ing. Maurizio de Pascale, nonché il Segretario Generale della Camera, Dott. Cristiano Erriu, poiché hanno sempre sostenuto la Camera Arbitrale e non solo sotto il profilo organizzativo, rendendo possibili negli ultimi anni le iniziative di promozione dell'arbitrato e di formazione degli arbitri e consulenti tecnici, nonché la Segreteria del Consiglio della Camera Arbitrale, in persona del Dirigente Dott. Stefano Carta e della Dott.ssa Luisella Marcias, i grafici e gli addetti alla comunicazione e in generale tutto il personale che ha reso possibile l'odierno evento e che oggi ci supportano anche con il servizio di partecipazione on line al presente Seminario.

Un cordiale ringraziamento è dovuto anche a tutti i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano che hanno collaborato alla stesura del Programma ed alla interlocuzione con i relatori ed in particolare al Presidente del Comitato Scientifico del presente Seminario, Prof. Carlo Dore ed al componente dello stesso Comitato, Avv. Enrico Maria Meloni, nonché a tutti i Coordinatori delle diverse Sessioni del Seminario ed agli esimi relatori che hanno accettato non solo di partecipare e di svolgere le loro lezioni ma anche di raggiungere a loro spese la sede del Seminario e di predisporre le relazioni scritte, il che consentirà, come valore aggiunto, la pubblicazione degli atti e delle relazioni cosicché ne potranno usufruire tutti coloro che sono interessati alla materia dell'Arbitrato, come di consueto a "costo zero", a conferma del fatto che la formazione, anche di eccellenza, si può attuare senza particolari risorse se si hanno volontà, competenze e capacità organizzative. Anche per l'attuale Seminario di Alta Formazione è stata infatti operata a scelta della partecipazione gratuita quale servizio formativo offerto ai partecipanti ma anche ed in primo luogo quale servizio istituzionale alle categorie produttive del territorio che potranno usufruire di arbitri e consulenti tecnici con elevata professionalità formati per una gestione rapida, efficiente e riservata del conflitto che dovessero essere costretti ad affrontare nel corso della vita delle loro aziende, il quale è un fatto naturale ed ineludibile nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, che però, spesso, considerati i tempi della giustizia ordinaria, può condurre alla paralisi o anche alla cessazione della stessa attività. Proprio per questo lo strumento dell'arbitrato (che deve essere concluso entro sei mesi o tre mesi a seconda della tipologia scelta) dovrebbe essere preferito al giudizio civile ordinario, anche se non è così nella pratica, probabilmente per scarsa conoscenza del mezzo e per la sua scarsa promozione da parte delle Camere Arbitrali che si devono impegnare al massimo per diffondere la cultura dell'arbitrato nell'interesse primario della produttività italiana.

Un indispensabile contributo è stato offerto anche dall'Università di Cagliari e dai Presidenti degli Ordini Professionali degli Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Dottori Agronomi e Dottori

Forestali di Cagliari e di Oristano e del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari, Lanusei e Oristano che oggi ci onorano con la loro presenza e con il loro intervento e che hanno concesso i crediti formativi ai rispettivi iscritti.

2. Fallimento del programma Giustizia nel PNRR e opportunità per l'arbitrato.

È noto che l'Italia è ritenuta un paese poco appetibile per gli "affari" proprio perché la giustizia funziona con "lentezza" e in modo "non adeguato" (per usare degli eufemismi). Non mi soffermerò più di tanto sulle cause di tale cattivo funzionamento che sono note e molteplici, ma si collegano principalmente al fatto che il nostro paese ha un numero "spropositato" di cause, ben superiore alla media di quelle degli altri paesi europei rispetto al numero degli abitanti ed a fronte di un numero di giudici che si colloca in un rapporto "basso" con gli altri paesi europei, sempre rispetto al numero di abitanti, come ampiamente illustrato dai rapporti Cepej che mettono a confronti l'efficienza e l'efficacia dei sistemi giudiziari europei. L'ultimo rapporto Cepej del 2024 evidenzia che, nel complesso, malgrado sicuri miglioramenti, i processi in Italia continuano a durare troppo a lungo perché, in media, una causa amministrativa dura 741 giorni, quella civile 591 e quella penale 344, con variazioni tra i diversi Stati. Per l'Italia, in primo grado, nell'ambito civile, il processo dura 540 giorni (674 nel 2020), 753 in appello (1.026 nel 2020) e 1.063 in Cassazione (1.626 nel 2020), con una diminuzione rispetto ai dati 2020 che è più rilevante nel settore penale, mentre è modesta nel settore civile.

Ciò aveva determinato in passato anche un aumento del numero di avvocati che esercitavano in Italia rispetto alla media della popolazione, fino ad arrivare a circa 500.000 considerati anche i praticanti abilitati al patrocinio, ma ormai con il passare degli anni il numero degli avvocati è in rilevante discesa anche se resta sempre alto e vi è poi "un collo di bottiglia" del tutto "anomalo" davanti alla Corte Suprema di Cassazione italiana che ha visto "arrivare" come nuovi ingressi, in taluni anni, quasi centomila ricorsi mentre negli altri paesi europei il numero dei ricorsi davanti alla Corte Suprema è di poche migliaia. Si è cercato di sopperire tramite la magistratura onoraria (che per la verità esiste in tutta l'Europa e che esamina ormai in Italia quasi l'80% delle cause monocratiche di primo grado ritenute di minore rilevanza economica), il cui trattamento lavorativo da parte del legislatore italiano, già oggetto di diverse procedure di infrazione ad opera degli organismi europei, è stato di recente riequilibrato mediante assimilazione al trattamento economico dei funzionari amministrativi, anche se continuano le vertenze e le proteste, il che incide necessariamente anche sulla regolarità del servizio che è previsto, per buona parte dei giudici onorari, a tempo parziale e limitato.

Si parla anche sovente del carattere "causidico" degli italiani e questo è certamente vero perché gli italiani che hanno scoperto l'America, che sono un popolo di geni, di artisti che hanno invaso i musei di tutto il mondo con i loro capolavori, di inventori, che sono poi anche i discendenti di quei "Romani" dell'Impero romano che hanno civilizzato l'Europa e parte dell'Asia e dell'Africa e che hanno creato il "diritto romano" (che si studia ancora per diventare giudici, avvocati e notai perché l'attuale diritto civile e commerciale italiano trova la sua base nei corrispondenti istituti del diritto romano) sono al tempo stesso, spesso, persone puntigliose, che non accettano di comporre amichevolmente un torto subìto, però si deve aggiungere che in effetti la giustizia in Italia ha sempre funzionato male e che pure io, che ho fatto il giudice per cinquant'anni in tutti gli uffici

giudiziari e in tutti i gradi (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di cassazione sia in civile che penale) e in tutte le funzioni comprese quelle tributarie, mi sono "vergognata" molte volte per i ritardi e le inefficienze e per la incapacità del legislatore di porre rimedio a questa situazione con misure adeguate, ma anche dei giudici di trovare prassi virtuose e una spinta di orgoglio per alleggerire una situazione tanto difficile.

La recente Riforma della Giustizia nota con il nome del Ministro della Giustizia che la ha firmata e cioè "Cartabia", è stata legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza poiché l'Europa ha subordinato la erogazione dei fondi ad un piano di smaltimento dell'arretrato della giustizia italiana al fine di un miglioramento della performance italiana. I miracoli "attesi" non sono però arrivati.

Il Ministero della Giustizia ha scritto proprio in questi giorni sul proprio sito che…. "*la riforma della Giustizia civile rappresenta nel PNRR un intervento orizzontale le cui innovazioni strutturali influenzano una pluralità di settori d'intervento del Piano. Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (attuata con il decreto legislativo n. 149/2022), mira a ricondurre il processo civile a canoni d'efficienza e competitività, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente. La riforma realizza un riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo d'esecuzione e dei procedimenti speciali, introducendo un ventaglio di interventi che interessa il giudizio di primo grado, l'appello, il ricorso in cassazione e gli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie. In attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, la riforma interviene: sul primo grado, ampliando le ipotesi di competenza del giudice monocratico e concentrando tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione e trattazione della causa; sul giudizio d'impugnazione, potenziando il filtro dell'ammissibilità in appello; sul giudizio di legittimità, con l'introduzione dell'istituto del Rinvio pregiudiziale in Cassazione, il cui effetto deflattivo va individuato nel coinvolgimento anticipato della Suprema Corte nella soluzione di dubbi interpretativi; sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato, attraverso l'estensione del loro ambito di applicabilità*".

In realtà, al di là di alcuni interventi legislativi e regolamentari, fra cui la cd. "Riforma Cartabia" e gli interventi di digitalizzazione del processo civile e penale (in vigore nel processo civile, sia pure con forti critiche da parte degli operatori in merito al loro funzionamento, mentre nel processo penale è ancora alla fase di partenza e il tentativo di iniziare al 1.1.2025 con alcune funzionalità è fallito miseramente), l'impegno del Ministero è stato concentrato quasi esclusivamente sul potenziamento degli Uffici per il Processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere fino al 30.6.2026 le unità di personale PNRR assunte a tempo determinato sulla base del programma di reclutamento straordinario e l'offerta di modestissimi atti a sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato e a ricompensare invece quelli che raggiungono gli obiettivi annuali di riduzione delle pendenze.

In relazione al settore Giustizia, sempre dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia, risulta che il PNRR ha previsto risorse per 2.679.789.053,73 di euro, di cui però solo 875.721.921,24 di euro spesi al 30 giugno 2024 per riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano. Le somme spese sono state impiegate quasi esclusivamente per capitale umano (816 milioni su 875 milioni spesi) ed i risultati perseguiti erano: riduzione del *disposition time* (e cioè la

durata) del processo civile e penale; abbattimento delle pendenze civili; diffusione e consolidamento dell'Ufficio per il processo; completa digitalizzazione del processo civile; digitalizzazione del processo penale di primo grado; riqualificazione del patrimonio immobiliare giudiziario.

Sul piano dello smaltimento dell'arretrato nel settore civile, l'obiettivo del PNRR prevedeva inizialmente obiettivi ambiziosi, ma nella proposta di revisione del Piano inviata alla Commissione europea e illustrata successivamente, nel 2023, a Bruxelles dall'allora Ministro Fitto, si prendeva atto del fallimento del target sull'arretrato per i processi civili ed alla luce delle criticità emerse circa il raggiungimento degli obiettivi fissati (nel triennio 2017/2019 la riduzione percentuale media annuale dell'arretrato nei tribunali era del 9,2%, e, nel biennio 2021/2022, è stata inferiore al 6%), il Governo aveva proposto due modifiche alternative: una mera rideterminazione quantitativa (…) oppure la previsione di target differenziati, che tenessero conto delle differenze oggettive tra uffici giudiziari: ciò in quanto 95 tribunali su 140, nel periodo 2019-2022, avevano sì ridotto l'arretrato civile ma in media solo del 28%; mentre i restanti 45 tribunali avevano visto l'arretrato, anziché diminuire, aumentare.

E' facile dire che ciò era ampiamente prevedibile anche per difetto delle risorse essendo illusorio pensare di potere raggiungere un target tanto ambizioso con una scopertura crescente di magistrati arrivata al record di 1.600 unità, pari al 16% dell'organico complessivo e di circa 10.000 amministrativi, pari al 25% dell'organico complessivo, senza interventi sul piano dell'organizzazione degli uffici, della geografia giudiziaria (razionalizzandola, mediante ulteriori accorpamenti) e delle piante organiche, aggiornandole e adeguandole ai flussi di contenzioso; oltre che, ovviamente, sul versante della digitalizzazione, dell'assistenza e delle dotazioni informatiche, vero nervo scoperto degli uffici. L'ex Ministro Cartabia pensava piuttosto di conseguire l'obiettivo con l'ausilio degli addetti all'UPP e la quasi totalità dei fondi spesi, come già visto, sono stati destinati ad assunzioni a tempo determinato per l'Ufficio del processo, però non si era previsto che della prima tranche di 11.017 assunti (7.789 addetti all'UPP e 3.238 tecnici) ne sarebbero restati in servizio complessivamente solo 5.500, perché, come si legge nella relazione sull'attuazione del PNRR, "le offerte di lavoro di durata inferiore a tre anni non sono considerate adeguate dagli interessati portando a un progressivo abbandono anticipato dell'incarico". Consta, in particolare, che già dopo quattro mesi dalle prime assunzioni uno su quattro degli addetti all'UPP si fosse dimesso. Dopo la ulteriore proposta dell'allora Ministro Fitto di una nuova modifica del Piano nel senso della "riprogettazione dei cicli di assunzione degli UPP fino al 2026 anche per mantenere in servizio risorse umane già formate" e di revisione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato che, come appariva già pacifico, non sarebbero stati raggiunti, purtroppo i risultati che sono stati conseguiti in relazione alla riduzione dell'arretrato più lontano nel tempo e che il Ministero della Giustizia ha ritenuto in conformità a quelli promessi, in verità sono, però, tutt'altro che soddisfacenti.

I dati più recenti in proposito sono quelli offerti tre giorni fa in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 presso la Corte di Cassazione attraverso la Relazione del Primo Presidente che ha sottolineato che nel 2024 è proseguito lo sforzo generoso per definire l'arretrato e raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR compiuto dall'intera magistratura, compresa quella

onoraria, grazie anche al prezioso apporto degli addetti all'Ufficio per il processo e del personale amministrativo. I dati apparivano maggiormente significativi considerando le scoperture complessive dell'organico dei magistrati pari al 16,95%, le gravi carenze del personale amministrativo pari a oltre un terzo della pianta organica (12.197 su 43.470 posti), i plurimi, recenti malfunzionamenti del processo civile telematico, l'embrionale e solo parziale attuazione del processo penale telematico. Nel settore civile le pendenze sono diminuite sia nei Tribunali (dai 1.545.468 procedimenti del periodo precedente agli attuali 1.489.471 con una variazione percentuale del -3,6%) che nelle Corti d'appello (dai 177.047 procedimenti del periodo precedente agli attuali 162.070 con una flessione dell'8,5%). L'obiettivo di riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 (c.d. arretrato statico), fissato dal PNRR, è stato conseguito e superato dalle Corti d'appello, che hanno abbattuto l'arretrato del 99,2%, mentre i Tribunali sono vicini al suo conseguimento, avendolo abbattuto del 92,4%. Già nel primo semestre 2024 i Tribunali e le Corti d'appello erano prossimi al conseguimento del disposition time che, in primo grado, ammonta a 438 giorni e in appello a 528 giorni. Si pongono in controtendenza soltanto i Tribunali per i minorenni (ove le pendenze sono aumentate del 12,7%) e gli uffici dei giudici di pace (che hanno registrato un aumento delle pendenze del 3,1%.) Il dato si spiega con la grave scopertura degli organici, segnalati da tutti i presidenti di Corte d'appello e con l'ampliamento della competenza del giudice di pace in ambito civile. In Corte di cassazione le pendenze sono diminuite del 7,8% (dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024). Si tratta di un risultato assai significativo, ove si consideri che in un biennio le pendenze sono diminuite di oltre 17.000 unità e che, per la prima volta, la Corte di cassazione è ritornata ad una pendenza inferiore a quella registrata nel 2003 e tutto ciò nonostante la grave scopertura dell'organico dei consiglieri della Corte pari al 19% e dei presidenti di sezione, pari al 22%.

Mi preme sottolineare che, nelle considerazioni conclusive della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, il Primo Presidente della Corte Suprema ha voluto segnalare a chiare lettere che la magistratura, in nome di una presunta efficienza, non intende farsi acriticamente lusingare dalle prospettive dell'intelligenza artificiale che non potrà mai sostituirsi al processo decisionale del giudice e allo sforzo di ricercare e comprendere le complesse vicende umane celate dietro la vicenda giudiziaria e su ciò concordano tutti i giudici e spero che anche tutti gli arbitri condividano queste considerazioni.

Appare in sostanza chiaro che il nostro Paese, nonostante gli sforzi compiuti per la digitalizzazione della giustizia e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, per quanto questa può essere utile nella amministrazione della giustizia, continua a non riuscire a governare la complessità della giustizia statale anche perché non si riesce ad intaccare le asimmetrie organizzative di cui è effetto il vistoso gap di produttività tra sedi "virtuose" (prevalentemente al Nord) e sedi "viziose" (prevalentemente al Sud); si perpetua, anche per questa via, l'arretratezza del Meridione che ai suoi mali storici deve aggiungere – fatte salve le pur esistenti e lodevoli eccezioni – l'incapacità dei suoi uffici giudiziari di rendere giustizia in tempi accettabili e si continua ad offrire lavoro precario e malpagato a professionisti del diritto e ai detentori degli altri saperi necessari per il buon funzionamento della giustizia e per giunta ci si sorprende dei tanti abbandoni in corso d'opera. I dati oggettivi, oggi, dopo la inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, sono infatti sempre nel senso che

rallenta la riduzione delle pendenze, calano i procedimenti definiti, mentre aumentano quelli sopravvenuti e che si erano ridotti nel periodo COVID.

Ma, se questo è il sistema della giustizia civile della giurisdizione ordinaria e se le sue prospettive sono tutt'altro che rosee, perché succede nella pratica che proprio gli appartenenti alle categorie produttive preferiscono rivolgersi alla giustizia ordinaria nonostante tutti i ritardi ed i difetti della giustizia italiana dei tribunali? Si può capire l'accettazione della giustizia ordinaria di buon grado per colui che è chiamato in causa e che, se sa, in ipotesi, di avere torto, ha tutto l'interesse a ritardare il più possibile il pagamento, ma per l'attore che rischia il fallimento se non riceverà quell'entrata o che ha subìto un grave danno perché rivolgersi alla giustizia ordinaria quando esiste l'arbitrato che negli altri paese europei ha una ben maggiore diffusione e che costituisce uno strumento agile e ben più veloce della giustizia ordinaria, oltre che, come ho già detto, "riservato" e di pronta attuazione?

La risposta, pur difficile, è molteplice ma, secondo il mio punto di vista, è collegata principalmente alla scarsa conoscenza dell'istituto da parte delle persone comuni e ad una qualche diffidenza da parte degli avvocati che anche in Italia ricorrono principalmente all'arbitrato quando si tratta di "grandi interessi economici e di grandi affari" mentre preferiscono di fatto la giustizia ordinaria per i piccoli affari e cioè quelli della gente comune, come se fossero interessi di serie B.

Ci si sarebbe attesi che il legislatore del PNRR, che doveva non solo fare smaltire l'arretrato giudiziario ma anche ridurre "gli ingressi" delle cause nei Tribunali ordinari e nei successivi gradi di giudizio, avrebbe messo in campo la promozione dell'arbitrato attraverso una revisione legislativa che potesse renderlo più appetibile per snellezza della procedura, accelerazione delle misure cautelari, introduzione delle nuove tecnologie. Il legislatore, al contrario, anche con la recente riforma del codice di procedura civile, purtroppo, ha introdotto qualche modesto intervento, anche se ben poca cosa, per promuovere l'arbitrato (il che appare poco comprensibile in assoluto), ma non ha previsto neppure quegli incentivi fiscali che sono ben graditi agli italiani e in particolare agli imprenditori, poiché ben si sa che il risparmio fiscale è una delle principali variabili che indirizzano l'imprenditore italiano verso una certa scelta.

Vi è stato con la riforma Cartabia qualche incentivo per la mediazione con i crediti di imposta e l'esenzione dell'imposta di registro sul verbale di accordo e per assicurare il patrocinio a spese dello stato anche per tale fase (tema su cui era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022), pur sapendo bene che la mediazione riduce il contenzioso ordinario in scarsa misura. Il correttivo Cartabia, introdotto con il D. Lgs. 216/2024, pubblicato il 10 gennaio 2025 e in vigore dal 25 gennaio 2025, ha apportato ora delle ulteriori modifiche al sistema della mediazione civile e commerciale, con l'obiettivo di rendere più efficiente e moderno questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie con riguardo alla disciplina della mediazione telematica ed alle nuove regole sui tempi di durata del procedimento anche se è già stato segnalato che le opportunità offerte da queste novità non sono esenti da rischi, che richiedono attenzione nella fase di implementazione.

Gli ultimi dati ufficiali relativi alla mediazione sono quelli del 2023 pubblicati dal Ministero della Giustizia che segnano una crescita positiva delle soluzioni consensuali dei conflitti, anche nelle

materie non obbligatorie. Unico neo: il graduale aumento del tempo di durata medio delle procedure.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, i flussi per materia nell'ultimo anno segnano al primo posto la materia dei contratti bancari (con 31.431 pendenti finali), seguita dai diritti reali e dal condominio (23.140). Registrano un -17% le mediazioni in materia assicurativa rispetto al 2022, probabilmente per una riduzione significativa da parte degli Organismi outlier, mentre negli altri Organismi si osserva una crescita del 24%.

Dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia è cresciuto anche il numero delle mediazioni demandate dal Giudice, registrando nel secondo semestre 2023 un aumento del 13%, di cui ben il 56% relativo alle materie dei contratti bancari e delle locazioni.

Da un'analisi a campione risulta che il successo della mediazione sale al 50,1% quando le parti accettano di sedersi al tavolo anche dopo il primo incontro. Nei procedimenti aventi ad oggetto franchising, consorzio, successioni ereditarie divisione, affitto di aziende, contratti di rete e diritti reali le parti aderiscono in una percentuale di casi superiore al 60%. Il tasso di adesione scende drasticamente al 14% per la materia dei contratti assicurativi. Solo l'8% delle mediazioni sui contratti bancari si è conclusa con un accordo, resta basso il successo anche delle mediazioni di contratti assicurativi (13%) e risarcimento da responsabilità medica (13%). I migliori risultati riguardano invece i contratti di subfornitura (52%), di franchising (50%), la materia dei diritti reali (42%) dell'affitto di azienda e del comodato (40%), della divisione, delle società di persone delle successioni ereditarie e della locazione tutti in una forbice dal 39% al 36%. Patti di famiglia, contratti d'opera, condominio, consorzio e contratti di rete si concludono con un accordo in un range tra il 30% ed il 25% dei casi.

A concludersi con la conciliazione sono soprattutto le controversie di valore contenuto tra i mille e i 5 mila euro (57%) seguite dalla fascia intermedia tra 5 mila e 25 mila Euro (54%), diminuisce invece l'esito positivo per liti di valore superiore ai 2 milioni e mezzo di Euro (13%).

Quanto alla distribuzione geografica, il Centro Italia si colloca al primo posto con il 25,9% di mediazioni sul totale nazionale, seguito dal Sud con il 23,9% e dal Nord ovest con il 23%: le regioni più concilianti sono, nell'ordine, Lombardia, Lazio, Toscana e Campania. Nel Nord est e nelle isole i numeri sono restano contenuti e pari rispettivamente al 16% e l'11,5%.

Occorre poi segnalare che il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell'attività da quest'ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata. Si è infatti previsto (art. 5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata e questo ha certamente influito anche sulla formazione dei mediatori e sui risultati conseguiti che devono essere comunque rafforzati per riuscire ad incidere effettivamente sui numeri della giustizia italiana.

In tema di incentivi, invece, niente, ma proprio niente è stato previsto per l'arbitrato, neppure la esclusione della imposta di registro del lodo alla quale il legislatore non ha voluto rinunciare

dimostrando così cocciutaggine e scarsa lungimiranza, ma anche il non espresso convincimento che l'arbitrato sia "cosa da superricchi" che poco si interessano delle spese, rinunciando in tal modo alla sua diffusione anche per le liti comuni in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Maggiore attenzione verso l'arbitrato vi è stata invece in ambito europeo. Ha infatti avuto scadenza il 5 luglio 2022, ad esempio, il bando per i contributi finanziari a organismi di risoluzione alternativa delle controversie a norma della direttiva ADR 2013/11/UE con lo scopo dichiarato di facilitare l'accesso dei consumatori a enti di risoluzione alternativa delle controversie efficaci ed efficienti. Ma non solo, l'Europa intende agevolare la sensibilizzazione, la protezione dei consumatori vulnerabili, il networking degli enti nazionali di risoluzione alternativa delle controversie e questo a livello sia nazionale che europeo. Il tutto favorendo la cooperazione con gli organismi nazionali di applicazione, l'uso di strumenti digitali trasparenti e una buona governance. Grazie ad un quadro ADR dell'Unione Europea, infatti, si dovrebbero spingere i consumatori ad optare proprio per l'ADR. Questo in particolar modo quando si tratta di risolvere controversie di basso valore.

Tuttavia, anche al di fuori di tale visioni internazionali che pure possono avere un qualche interesse anche per le categorie produttive della Sardegna ormai impegnate a vendere i loro prodotti anche all'estero, le categorie produttive del Sud Sardegna ben potrebbero autonomamente impegnarsi per promuovere, in primo luogo nel loro interesse, quanto meno lo strumento dell'arbitrato interno amministrato offerto dalla Camera Arbitrale della "loro" Camera di Commercio ormai svecchiato e rinnovato e quindi reso più appetibile a seguito della approvazione del Nuovo Regolamento.

3. Recente sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la Promozione dell'Arbitrato con le Categorie Produttive, l'Università e gli Ordini Professionali.

Quanto appena segnalato sopra ha trovato attuazione due settimane fa attraverso la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la promozione dell'arbitrato e i servizi di giustizia alternativa presso gli operatori economici del territorio del sud e centro Sardegna che è nato dalla previsione dell'art 2 del Nuovo Statuto della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, pubblicato in data 1.2.2023, il quale prevede come specifiche finalità, per quanto qui interessa, proprio all'art 2: la diffusione dell'idea e dell'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale; l'organizzazione e lo sviluppo – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi – delle procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale; la presa di contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale; l'organizzazione e la promozione di convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali; la stipulazione con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e

comunque denominate, di apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi; la promozione di attività nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli ed, infine, la adozione di tutte le misure idonee alla diffusione della cultura dell'Arbitrato internazionale.

Anche a seguito dei Seminari per la formazione degli arbitri che la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha promosso nel 2022 presso i locali della Fiera di Cagliari e nel 2023 presso la sede di Oristano della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è emerso, attraverso le relazioni di insigni relatori, che fra le molteplici cause che frenano in Italia la diffusione della cultura dell'arbitrato prevalgono, in particolare, lo scarso interesse del legislatore per questo metodo di Risoluzione Alternativa delle Controversie e ciò benché siano a rischio le risorse per la Giustizia previste attraverso il PNRR poiché nel settore civile e nonostante la frenata degli "ingressi" dovuta al periodo COVID non vi è stata la sperata diminuzione massiccia dell'arretrato ma soprattutto dei nuovi ingressi che si pensava di ottenere attraverso l'impiego dei fondi per la Giustizia previsti dal PNRR.

È per questo che appare necessario porsi nell'ottica europea che intende agevolare la sensibilizzazione, la protezione dei consumatori vulnerabili, il networking degli enti nazionali di risoluzione alternativa delle controversie e questo a livello sia nazionale che europeo. Il tutto favorendo la cooperazione con gli organismi nazionali di applicazione, l'uso di strumenti digitali trasparenti e una buona governance. Grazie ad un quadro ADR dell'Unione Europea, infatti, si dovrebbero spingere i consumatori, ma anche i produttori e le aziende in generale, ad optare proprio per l'ADR. Questo in particolar modo quando si tratta di risolvere controversie di basso valore.

Comunque, al di là della tutela dei consumatori, l'arbitrato in ambito europeo dimostra ampia possibilità di espansione in Italia pure con riguardo ai settori produttivi ed agli affari economicamente più importanti. E pure al di fuori di tali visioni internazionali che possono avere un qualche interesse anche per le categorie produttive della Sardegna ormai impegnate a vendere i loro prodotti all'estero, le categorie produttive del Sud e Centro Sardegna ben potrebbero autonomamente impegnarsi per promuovere, in primo luogo nel loro interesse, quanto meno lo strumento dell'arbitrato interno amministrato.

Traendo spunto da tale ultima premessa è stato ritenuto utile, ai fini della promozione dei servizi offerti da questa Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, proporre un "Protocollo di intesa" con le categorie produttive come incentivo all'utilizzo dell'"Arbitrato" quale strumento di risoluzione delle controversie. Specie in assenza di qualsiasi intervento legislativo, pare infatti doveroso che siano gli organismi che promuovono e devono promuovere statutariamente la cultura e la diffusione dell'Arbitrato ed in primo luogo le "Camere arbitrali" costituite presso le Camere di Commercio o le aziende speciali ad esse collegate, considerato il prestigio di cui godono e non solo in Italia, anche in conseguenza degli "Elenchi di arbitri" di eccellenza che sono riuscite a schierare e che annoverano i più importanti giuristi italiani, a proporre protocolli di intesa con le Associazioni di categorie degli imprenditori ma anche dei consumatori diffondendo così dal punto di vista culturale lo strumento dell'arbitrato, nell'interesse dei singoli associati ad avere una "sollecita definizione della lite"; definizione della lite che tuttora non è garantita dalla giustizia ordinaria, nonostante gli ingenti fondi messi a disposizione dall'Europa per aiutare l'Italia ad uscire dagli ultimi posti nelle

lungaggini dei processi, ma anche e soprattutto per migliorare il PIL e la performance dell'Italia, che è danneggiata sul piano internazionale ma anche interno dai difetti strutturali della sua giustizia statale.

La adesione al Protocollo è stata offerta, in primo luogo, alle Associazioni Produttive di categoria sia istituzionali che non istituzionali, ma anche agli Ordini e Collegi di Professioni protette - i cui professionisti iscritti assistono le aziende o i singoli consumatori nelle controversie che possono insorgere durante la vita delle aziende ma pure per i casi della vita quotidiana – e all'Università di Cagliari per l'apporto di competenze che possono servire in ambito promozionale e formativo.

Hanno aderito ben diciotto istituzioni in rappresentanza di tutte le categorie produttive, industria, commercio, agricoltura, artigianato, esercenti, ma anche Federconsumatori della Sardegna, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e gli Ordini Professionali dei Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Cagliari e di Oristano e pure il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

Pare ultroneo segnalare l'importanza della partecipazione al "Protocollo d'intesa" anche dell'Università e degli Ordini e Collegi Professionali maggiormente interessati all' "Arbitrato" per il patrocinio che potranno offrire alla iniziativa attraverso, in particolare, la collaborazione per l'attività di formazione a favore dei propri aderenti e dei professionisti che collaborano come arbitri o come difensori delle parti o consulenti con la Camera Arbitrale. Si confida che peraltro i professionisti i cui Ordini hanno aderito al Protocollo e i notai che sono quotidianamente impegnati nella stesura degli statuti delle società e degli atti costitutivi delle imprese patrocineranno l'inserimento della clausola arbitrale in tali atti condividendone l'utilità in base a quanto sopra menzionato. Diversi notai del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, fra l'altro, hanno già partecipato attivamente non solo alla formazione offerta agli arbitri ed agli aspiranti arbitri ma anche alla predisposizione di clausole arbitrali "tipo" che sono inserite nel sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano alla pagina Arbitrato e che possono essere utilizzate in occasione della stesura di atti costitutivi e di contratti.

Quanto alle associazioni delle categorie produttive e dei consumatori, è noto che la Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano è specializzata nell'amministrazione di procedure arbitrali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie in relazione alle materie sottoponibili a tale procedimento ed ha selezionato un elenco di arbitri di alto profilo specializzati in diversi settori che sono stati altresì formati attraverso Seminari di formazione tenuti a Cagliari e Oristano, in collaborazione con gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Ingegneri e con il Collegio notarile e che sono stati divisi in relazione alle materie in cui sono specializzati, in grado quindi di garantire una decisione altamente specialistica nei tempi previsti dal codice di procedura civile e/o dalla clausola arbitrale.

La Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano ha poi di recente allargato la propria offerta attraverso nuovi servizi, quali la nomina di arbitri e di consulenti tecnici, l'arbitraggio e la perizia contrattuale e le nuove procedure di arbitrato, ulteriori rispetto a quelle dell'arbitrato amministrato, quali quelle dell'arbitrato on line, dell'arbitrato d'urgenza e dell'arbitrato accelerato.

La interazione con le Associazioni produttive di categoria in occasione dei Seminari formativi ha dimostrato l'interesse di tali associazioni verso l'utilizzo del servizio di arbitrato offerto dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per la sua rapidità, competitività ed economicità e che i nuovi servizi offerti potrebbero essere particolarmente appetibili anche da parte delle Associazioni dei consumatori e realtà cooperative locali. Si auspica pertanto che gli Aderenti al Protocollo si impegnino a favorire la "cultura dell'arbitrato", nel modo più ampio possibile, senza alcun vincolo definitivo, attuale o futuro, con la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, nonché a promuovere tra i propri associati, convenzionati, confederati, in via generale, tutti i Servizi camerali di "Giustizia alternativa" ed in particolare il servizio di "Arbitrato" con il conseguente inserimento delle clausole compromissorie nei contratti di loro pertinenza, nonché la sottoscrizione dei relativi "compromessi arbitrali" che facciano espresso richiamo alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano secondo i modelli di clausole compromissorie che sono rinvenibili nella specifica sezione dedicata all' Arbitrato del sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

Per converso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e la sua Camera Arbitrale si sono impegnati ad offrire agli Aderenti al "Protocollo" ed ai loro "Associati" la massima collaborazione e supporto, attraverso il Servizio di Segreteria della Camera Arbitrale, ai fini della corretta compilazione della modulistica e la presentazione delle domande di arbitrato, alla pianificazione e allo svolgimento di iniziative promozionali e pubblicitarie per i servizi arbitrali; alla predisposizione di materiale pubblicitario ritenuto necessario per la promozione dell'arbitrato amministrato; all' invio di specifiche informative per mettere al corrente delle nuove soluzioni ed iniziative camerali attuate dalla Camera Arbitrale rimandando alle Segreterie di competenza e per la fruizione degli altri servizi camerali di giustizia alternativa.

In tale ambito promozionale si pone anche l'odierno Seminario che è diretto all'Alta Formazione di una categoria di arbitri che possano offrire un servizio arbitrale di eccellenza.

4. **Contenuto del Seminario, gratuità, servizio per la promozione dell'arbitrato e formazione di una classe di arbitri di eccellenza.**

Il presente Seminario è stato preceduto da quelli che hanno avuto luogo nel 2022 presso la Fiera di Cagliari e nel 2023 presso la sede di Oristano della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano dichiaratamente diretti alla formazione degli arbitri e dei professionisti a vario titoli impiegati nella difesa delle parti negli arbitrati o nelle consulenze tecniche sia interne che alternative agli arbitrati, soprattutto a seguito della elaborazione del nuovo Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano predisposto dal Consiglio della Camera Arbitrale e approvato il 21 novembre 2022 dalla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

Segue ora un ulteriore Seminario di Alta Formazione nella prestigiosa Sala Riunioni della sede della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano che vede la partecipazione di docenti di eccellenza provenienti dal mondo dell'Università, delle professioni e della magistratura e che, sviluppandosi, secondo un preciso filo logico, in tre Sessioni porterà ad affrontare tutte le tematiche relative all'arbitrato anche attraverso esercitazioni pratiche offerte ai partecipanti e stimolando la partecipazione al dibattito.

Volutamente il servizio offerto è gratuito e si auspica che possa essere utile per la formazione di una classe di nuovi arbitri sardi, soprattutto giovani e altamente motivati.

Il contenuto del Seminario affronta i nuovi modelli arbitrali alla luce del nuovo Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, il compromesso arbitrale e la clausola compromissoria, i soggetti dell'Arbitrato, i compiti, poteri, responsabilità e deontologia dell'arbitro e del consulente tecnico, il procedimento arbitrale alla luce dei canoni del "giusto processo", la domanda di Arbitrato, il tentativo di conciliazione fra le parti in corso di arbitrato, l'istruzione probatoria, la fase decisoria del procedimento arbitrale, il lodo arbitrale e la sua impugnazione, la disciplina fiscale dell'arbitrato e del lodo arbitrale, l'Arbitrato amministrato ed infine dedica buona parte di due Sessioni alla simulazione di Arbitrato quale metodo didattico per affinare le capacità dell'arbitro.

Il Seminario è destinato ad avvocati, laureati in materie giuridiche, dottori commercialisti, ingegneri, dottori agronomi e dottori forestali, notai che vogliano offrire un valore aggiunto ai propri clienti assistendoli negli arbitrati ed ai professionisti che aspirino a essere incaricati come arbitri o consulenti tecnici o periti d'ufficio o di parte.

È stato concesso l'accreditamento da parte degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ed al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato anche ai partecipanti che non hanno usufruito dei crediti formativi qualora siano stati presenti ad almeno due sessioni su tre.

È prevista la pubblicazione degli atti del Seminario sul sito della Camera di Commercio e presumibilmente anche su riviste giuridiche, come avvenuto in precedenti circostanze, in modo da rendere fruibile, sempre gratuitamente, l'attività di formazione svolta anche a coloro che non hanno partecipato direttamente al Seminario. Ed in proposito desidero ringraziare non solo la Camera di Commercio che ci ha supportato, ma anche, in particolare, i grafici della Camera di Commercio che dovranno revisione gli atti ai fini della pubblicazione e che hanno predisposto le locandine e i manifestini.

In proposito voglio segnalare che diverse Relazioni predisposte ai fini del Seminario tenuto nel 2022 presso la Fiera di Cagliari e nel 2023 presso la sede di Oristano della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano che abbiamo pubblicato sul sito della Camera di Commercio sono state pubblicate anche in prestigiose riviste scientifiche, del che siamo orgogliosi poiché conferma l'importanza anche scientifica dei nostri Seminari. In particolare, sul n. 2 -2022 della Rivista Giuridica Sarda è stata pubblicata la relazione svolta dal Prof. Dionigi Scano nella Sessione del 14 luglio 2022 dal titolo "La nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione". A seguito dell'interessamento del Prof. Paoloefisio Corrias sono state poi pubblicate sulla rivista Vita Notarile tutte le relazioni della Sessione del 20 ottobre 2022. Ancora, è stata pubblicato per i tipi della Esi in "Studi economico- giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza" (in onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia e Pietro Ciarlo), p. 675 ss., un importante articolo di Isabella Puxeddu – collaboratrice della Prof.ssa Valeria Caredda, già componente del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano - relativo alla rilevanza assunta dalle clausole di riservatezza del regolamento amministrato con riguardo alla protezione dei dati personali. In proposito, infatti, ci si è posti il

problema del rapporto tra tali clausole, solitamente previste all'interno dei regolamenti arbitrali, e la normativa sui dati personali, domandandosi, in particolare, se i due obblighi possano – e, nel caso, in che termini - avere un contenuto in parte coincidente. Si tratta di uno studio del tutto originale e che è stato pubblicato anche a cura della Camera di Commercio in appendice ai lavori dell'incontro di studio organizzato il 10 dicembre 2021 presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Cagliari dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano in collaborazione con l'Università di Cagliari e gli ordini professionali. Sulla Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione è stato inoltre pubblicato nel fascicolo di marzo 2023 lo studio "L'arbitrato – Fondamenti e Tipologie di Grazia Corradini" tratto dalla relazione tenuta in occasione del Seminario sull'arbitrato interno e internazionale tenuto a Cagliari nel 2022. Ancora, sul fascicolo n. 15 del 2023 della Rivista Federalismi.it è stato pubblicato lo studio "Gli emolumenti non retributivi e la gratuità" a cura della Prof.ssa Valeria Caredda e del dottorando Luca Strazzera che costituisce un interessante contributo scientifico alla problematica, mai affrontata specificamente in dottrina, relativa ai compensi degli organi e organismi delle Camere di Commercio. Infine, diverse relazioni del Seminario del 2023 sono state poi pubblicate sul n. 1 del 2024 della Rivista Vita Notarile ed in particolare: "La clausola arbitrale: profili generali e problemi di interpretazione di Carlo Ibba", "Il rapporto tra arbitrato e giudizio ordinario di Fabrizio Montaldo" e "Prolusione alla terza sessione in data 14 dicembre 2023 del seminario in tema di aspetti fiscali e contabili dell'arbitrato, consulenza tecnica, arbitraggio, perizia contrattuale e analisi di particolari tipologie di arbitrato di Grazia Corradini".

Tutti gli atti dei precedenti Seminari sono pubblicati anche sulla rivista digitale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano "Sardegna Economica" che ha ripreso le pubblicazioni nel 2024 con la direzione del Dott. Cristiano Erriu.

Abbiamo poi già preso contatti con prestigiose riviste giuridiche per la pubblicazione almeno di parte delle relazioni del presente Seminario.

I dati della Camera Arbitrale di Milano, senza dubbio la più importante d'Italia, parlano di una tendenza all'aumento - non travolgente, ma neppure insignificante – del numero degli arbitrati aperti di anno in anno: stabile intorno al centinaio nella prima parte degli anni 2000 (95 nel 2003, 105 nel 2004, 99 nel 2005, 102 nel 2006, 99 nel 2007), questo numero prende a salire nel 2008 (118 nuovi arbitrati) per poi accentuare notevolmente il suo trend di crescita (153 nel 2009, 129 nel 2010, 130 nel 2011, 138 nel 2012) e così via. L'auspicio è che anche la Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano possa trovare il giusto percorso al fine di offrire alle categorie produttive ed ai professionisti che li affiancano modalità agevoli, rapide e soddisfacenti per la risoluzione dei conflitti che sono ineliminabili nelle attività produttive così come in tutte le manifestazioni della vita dell'essere umano.

5. Presentazione del Programma delle diverse giornate.

Il programma del presente Seminario, che si articola in tre giornate di studio, segue un filo logico che è diretto non solo ad approfondire le più importanti tematiche dell'arbitrato e di altri mezzi di risoluzione alternative delle controversie ma anche e soprattutto a "condurre" un arbitrato dalla sua attivazione mediante la predisposizione della clausola arbitrale fino alla scrittura del lodo, il tutto nell'ambito di un dichiarato progetto di riduzione dei tempi del contenzioso civile e di contenimento

delle spese, spaziando dall'Arbitrato rituale amministrato alle nuove tipologie di arbitrato ad hoc, d'urgenza, internazionale e on- line, fino all'assistenza legale alle parti ed alle competenze occorrenti per assumere incarichi come consulenti tecnici di parte o d'ufficio nelle procedure arbitrali.

La prima sessione del Seminario, quella odierna, presieduta dal Prof. Carlo Dore, Vice Presidente del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano, è destinata principalmente, dopo i saluti introduttivi: alla Lectio Magistralis del Prof. Avv. Gabriele Racugno, illustre avvocato e cattedratico che sarà dedicata ad un tema di grande attualità e novità quale quello del "giusto processo arbitrale", ancora tutto da costruire; allo studio comparato della convenienza della scelta fra giustizia ordinaria e arbitrato (lezione affidata all'Avv. Enrico Maria Meloni, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Oristano e Vice Presidente del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano); si passerà quindi alla tecnica di redazione della clausola arbitrale (di cui tratterà il notaio Dott. Fabrizio Fadda che è anche componente del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano) ed allo studio del procedimento arbitrale dalla domanda alla istruzione probatoria (tema affidato all'Avv. cassazionista Alessandra Etzo).

La seconda Sessione, presieduta dal Prof. Francesco Sitzia, già insigne Presidente in passato del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano, si incentrerà, per la prima parte, sul ruolo del difensore nel processo arbitrale (relazione dell'Avv. Daniela Farina), sul rapporto fra arbitrato e giudizio ordinario (relazione dell'Avv. Prof. Fabrizio Montaldo), sull'arbitrato amministrato (relazione dell'Avv. Franco Tului) e sul ruolo della segreteria nel procedimento arbitrale (relazione del dirigente Dott. Stefano Carta). La seconda parte tratterà invece l'arbitrato simulato con riguardo ad un caso concreto che sarà presentato dal commercialista Dott. Marco Ferri e presieduto dall'Avv. Franco Tului.

Infine, la terza Sessione, presieduta dal Prof. Avv. Corrado Chessa, già Vicepresidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano nella passata consiliatura, tratterà, per la prima parte, l'arbitrato societario e internazionale (relazione del Prof. Avv. Cristiano Cincotti), la consulenza tecnica, l'arbitraggio e la perizia contrattuale (relazione dell'Ing. Walter Quarto, vice Presidente del Consiglio della Camera arbitrale per le problematiche tecniche), l'arbitrato d'urgenza e l'arbitrato accelerato (relazione dell'Avv. Maria Francesca Baire, componente del Consiglio della Camera arbitrale), l'arbitrato on line (relazione dell'Avv. Cecilia Onnis, già Vicepresidente del Consiglio della Camera arbitrale nella passata consiliatura) e il lodo arbitrale e la sua impugnazione (relazione del magistrato Giangiacomo Pisotti). La seconda parte tratterà gli aspetti contabili e fiscali dell'arbitrato attraverso le relazioni del commercialista Dott. Alessandro Balletto, componente del Consiglio della Camera Arbitrale, del commercialista Dott. Andrea Dore e dell'Avv. Sara Garau. Concluderà la Sessione e il Seminario un secondo caso di arbitrato simulato che sarà presentato dall'Avv. Francesca Bertini e presieduto dall'Avv. Giuseppe Macciotta.

6. **Nuovi servizi anche per gli ingegneri, per i dottori agronomi e i dottori forestali e opportunità di lavoro.**

Come già detto, il presente Seminario trae occasione anche dalla recente approvazione del Nuovo Statuto e del Nuovo Regolamento avvenuta, a seguito di proposta del Consiglio della Camera

Arbitrale, con deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 21 novembre 2022. Gli atti sono stati poi pubblicati il 1° febbraio 2023 e quindi in data recente sul sito della Camera di Commercio, dove è possibile consultarli.

La revisione dello Statuto e del Regolamento aveva costituito un impegno già del precedente Consiglio della Camera Arbitrale, poi non portato avanti anche per il sopravvenire dei disagi del periodo COVID, ma che ha rappresentato il primo impegno del nuovo Consiglio della Camera Arbitrale allorché è stato nominato, nel 2021, non essendo più procrastinabile l'aggiornamento a seguito dell'avvenuto accorpamento delle Camere di Commercio di Cagliari ed Oristano, ma anche e soprattutto delle modifiche legislative sopravvenute in ben quindici anni dal 2007, quando erano stati aggiornati per l'ultima volta statuto e regolamento e dei mutamenti della società e delle sue esigenze che facevano apparire del tutto inadeguato ed obsoleto un regolamento che si rifaceva ad un processo cartaceo, privo di respiro internazionale ed incapace di soddisfare le esigenze delle imprese che nel frattempo si erano molto evolute.

In verità le modifiche dello Statuto non sono state particolarmente significative poiché, per realtà di medie dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano un territorio come quello del Sud Sardegna, la scelta statutaria della Camera Arbitrale inserita come emanazione diretta nella Camera di Commercio è stata ritenuta la più appropriata, considerato che consente pure un risparmio di costi pur assicurando la qualità del servizio, mentre la diversa scelta di organizzazione della Camera Arbitrale come azienda speciale appare confacente a grandi realtà come quelle di Roma e di Milano che costituiscono il centro degli affari in Italia. Altrettanto appropriata è apparsa, tuttora, la scelta del precedente Statuto con riferimento alla composizione del Consiglio della Camera arbitrale che, con pregevole equilibrio istituzionale, vede l'organo formato, in parte, sulla base di designazione di rappresentanti ad opera della Corte d'Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, e, per altra parte, per nomina diretta della Giunta Camerale, tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale, di rappresentanti dei settori economici dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni giuridiche più importanti del territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce la competenza professionale dell'organo ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà economica dello stesso. La presenza dei rappresentanti delle categorie produttive costituisce altresì un valore aggiunto perché può operare come cerniera e collegamento con le associazioni di categoria non solo per creare degli Sportelli che promuovano la cultura dell'arbitrato presso gli associati ma anche per la predisposizione di Convenzioni e clausole compromissorie di ampia diffusione.

Il pregresso Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, che risaliva al lontano 2007, necessitava invece, come ho già detto, di importanti ed urgenti modifiche poiché non era più adeguato alla attualità, sia per le riforme legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che avevano profondamento innovato il codice di procedura civile, dei quali si doveva tenere conto anche in materia di arbitrato, sia per la esigenza di introdurre regole per l'arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nella emergenza sanitaria conseguente al "COVID" che ha visto un profondo

cambiamento anche del processo civile, sia, infine, per il richiamo della CEDU alla regola della imparzialità dell'arbitro. Mi riferisco, con riguardo a tale ultimo aspetto, alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 maggio 2021, che, nella causa BEG S.P.A. c. Italia, è intervenuta sulla delicata questione dell'imparzialità dell'organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo, anche nell'ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell'arbitro, non munito della garanzia "istituzionale" derivante dall'appartenenza all'Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

Lo studio di recenti esperienze di modifica del Regolamento da parte di altre Camere Arbitrali italiane che riguardano territori e realtà economiche similari a quelle del Sud Sardegna (i cui nuovi e recenti Regolamenti si reperiscono sui siti internet delle singole Camere arbitrali italiane) e la partecipazione ad incontri di studio sulla evoluzione giuridica e sociale della materia dell'Arbitrato "amministrato", nonché le esperienze di modelli analoghi a quelli già sperimenti con successo dal recente Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) e da quelli altrettanti recenti delle Camere Arbitrali di Venezia e delle Marche hanno costituito lo spunto per tracciare il Nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano attraverso l'innesto di nuovi istituti quali l'arbitrato d'urgenza, l'arbitrato accelerato, l'arbitrato internazionale e l'arbitrato on line, la introduzione del codice etico dell'arbitro (non presente nel Regolamento previgente), una migliore specificazione del dovere di riservatezza e gli adattamenti conseguenti alle modifiche legislative ed agli indirizzi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, nonché opportune specificazioni relative al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi e alle incombenze della Segreteria che proprio la Segreteria della Camera Arbitrale e del Consiglio della Camera arbitrale ha suggerito sulla base delle problematiche pratiche insorte nella prassi quotidiana al fine di rendere più agevole e più veloce lo sviluppo e la definizione dell'arbitrato.

Contemporaneamente si è ritenuto, attraverso apposita modifica del Regolamento, di ampliare i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali italiane, attraverso la predisposizione di un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati "ad hoc", quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell'ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale.

Anche con riguardo a tale aspetto, come già rilevato, sarà particolarmente importante la collaborazione che vorranno offrire i rappresentanti delle categorie produttive e delle Associazioni di categoria che partecipano anche al Consiglio arbitrale, nonché i rappresentanti degli ordini professionali nell'ambito della attività di consulenza alla propria clientela.

La legge - approvata il 25 novembre 2021 - di delega per riforma del codice di procedura civile è intervenuta, anche se in modo ritenuto da molti troppo modesto, sulla disciplina dell'arbitrato

rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha, in questi ultimi quindici anni, evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l'ordinanza n. 24153/2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso della giurisdizione ordinaria.

A tale scopo la legge di delega ha ritenuto in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si è reso necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati, mediante modifica del Regolamento del 2007, un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. L'obbligo di trasparenza era già presente nel Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari del 2007, però il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro e la previsione della decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono ora essere fatte valere come motivi di ricusazione è del tutto condivisibile poiché serve a rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che intendono rivolgersi alla giustizia arbitrale e si inquadra comunque sugli obblighi derivanti dalla soprarichiamata sentenza della CEDU nella causa Beg Spa c. Italia. Ed, a tale proposito, il nuovo Regolamento ha dedicato un paragrafo alle garanzie di imparzialità e di indipendenza dell'arbitro all'interno del Codice Etico e Deontologico dell'Arbitro, in appendice al nuovo Regolamento, prendendo spunto dalla disciplina emergente dal Regolamento della Camera Arbitrale di Milano – CAM e da altri regolamenti recenti e articolandolo in più articoli relativi: all'accettazione del codice deontologico; all'arbitro nominato dalla parte; alla disponibilità e diligenza dell'arbitro; alla dichiarazione di imparzialità ed indipendenza; al comportamento dell'arbitro nel corso del procedimento ed infine alle sanzioni in caso di violazione del codice deontologico da parte dell'arbitro.

Un secondo importante intervento legislativo ha riguardato poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile o per contrarietà all'ordine pubblico. Nel contempo è stato previsto che le modalità di attuazione della misura cautelare debbano avvenire sempre sotto il controllo del giudice ordinario.

Si tratta di un sostanziale recepimento in legge di quanto già disposto dai regolamenti camerali ed anche da quello pregresso della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano che all'art. 21, punto 2, prevedeva che "Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte". Era in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra le parti che, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice ordinario.

Fino a data recente, per la verità, la questione del potere cautelare degli arbitri era ampiamente dibattuta poiché, a fronte della lettera dell'art. 818 cpc (Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) e dell'art. 669 quinquies cpc (Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito), era ritenuto che il potere degli arbitri di emanare provvedimenti cautelari fosse limitato al solo arbitrato societario con riguardo alla possibilità di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 35 comma 5 del d. lgs n. 5 del 2003 (La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera).

La modifica legislativa ha tenuto conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame Ltd.) e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la riforma del cpc rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri. Ed a tale modifica legislativa in tema di misure cautelari nel corso dell'arbitrato ha ritenuto, doverosamente, di adeguarsi anche la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano in sede di revisione del proprio Regolamento.

Ulteriori interventi della legge di delega sono stati rivolti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo è stata prevista in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; è stata attribuita alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito

della controversia; e, da ultimo, è stato ridotto a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, è stato previsto di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, è stata disciplinata la translatio iudicii tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

E' evidente che alcune di queste disposizioni sono di applicazione inderogabile ed in particolare sono inderogabili i principi generali, per cui il nuovo Regolamento ha accolto i principi generali della legge di delega anche perché espressione di disposizioni meritevoli di condivisione e ciò anche con riguardo al punto 17 dell'art. 1 e cioè alle modalità telematiche del processo civile che ormai sono divenute irrinunciabili anche per quello arbitrale che potrà essere disciplinato in analogia a quello ordinario, in riferimento: alla previsione che la notifica della domanda di arbitrato da parte dell'attivante ai convenuti e da parte dei convenuti alle controparte debba avvenire per via telematica e che anche il successivo deposito della attestazione di avvenuta notifica, dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo presso la Segreteria della Camera Arbitrale esclusivamente con modalità telematiche, per mezzo di pec, ma anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente e che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (punti a b c); alla previsione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo (punti d e).

Quanto alle modalità di gestione delle udienze il nuovo Regolamento ha ritenuto più rispondente al carattere del giudizio arbitrale, fondato sulla clausola compromissoria e indirizzato in via preventiva ad una soluzione bonaria della controversia, la previsione che, in via principale, le udienze avvengano in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva però diversa decisione del Tribunale arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.

Onde adeguare il procedimento arbitrale alla nuova disciplina prevista dalla Riforma del cpc, il Nuovo Regolamento ha introdotto altresì la previsione che la mancata assistenza del Segretario alle udienze in presenza nella sede della Camera di Commercio non può mai determinare la nullità del procedimento dovendosi in tal caso fare riferimento al resoconto dell'arbitro o del Presidente del Consiglio arbitrale ovvero alla registrazione dell'udienza sull'accordo delle parti e quella per cui le parti si possano accordare, anche su richiesta dell'arbitro e degli arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'arbitro o dagli arbitri (punti l, m, n).

Quanto alla possibilità di costituzione tardiva del convenuto, il nuovo Regolamento ha ritenuto di mantenere ferma la formulazione dell'art. 9 del vecchio Regolamento che esclude la costituzione tardiva per motivi di economia processuale che impongono la concentrazione e la celerità del giudizio arbitrale, senza che ciò possa determinare violazione della regola del contraddittorio, poiché la parte, accettando preliminarmente il regolamento, non può poi dedurre alcuna nullità. D'altronde la inefficacia della costituzione tardiva è prevista anche dalla Legge di Riforma del cpc sempre per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio che costituisce uno dei cardini del "giusto processo".

Sono stati previsti lo snellimento delle procedure di pagamento, onde evitare duplicazione di passaggi e la migliore specificazione dei compensi mediante scorporo, per trasparenza, delle voci accessorie, nonché la predisposizione di nuove tariffe, differenziate in relazione a particolari procedure, quali ad esempio l'arbitrato abbreviato o semplificato e per i nuovi servizi introdotti e gli onorari per l'arbitro unico o il collegio arbitrale e per il CTU. Sono nel frattempo state predisposte anche nuove modalità di pagamento del bollo tramite procedure elettroniche e semplificazioni e snellimenti delle operazioni.

Pur comprendendo che è difficile ottenere la disponibilità di arbitri altamente qualificati con compensi modesti si è cercato in ogni caso di non superare il tetto del contributo unificato così da rendere competitivo l'arbitrato rispetto al giudizio civile anche sotto tale profilo.

Sono stati aggiornati i modelli di clausole compromissorie – che sono allegate al nuovo regolamento – anche per l'adeguamento alle modifiche legislative sopravvenute con la collaborazione delle categorie professionali onde rendere più appetibile l'arbitrato e diffondere la sua cultura.

È stata infine esaminata la questione della riservatezza unitamente a quella del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio e della informativa sulla privacy, sulla base dello scritto che ha inviato la Professoressa Valeria Caredda, ordinario di diritto privato dell'Università di Cagliari e componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano. Questo Consiglio, tenuto conto della circostanza che - come già riconosciuto da questo Consiglio in altre circostanze - la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano è inserita organicamente nella Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, la quale deve garantire strutture e mezzi alla Camera arbitrale, che non ha altre forme di finanziamento oltre i proventi derivanti dalle attività erogate e fornisce alla Camera arbitrale anche le strutture per la raccolta e la registrazione dei dati personali, ha concordato sul fatto che la Camera di Commercio assume la funzione di titolare del trattamento dei dati relativi alle

procedure di arbitrato. D'altra parte, la Giunta della Camera di Commercio ha approvato con deliberazione n. 36 del 14 maggio 2019 un regolamento contenente il Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità in materia di privacy dal quale risulta che titolare del trattamento dei dati personali sia l'ente Camera di Commercio, in particolare nell'organo della Giunta camerale e, considerata l'organizzazione amministrativa dell'ente, sono stati individuati i delegati del titolare nel Segretario Generale e nei singoli Responsabili delle unità dirigenziali. Questi ultimi applicano la normativa privacy, garantiscono l'informativa e istruiscono le richieste di esercizio dei diritti e i reclami; possono a loro volta autorizzare al trattamento i Responsabili delle unità organizzative e i loro dipendenti, i quali dunque assumono la qualità di soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Tali soggetti trattano i dati nel rispetto dei principi del GDPR e limitatamente a quanto stabilito dalle istruzioni del titolare e dei suoi delegati, nonché dal regolamento citato; in particolare, quest'ultimo prevede che forniscano l'informativa secondo i modelli predisposti dall'unità organizzativa competente e ne conservino copia. Per quanto concerne gli altri soggetti che nel corso della procedura arbitrale trattano dati personali in esecuzione del mandato ricevuto, come arbitri e consulenti tecnici nominati dalla Camera arbitrale, si può ritenere che, in quanto soggetti autonomi ed estranei rispetto alla Camera di Commercio e alla Camera arbitrale, essi possano ricoprire la qualità di titolari e/o responsabili del trattamento. Infine, si è convenuto sulla opportunità di una migliore specificazione del dovere di riservatezza tenuto conto della particolare esigenza di riservatezza delle parti che accedono alla procedura arbitrale.

Nell'ambito dei nuovi servizi, la Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, attraverso i propri organi previsti dallo Statuto, in particolare, oltre ad amministrare i procedimenti di Arbitrato secondo il Regolamento, su istanza delle parti nomina gli Arbitri e designa gli Arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento. Inoltre, nomina gli Arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli Arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).

È previsto che, in caso di emergenza sanitaria o di altri eventi eccezionali, lo svolgimento della seduta del Consiglio della Camera Arbitrale può avvenire con la partecipazione di uno o più componenti "da remoto" tramite una piattaforma informatica preventivamente concordata, ferma la presenza in sede del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

È offerto anche il Servizio di Arbitraggio: a) Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. b) La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. c) L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale. d) All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. e) L'Arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore. f) Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso

la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto e).

È offerto pure il nuovo Servizio di Perizia contrattuale: a) Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un Perito o di un Esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti. b) La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento. c) La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di 10 giorni. d) La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento. e) Il Perito o l'Esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare. f) La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla nomina del Perito o Esperto, fatte salve eventuali motivazioni o cause di forza maggiore come documentate dal Consulente nella comunicazione di slittamento dei termini di deposito. g) La perizia è trasmessa all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. La Segreteria, entro 10 giorni, comunica alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Il Consiglio arbitrale liquida le spese del procedimento peritale in base al Tariffario allegato al Regolamento. h) Il versamento delle spese del procedimento peritale, a carico delle parti del procedimento arbitrale, costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte e per l'acquisizione della perizia agli atti del procedimento arbitrale.

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano ha predisposto un elenco di arbitri di elevato livello e dotati di requisiti di competenza, indipendenza ed onorabilità con indicazione della specializzazione di ciascuno di essi, che svolgono professioni protette e che, se richiesti, potrebbero anche essere nominati periti nell'ambito del servizio di perizia contrattuale. Gli arbitri compresi nell'elenco pubblicato sulla pagina Arbitrato del sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano hanno per la maggior parte partecipato ai seminari di formazione organizzati dal Consiglio della Camera arbitrale in collaborazione con l'Università di Cagliari, il Collegio dei Notai, l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Ordine degli Ingegneri. Il Consiglio della Camera Arbitrale può operare la nomina anche al di fuori del proprio Elenco in caso di materia altamente specialistica ovvero di mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Elenco in relazione all'oggetto dell'Arbitrato.

La Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano offre infine anche i nuovi servizi di Arbitrato Internazionale, Arbitrato d'urgenza, Procedura accelerata e Arbitrato on line.

Ci si augura che le modifiche apportate, i nuovi servizi offerti anche nell'ambito dell'arbitrato ad hoc, la creazione di un elenco di arbitri selezionati e già esperti nell'ambito dell'arbitrato amministrato, la possibilità di esperire l'arbitrato on line e comunque di svolgere udienze a distanza, l'arbitrato accelerato, il contenimento dei costi e la introduzione dell'arbitrato internazionale siano tutte opzioni che possano indurre a preferire l'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria e che quindi la recente pubblicazione del Nuovo Regolamento spinga le associazioni di categoria a promuovere

lo strumento dell'arbitrato che fino ad oggi ha avuto ben poco impulso in Italia, specie nel Sud e nelle isole dove la giustizia statale funziona peggio eppure l'arbitrato ha più difficoltà a decollare.

7. L'arbitrato simulato.

Il presente seminario è rivolto principalmente ai professionisti che hanno esperienza in arbitrato, come arbitri o come consulenti delle parti ed a coloro che hanno frequentato un corso specifico in materia. Esperienze e conoscenze pregresse sono fondamentali per seguire al meglio i lavori e per partecipare alle esercitazioni, mettendosi alla prova e sperimentando in concreto le fasi del procedimento al fine di calarsi nei diversi ruoli dei soggetti coinvolti in un arbitrato, confrontarsi con un ristretto numero di colleghi sulle problematiche da affrontare e poter testare in itinere le competenze pregresse grazie all'interazione con i docenti e gli altri partecipanti. I professionisti non esperti, dal loro canto, potranno apprendere attraverso l'arbitrato simulato le metodologie occorrenti per svolgere le funzioni di arbitro che comportano la stesura di memorie e discussioni orali nell'affrontare un caso giuridico davanti ad un collegio di arbitri e nel confrontarsi su tecniche di negoziazione, mettendo così in pratica le competenze acquisite durante gli anni di studio, simulando le sfide tipiche dei legali di parte: gestione del tempo, responsabilità e organizzazione.

Nell'ambito della simulazione dell'arbitrato il collegio arbitrale, composto dal Presidente già indicato nel Programma e che sarà affiancato da due arbitri di sua scelta, indicherà preventivamente il caso concreto che vorrà trattare e che sarà tratto da un caso reale, preferibilmente, ma non necessariamente, di diritto societario, già sottoposto ad arbitrato e reso anonimo.

Le parti ed i difensori saranno scelti fra i partecipanti al seminario che vorranno proporre la loro candidatura e che saranno messi preventivamente al corrente del caso affinché possano predisporre gli atti processuali e la difesa.

Dopo la presentazione sintetica del caso sotto il profilo fattuale, sarà quindi simulata una udienza arbitrale con il collegio seduto al tavolo arbitrale e le parti ed i difensori negli scranni dall'altra parte del tavolo che illustreranno le loro tesi e le loro difese, nonché le questioni pregiudiziali e preliminari e le eventuali prove che vorranno sottoporre al collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà sulle questioni proposte previa discussione che avverrà alla presenza dei partecipanti al Seminario e quindi perverrà con le stesse modalità alla discussione ed alla stesura del lodo di cui darà lettura sintetica.

La dichiarata finalità della simulazione dell'arbitrato è quella di consentire ai partecipanti di acquisire le competenze per mettere in bozza un atto difensivo, decidere su quali leve ricusare un arbitro, scrivere un'ordinanza arbitrale e gestire un'udienza arbitrale.

Cagliari, 28 gennaio 2025.

Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

Il giusto processo arbitrale – Lectio Magistralis del Prof. Avv. Gabriele Racugno

Già professore ordinario di diritto commerciale dell'Università di Cagliari.

Svolge la professione di avvocato anche davanti alle giurisdizioni superiori e di consulente nel settore commerciale, bancario e fallimentare.

Ha ricoperto il ruolo di curatore in procedure concorsuali.

È stato Arbitro e Presidente di Collegi Arbitrali in arbitrati interni e internazionali ed è iscritto anche all'elenco degli arbitri per le procedure amministrate dalla Camera di Commercio di Cagliari - Oristano.

Ha ricoperto le cariche di Consigliere di amministrazione, Presidente di Collegio sindacale e Sindaco di varie società specie nel settore bancario.

Collabora a tutte le principali riviste giuridiche italiane nel settore del diritto commerciale. È Condirettore della rivista Giurisprudenza commerciale. È stato Presidente della AIDA-Sezione Sardegna. È autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche e di monografie (in tema di azienda, società di capitali, società cooperative, imprese pubbliche, procedure concorsuali, bilanci, privatizzazioni, controllo interno, internal dealing, impresa sociale, swap, affidamenti bancari e centrale dei rischi, contratto di assicurazione, indicatori della crisi d'impresa). È coautore, fra l'altro, del Manuale di diritto commerciale edito dalla Giappichelli, e del volume Il bilancio d'esercizio, edito nel 2018 dalla Giuffrè, nonché autore Voce "Finanziaria (società)", in Digesto 4, Disc. priv., sez. comm., VI, Torino (Utet ed.), 1991, e del volume, redatto con il Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano, dott. Angelo Mambriani, dal titolo Bilancio e libri sociali. Gruppi di società, nella collana diretta da R. Rordorf.

Attualmente ha in corso, con la Zanichelli, la collaborazione ad un Commentario dedicato al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Ha partecipato, con interventi e comunicazioni, a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali.

Ha svolto il ruolo di Presidente di Commissione per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e componente di Commissioni d'esame per avvocato.

È diplomato in lingua e letteratura tedesca presso l'Università di Heidelberg e parla correttamente la lingua tedesca e quella francese.

Il giusto processo arbitrale

1. *Introduzione*

La inaccettabile durata del processo civile e il grave stato di disfunzione della giustizia civile italiana (ulteriormente complicato dalle recenti maldestre riforme) hanno sortito l'effetto di accendere un più vivo interesse nei confronti del fenomeno arbitrale, da sempre strumento principe per trovare una alternativa rispetto alla giustizia dello Stato. A prescindere dalla peculiare situazione del nostro Paese, ovunque negli ultimi anni l'istituto dell'arbitrato gode di un più largo interesse. In tale cornice, può cogliersi la rilevanza del tema, pressoché del tutto nuovo, del rapporto tra arbitrato e diritto ad un equo processo, quale garanzia sancita in via generale e sintetica dal paragrafo primo dell'art. 6 della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" del 4.11.1950 (il cui testo è stato da ultimo modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 15, STCE n. 213, in vigore dal 1.8.2021), d'ora innanzi CEDU, che recita:

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Disposizione questa sostanzialmente ripresa dall'art. 111 della Costituzione (con comma aggiunto ad opera della L. Cost. 23.11.1999, n. 2), che così dispone: *La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale, La legge ne assicura la ragionevole durata*.

* * *

In passato si è sostenuto che l'arbitrato non rientrasse tecnicamente nell'alveo applicativo dell'articolo in discussione, per una serie di ragioni. Innanzitutto, si è posto l'accento sul fatto che tanto la Convenzione quanto i suoi lavori preparatori non farebbero alcun cenno espresso all'istituto arbitrale; circostanza, questa, che confermerebbe l'indifferenza delle CEDU verso tale istituto. Inoltre, è stato sottolineato, sulla base di una interpretazione letterale e formalistica dell'articolo 6, da un lato, che la nozione di «tribunale costituito per legge» non ricomprenderebbe al suo interno i tribunali arbitrali, che sono organi che trovano il fondamento della loro istituzione in accordi predisposti da soggetti privati; dall'altro, che il riferimento alla pubblicità sia dell'udienza sia della pronuncia della sentenza difficilmente potrebbe riguardare le procedure arbitrali, che spesso risultano esser riservate e non culminano in decisioni rese pubblicamente.

Superate le problematiche di applicazione della Convenzione di Strasburgo e le condizioni di applicabilità delle garanzie sottese all'articolo 6 all'arbitrato, possiamo procedere nell'esame del tema affidato.

2. *Piano dell'indagine*

Il presente contributo è dedicato all'approfondimento del rapporto tra istituto arbitrale e diritto all'equo processo nel sistema di Strasburgo.

Con rifermento a quest'ultimo aspetto, vengono affrontate due principali questioni, ovvero:

a)-l'applicabilità dell'articolo 6 all'arbitrato e la configurazione della responsabilità di uno Stato parte della CEDU per violazione del *right to fair trial* commesse da privati nell'ambito di procedure arbitrali;
b)-la seconda è rivolta all'esame dell'apprezzabile contributo che la Corte Europea dei Diritti Umani ha apportato negli ultimi anni in merito alla definizione della relazione tra istituto arbitrale e diritto al giusto processo ex articolo 6 della CEDU.
Ritenuta l'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani all'arbitrato, la decisione del caso Beg ha consentito di configurare la responsabilità a carico di uno Stato parte della CEDU per violazioni del diritto al giusto processo commesse nel contesto di procedure arbitrali.
Le garanzie protette dall'art. 6 della CEDU concernono le seguenti situazioni giuridiche soggettive: il diritto di accesso ad un tribunale; il diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale; il diritto a presentare un ricorso; il diritto alla pubblicità dell'udienza e della pronuncia della decisione; il diritto ad essere ascoltati; il diritto ad un equo trattamento ispirato al principio della uguaglianza delle armi; il diritto ad ottenere una pronuncia motivata; il diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole; il diritto di proporre ricorso contro una decisione innanzi ad un organo giudiziario superiore.

3. *Il caso Beg*

A questo punto è opportuno ricordare, in merito al rapporto *tra il giusto processo e l'arbitrato*, il caso "Beg s.p.a contro Italia", da cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20.5.2021, che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6, comma 1, della CEDU, per non aver assicurato la protezione delle garanzie del giusto processo nell'ambito del procedimento arbitrale.
La causa concerne in particolare l'asserita iniquità del procedimento di arbitrato volontario, in particolare l'asserito difetto di imparzialità di uno degli arbitri che avevano pronunciato un lodo arbitrale, nonostante gli arbitri fossero stati invitati a comunicare per iscritto qualsiasi potenziale conflitto di interesse.
La decisione della Corte rileva l'obbligo degli arbitri ad indicare, nella loro dichiarazione scritta, qualsiasi rapporto con le parti o con il loro difensore che avrebbe potuto incidere sulla loro indipendenza e la loro imparzialità, e qualsiasi interesse personale o economico diretto o indiretto, per l'oggetto della controversia.
Obbligo, questo, che secondo la Corte, nella complessa fattispecie sottoposta al suo esame, risultava disatteso, con conseguente violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "per difetto di oggettiva imparzialità di un arbitro, dirigente e difensore dell'entità capogruppo della società avversaria della ricorrente nel procedimento civile connesso, in assenza di rinuncia inequivocabile della ricorrente al diritto alla determinazione della controversia da parte di un organo imparziale in un procedimento di arbitrato volontario".
Il soddisfacimento del requisito dell'imparzialità deve essere valutato secondo un criterio soggettivo e uno oggettivo. Nella fattispecie, non supera il test di imparzialità oggettiva l'arbitro che ha in precedenza ricoperto incarichi di vicepresidenza e ha svolto attività difensiva per la società che è ora parte nel giudizio arbitrale. *Infatti, l'arbitro non deve solo essere imparziale ma anche apparire come tale*.

3.1. *Il contesto fattuale*

Beg s.p.a., ricorrente, società italiana che opera nel settore della costruzione e della gestione di centrali idroelettriche e dell'installazione di impianti di energia rinnovabile, ha adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo presentando un ricorso contro la Repubblica Italiana, per asserita iniquità del procedimento di arbitrato volontario (deferito alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma – "CAR"): in particolare, per asserito *difetto di imparzialità* di uno degli

arbitri che avevano pronunziato il lodo arbitrale tra la società ricorrente e l'Enel Power s.p.a., società italiana, che nominava quale suo arbitro N.I.: all'epoca N.I. era Vice-presidente dell'ENEL e componente del Consiglio di amministrazione. Beg s.p.a. nominava quale suo arbitro G.G.
La CAR inviava quindi una comunicazione agli arbitri per informarli della loro nomina, invitandoli a comunicare per iscritto qualsiasi potenziale conflitto di interesse. La dichiarazione di accettazione fornita da N.I. non menzionava esplicitamente l'assenza di conflitto di interesse. Ne conseguiva successivamente un'istanza di ricusazione di N.I. da parte di Beg per i ruoli dallo stesso svolti in ENEL e in Enel Power, a cui seguiva, peraltro, pressoché contestualmente, la trasmissione dell'intero testo del lodo da parte del Presidente del Collegio arbitrale, con invito ai due arbitri N.I. e G.G. di procedere alla sottoscrizione.
G.G., asseritamente ignaro del fatto che il lodo fosse stato nel frattempo depositato, aveva trasmesso il proprio motivato dissenso alla CAR, e aveva contestato in esso lo svolgimento delle fasi finali del procedimento arbitrale. Aveva rinviato al fatto che era stato violato il principio della collegialità; aveva inoltre lamentato il fatto che non fosse stato svolto alcun dibattito collegiale, e la mancata presenza di una segretaria durante la riunione. Quest'ultima circostanza lo aveva condotto a ritenere che la riunione non fosse stata indetta per adottare la decisione, ma che fosse un'informale adunanza del collegio. Secondo la ricorrente Beg, il fatto che il verbale della riunione indicasse che gli arbitri avevano affidato al Presidente il compito di redigere il lodo non dimostrava nulla, in quanto esso era stato redatto qualche tempo dopo la riunione.
La CAR rigettò l'istanza di ricusazione di N.I., in quanto i rilievi presentati dalla ricorrente Beg erano stati depositati tardivamente e il lodo era già diventato vincolante tra le parti, ai sensi dell'articolo 823 c.p.c., e, quindi, esecutivo, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., mediante decisione del Tribunale di Roma, che rigetta l'istanza di ricusazione di N.I. presentata da Beg in quanto tardivamente depositata. Quale ulteriore motivo di rigetto il Tribunale rinviò al fatto che, nell'ambito in cui operavano le parti della controversia, era alquanto improbabile che non fossero a conoscenza delle attività professionali di N.I.

3.2. *La decisione della Corte*

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, al fine di accertare se un tribunale possa essere considerato "imparziale" ai fini dell'articolo 6 § 1, si deve tenere conto, inter alia, delle modalità di nomina dei suoi membri e della durata del loro mandato, dell'esistenza di garanzie dalle pressioni esterne e della questione di sapere se esso presenta un'apparenza di indipendenza. Il tribunale o il membro di un tribunale deve essere indipendente dall'Esecutivo, dal Parlamento, ma anche dalle parti. Al fine di determinare se un tribunale possa essere considerato indipendente come esige l'articolo 6, possono avere importanza anche le apparenze.
L'imparzialità denota normalmente l'assenza di pregiudizi o di parzialità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'articolo 6 § 1 l'esistenza dell'imparzialità deve essere determinata sulla base di un criterio soggettivo, vale a dire, sulla base delle convinzioni personali e del comportamento di un particolare giudice, accertando se egli abbia dimostrato particolari pregiudizi o parzialità in un determinato caso, e anche secondo un criterio oggettivo, vale a dire, stabilendo se il tribunale abbia offerto, in particolare mediante la sua composizione, garanzie sufficienti a escludere qualsiasi legittimo dubbio in ordine alla sua imparzialità.
Per concludere, vista la carica rivestita da N.I. di Vice-Presidente e componente del Consiglio di amministrazione dell'ENEL tra il 1995 e il 1996 e il suo ruolo di avvocato dell'ENEL in almeno una vertenza che si era sovrapposta al procedimento arbitrale, la Corte ritiene che l'imparzialità di N.I. potesse essere, o almeno apparire, suscettibile di dubbi e che i timori della ricorrente a tale riguardo possano essere considerati ragionevoli e oggettivamente giustificati.

Vi è conseguentemente stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, da cui discende la responsabilità dello Stato Italia di un suo comportamento innanzi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per aver violato, non esercitando un potere di controllo adeguato in relazione a detta procedura, né annullando un lodo arbitrale adottato in difformità dell'articolo 6 della Convenzione.

4. *Il quadro giuridico pertinente*

Articolo 51 – Astensione del giudice

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (...)"

Articolo 815 – Ricusazione degli arbitri

"Un arbitro può essere ricusato:

1. se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2. se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5. se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
6. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

   Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina".

6-*bis* se sussistono altre gravi ragioni di convenienza tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.

Art. 813 – Accettazione degli arbitri

L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione,

la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione della scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis.

5. *Arbitrato e giudizio ordinario*

In merito alla natura del fenomeno arbitrale ed al suo rapporto con i procedimenti ordinari di giurisdizione, è evidente che l'interesse sempre più crescente verso questo fenomeno risiede nel fatto che l'arbitrato, garantendo una maggiore celerità delle procedure e fondandosi sull'autonomia delle parti, costituisce una alternativa – valida, e sempre maggiormente utilizzata – rispetto alla giurisdizione offerta dagli organi dello Stato.

In linea di massima, siffatta tendenza trova la sua giustificazione in due ordini di ragioni.

Da un canto, i tempi della giustizia ordinaria, essendo non di rado caratterizzati da eccessiva lunghezza, sono in grado di produrre effetti particolarmente negativi sulla salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive individuali.

Dall'altro, in un contesto socio-economico quale quello attuale, permeato dalla globalizzazione dei mercati, e, dunque, da tempi sempre più rapidi e serrati per la conclusione di contratti di natura transnazionale e la realizzazione di scambi commerciali internazionali, l'esigenza di velocizzazione della risoluzione delle controversie si presenta una necessità di non poco rilievo.

Tuttavia, la tendenza a preferire l'arbitrato rispetto alla giurisdizione ordinaria, se, per un verso, può teoricamente soddisfare questa esigenza, per altro verso può recare con sé complesse problematiche giuridiche, in merito, in particolare, all'esercizio (ed alla limitazione) del diritto all'equo processo nell'ambito delle procedure arbitrali. Nella delicata attività di bilanciamento tra la necessità di velocizzare la composizione delle controversie e quella di tutelare detto diritto, non si può tuttavia non tenere conto delle differenze tra le procedure arbitrali e quelle ordinarie: le prime sono fondate su una clausola arbitrale o un compromesso arbitrale e sono finalizzate ad ottenere giustizia in tempi rapidi e a soddisfare gli interessi dei privati attraverso la predisposizione di processi; le seconde, invece, sono basate sul potere statale, ed hanno come principale obiettivo quello di consentire ad un giudice naturale precostituito per legge di risolvere le controversie tra privati, applicando la normativa dello Stato che rappresenta. Siffatte differenze fanno sì che sia impossibile pretendere *sic et simpliciter* che le garanzie processuali previste per le procedure arbitrali siano identiche a quelle offerte dalle giurisdizioni ordinarie. Questa pretesa sarebbe, infatti, contraria allo spirito dell'arbitrato, snaturandolo di fatto nella sua sostanza e nella sua funzione. Peraltro, l'autonomia delle parti nel contesto arbitrale non può essere spinta al punto tale da pregiudicare l'essenza stessa del diritto al giusto processo. Solo assumendo come punto di partenza delle nostre riflessioni la rilevanza di queste differenze è, dunque, possibile comprendere (e, soprattutto, valorizzare) l'importante ruolo che il diritto internazionale dei diritti umani è chiamato a svolgere nel settore dell'arbitrato.

6. *Il limite della volontarietà nell'arbitrato ricavabile dall'art. 24 Cost.*

L'art. 24, comma 1, Cost. non soltanto legittima il potere delle parti di disporre dell'azione in senso negativo, scegliendo di deferire le controversie ad arbitri nell'esercizio della loro autonomia, ma pone anche un implicito e perentorio limite: *la scelta deve essere volontaria.*

L'esclusione pattizia del diritto di azione giudiziale, uno dei diritti inviolabili, può infatti avvenire soltanto su base volontaria: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

Proprio in tema di arbitrato la Corte Costituzionale ha dovuto ribadirlo, anche di recente, di fronte a fattispecie di arbitrato obbligatorio. Al riguardo la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare *l'illegittimità delle norme che lo prevedono*, con l'effetto che il ricorso all'arbitrato non deve essere ritenuto obbligatorio ma *rimesso alla volontà delle parti*, che possono, anche unilateralmente, derogare alla competenza arbitrale.

Mentre è chiaro che la volontarietà non sussiste di fronte ad un arbitrato obbligatorio per legge, si è discusso se essa non sussista anche in caso di posizioni monopolistiche di fronte alle quali la controparte non ha altra alternativa che accettare la clausola compromissoria.
L'ipotesi tipica è quella dell'atleta che per partecipare ad una competizione sportiva sia di fatto obbligato, al momento dell'iscrizione, a sottoscrivere una clausola compromissoria che devolve ad arbitri – ad esempio al CAS di Losanna – le eventuali controversie; o sia obbligato, ancor prima, ad accettare una clausola compromissoria per potere essere ammesso alla federazione sportiva di categoria, condizione necessaria per poter esercitare l'attività sportiva come professionista.
Le organizzazioni sportive (federazioni nazionali ed internazionali di categoria, in particolare), operando in una posizione sostanzialmente monopolistica, sono in grado di imporre ai propri atleti condizioni non concordate con quest'ultimi, come, ad esempio, la sottoposizione delle controversie tra essi intercorse a tribunali arbitrali. D'altro canto, gli atleti medesimi, trovandosi in una situazione di significativa debolezza e soggezione, sovente non possono far altro che accettare dette condizioni.
È chiaro che le ipotesi appena descritte non rappresentano esempi di arbitrato obbligatorio per legge che non rispettano il limite della volontarietà imposto dall'art. 24, comma 1, Cost., che impone la volontarietà della rinuncia alla giurisdizione statale.
La convenzione di arbitrato ha fondamentalmente tra i suoi elementi l'accordo (volontario) delle parti; in base all'art. 24, comma 1, Cost., la rinuncia alla giurisdizione statale – ciò che l'arbitrato determina – deve necessariamente essere volontaria.

7. *Conclusioni*

Dall'analisi del presente lavoro, è possibile rilevare che nel sistema della Convenzione di Strasburgo, la tutela dei diritti umani – e, segnatamente, del diritto all'equo processo sancito dall'articolo 6 – ha gradualmente assunto (e rivestirà ancor di più in futuro) un ruolo significativo nel contesto dell'arbitrato.
Da un lato, l'evoluzione del mondo moderno, la velocizzazione degli scambi commerciali internazionali, così come l'esigenza di composizione delle controversie in tempi brevi ai fini di una maggiore certezza del diritto, hanno reso possibile (e necessario) un significativo potenziamento dell'istituto arbitrale. Dall'altro, non si può negare che la CEDU è in grado di rappresentare uno strumento importante per salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive che possono essere esposte a rischio nel corso delle procedure arbitrali.

* * *

Una particolare attenzione va rivolta alla figura dell'*Arbitro di parte*, bilanciato tra l'interesse della parte a designare un soggetto di suo gradimento e l'osservanza di quest'ultimo del canone dell'indipendenza ritenuto il requisito che connota la funzione alla quale è preposto.
L'arbitro di parte deve corrispondere la fiducia a lui riposta: non può ignorarla.
Ciononostante, è tenuto a sostenere solo le "giuste ragioni della parte che lo ha nominato" per non comprometterne la sua figura di persona stimata e di moralità non attaccabile.
L'arbitro di parte deve cercare di insistere, nel caso in cui si propenda di non tenerla, nella fissazione della Camera di consiglio preparatoria della decisione per evitare la pratica, oggi di moda, secondo cui il Presidente prepara una bozza di lodo che poi presenta ai colleghi per le loro osservazioni.

Nota bibliografica.

C. CONSOLO, *L'equo processo arbitrale nel quadro dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, 453.
G. IMPAGNATIELLO, *Il giusto processo arbitrale*, in *Trattato di diritto dell'arbitrato* diretto da Daniele Mantucci, vol. I, Napoli, 2019.

A.M. MARZOCCO, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata processuale e convenzione di arbitrato*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 2021, 321.
M. NINO, *Il rapporto tra arbitrato e diritto al giusto processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: quali risultati e quali prospettive?*, *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, 756.
F. RAGNO, *Il giusto processo nell'arbitrato commerciale internazionale: gli orientamenti della giurisprudenza italiana*, Napoli, 2021.
S. PINI, *Il giusto processo e l'arbitrato: il caso beg della CEDU*, in *Giurisprudenza arbitrale*, 2021, 253.

Arbitrato o giustizia ordinaria: qual'è la più conveniente? - Relazione dell'avv. Enrico Maria Meloni

L'Avv. Enrico Maria Meloni, Avvocato Cassazionista, è Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e Vicepresidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano

ARBITRATO O GIUSTIZIA ORDINARIA: QUALE È PIÙ CONVENIENTE?

*

1. PREMESSA

Ponendomi in una ideale progressione delle considerazioni che ha anticipato nel porgere i saluti e che debbono essere considerate le premesse di quanto andrò a dire, l'obiettivo del mio intervento è quello di mettere a confronto Arbitrato e Giustizia Ordinaria per cercare di capire, sulla base di dati obiettivi, ove disponibili, nonché di considerazioni e proiezioni logicamente argomentabili sulla base dell'esperienza professionale, quale dei due sistemi sia in concreto più conveniente; se l'uno sia sempre più conveniente rispetto all'altro o se tale convenienza possa variare anche in funzione di alcune caratteristiche della concreta controversia da devolvere al giudizio ordinario o arbitrale.

* * *

2. Studio dal titolo "*Arbitrato e giustizia ordinaria: convenienza economica comparata*" della SDA Bocconi School of Management.

A tale fine, ho ampiamente utilizzato e sono tributario dello studio dal titolo "*Arbitrato e giustizia ordinaria: convenienza economica comparata*", elaborato dalla SDA Bocconi School of Management di Milano, in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano (CAM), concluso nel 2024. Ricerca consistente in un'analisi comparata della procedura arbitrale rispetto al procedimento ordinario giudiziario.

La Camera Arbitrale di Milano (CAM) è nata nel 1985, ed è la prima istituzione ad aver introdotto in Italia i servizi di risoluzione alternativa delle controversie e la cultura dell'ADR (Alternative Dispute Resolution). Consiste in un'azienda interamente partecipata dall'ente pubblico Camera di

commercio di Milano Monza Brianza Lodi e, come ben potete immaginare, ha maturato una esperienza nel settore delle ADR di primaria importanza a livello nazionale e internazionale.

La missione della CAM è coincidente con quella della nostra CAMERA ARBITRALE. Pertanto, le panoramica e le informazioni che possono trarsi dalla citata ricerca possono essere molto utili per gli obiettivi che qui ci interessano.

Tuttavia, il quadro di riferimento non è perfettamente coincidente con il nostro, perché sussistono evidenti ed enormi differenze di sviluppo economico e imprenditoriale dell'ambiente in cui la CAM opera rispetto al nostro.

Anche i costi della CAM sembrerebbero di parecchio superiori rispetto a quelli applicati dalla nostra CAMERA ARBITRALE, sulla base dei tariffari allegati al Regolamento.

Ciò non di meno, le considerazioni contenute in tale ricerca rappresentano degli utilissimi spunti di riflessione per cercare di intavolare una comparazione dell'Arbitrato e della Giustizia Ordinaria anche nel nostro sistema, tenuto conto della nostra realtà, dei costi della nostra Camera Arbitrare e di alcune caratteristiche che sono intrinseche all'Arbitrato, in virtù delle quali tale strumento si rivela molto appetibile.

Ogni qualvolta saranno utilizzati contenuti che siano tratti dalla suddetta ricerca, si avrà cura di evidenziarlo.

* * *

3. L'Arbitrato

Nel condurre detto raffronto, cercherò di essere il più schematico ed essenziale possibile.

Posto che, come premesso in sede di saluti, l'Arbitrato rappresenta il naturale sbocco alternativo alla giurisdizione ordinaria per la trattazione della controversia che sia rimasta irrisolta nonostante il tentativo di conciliazione in sede di mediazione o di negoziazione assistita, prima di arrivare al raffronto che ci interessa, cerchiamo di focalizzare il concetto di Arbitrato.

Secondo una definizione che è tratta dalla citata ricerca commissionata dalla CAM, che ha il dono della chiarezza e della sintesi, l'Arbitrato è uno strumento per la risoluzione dei conflitti attraverso il quale le parti, con un atto di autonomia negoziale (clausola, compromesso), decidono di devolvere ad uno o più soggetti (arbitro o collegio arbitrale) la decisione (che prenderà il nome di lodo) della controversia tra loro insorta.

L'analisi di natura tecnica della clausola arbitrale e del compromesso, così come delle altre molteplici questioni di natura tecnico-giuridica insite nel tema dell'Arbitrato è affidata ad altri relatori.

Ciò che qui ci interessa capire è quali siano i vantaggi dell'arbitrato. Pertanto, anzitutto è essenziale capire quanto costa un arbitrato.

* * *

4. I vantaggi dell'Arbitrato

Fra i vantaggi dell'Arbitrato, ci sono certamente flessibilità dello strumento, competenza tecnica degli arbitri, rapidità nei tempi di definizione della controversia, efficacia della decisione, costi e riservatezza, senza rinunciare alla neutralità dell'organo giudicante.

Esaminando più da vicino tali vantaggi, molto brevemente si può osservare quanto segue:

- **Flessibilità**: le parti possono, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell'arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere la controversia;
- **Competenza tecnica**: la Camera Arbitrale provvede alla nomina di arbitri esperti nella materia oggetto della lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale;
- **Neutralità**: la Camera Arbitrale garantisce e verifica costantemente l'indipendenza e

l'imparzialità degli arbitri, affinché gli stessi, come meglio chiarito nell'apposita trattazione dell'argomento, non solo siano sempre terzi, neutrali e imparziali, ma appaino inequivocabilmente anche tali;

Rapidità: i tempi necessari per la definizione del procedimento arbitrale sono particolarmente contenuti. Il regolamento della Camera Arbitrale prevede un termine massimo di durata di 180 giorni. Sono ovviamente possibili delle proroghe, tuttavia, l'esperienza anche diretta maturata nel corso di arbitrati ad hoc consente di poter affermare che i procedimenti arbitrali si concludono mediamente nell'arco di un anno o poco più dalla loro instaurazione. La Camera Arbitrale di Milano, nello studio già citato, riferisce una durata media dei procedimenti pari a circa 12 mesi, totalmente in linea con quanto riferito;

Efficacia: l'efficacia del lodo corrisponde a quella di una sentenza. Peraltro, la Camera Arbitrale effettua un controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione. Aggiungasi che il lodo è una decisione la cui impugnazione è circoscritta a specifici motivi, per cui la stabilità della decisione arbitrale è paragonabile a quella di una sentenza di secondo grado;

Costi: tale profilo formerà oggetto di apposito approfondimento. Tuttavia, può anticiparsi sin d'ora che il Regolamento Camera Arbitrale prevede in un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili;

Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti per Regolamento a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.

* * *

5. Quanto costa l'Arbitrato

Come anticipato, l'Arbitrato è sempre stato guardato con un certo grado di diffidenza dagli utenti (privati o imprenditori), ma anche dagli avvocati e in genere dai professionisti che assistono gli operatori economici, in ragione dei costi della procedura, ritenuti eccessivi e adatti solo alle controversie di più alto livello, come valori e interessi in discussione, perché interessata a fruire dei notevoli vantaggi sopra ricordati, ma tendenzialmente meno sensibili al problema dell'onerosità della procedura.

In realtà, l'Arbitrato amministrato costituisce una validissima risposta alla problematica della supposta "eccessiva onerosità" dell'Arbitrato. Difatti, la Camera Arbitrale ha previsto una Tariffa allegata al Regolamento e pubblicata sul sito istituzionale[1], costruita per scaglioni, in ragione del valore della controversia devoluta al giudizio arbitrale, che consente di conoscere anticipatamente il costo della procedura. Costi che, come vedremo con alcuni esempi, sono tutt'altro che esorbitati, bensì paragonabili a quelli occorrenti per adire la giustizia ordinaria.

Più precisamente, la Tariffa del Servizio Arbitrale (Allegato 1 del Regolamento) indica anzitutto i **Diritti di Avvio del Procedimento** che risultano particolarmente contenuti ed ammontano a € 100,00 + I.V.A. a carico della parte che attiva la procedura.

Sono altresì previsti anche i **Diritti per sola nomina Arbitro Unico / Collegio arbitrale**, pari a € 100,00 + I.V.A., dovuti nel caso di istanza di nomina Arbitro / Collegio, allorché alla Camera Arbitrale non è richiesto di amministrare l'intera procedura arbitrale, ma il solo servizio di nomina dell'organo giudicante.

La Tariffe contiene poi due tabelle. La prima delle quali dedicata agli Onorari Arbitrali e concepita con importi compresi tra un minimo e un massimo, crescenti in funzione a scaglioni di valore dell'affare e in funzione della composizione monocratica o collegale dell'organo arbitrale, come segue:

1 https://www.caor.camcom.it/tutela-impresa-e-mercato/risoluzione-delle-controversie/arbitrato

ONORARI ARBITRALI **Valore della Lite**	**Arbitro Unico (otre IVA e CP)**	**Collegio Arbitrale (oltre IVA e CP)**
fino a € 50.000,00	da € 800 a € 2.400	da € 1.800 a € 5.500
da € 50.001 a € 100.000	da € 2.400 a € 4.000	da € 5.500 a € 10.000
da € 100.001 a € 250.000	da € 4.000 a € 6.500	da € 10.000 a € 20.000
da € 250.001 a € 500.000	da € 6.500 a € 15.000	da € 20.000 a € 40.000
da € 500.001 a € 1.000.000	da € 15.000 a € 22.000	da € 40.000 a € 60.000
da € 1.000.001 a € 2.500.000	da € 22.000 a € 35.000	da € 60.000 a € 95.000
da € 2.500.001 a € 5.000.000	da € 35.000 a € 60.000	da € 95.000 a € 125.000
da € 5.000.001 a € 10.000.000	da € 60.000 a € 80.000	da € 125.000 a € 190.000
da € 10.000.001 a € 25.000.000	da € 80.000 a € 100.000	da € 190.000 a € 250.000
oltre € 25.000.000	€ 100.000 + 0,5% sull'eccedenza	€ 200.000 + 0,5% sull'eccedenza

Nell'applicazione della Tabella deve tenersi conto delle indicazioni contenuto nello stesso Allegati secondo le quali:

- gli importi, in caso di Collegio arbitrale, sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti e che si intendono al netto di Iva ed ogni altro onere di legge;
- il valore economico della controversia, ai fini della liquidazione, viene stimato sulla base di quanto previsto dal Regolamento;
- nei casi di Collegio arbitrale, al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno;
- nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento, il Lodo arbitrale determini una ripartizione dei costi del procedimento per un ammontare inferiore a quanto già versato dalle parti, la Camera Arbitrale procederà al rimborso della quota in eccedenza versata.

* * *

La seconda Tabella, sempre concepita per scaglioni di valore e con importi compresi tra un minimo e un massimo, indica l'entità dei Diritti per Spese Generali di Segreteria e Assistenza Amministrativa, dovuti dalla parti in solido in relazione ai servizi di gestione della lite garantite dalla Camera Arbitrale ed è la seguente:

DIRITTI PER SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa, a carico solidale delle parti, sono così calcolate: **Valore della lite**	**Spese generali**
fino a 50.000,00	da 400 a 625
da 50.001 a 100.000	da 625 a 1.250
da 100.001 a 250.000	da 1.250 a 3.125
da 250.001 a 500.000	da 3.125 a 4.125
da 500.001 a 1.000.000	da 4.125 a 6.125
da 1.000.001 a 2.500.000	da 6.125 a 12.125
da € 2.500.001 a € 5.000.000	15.000
da 5.000.001 a 10.000.000	20.000
da 10.00.001 a 25.000.000	27.000
oltre 25.000.000	27.000 + 0,05% sull'eccedenza di euro 25.000.000.

Lo stesso Allegato precisa che:

- il Consiglio Arbitrale, nel tenere conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza, può incrementare o ridurre l'entità dei diritti e degli onorari sino ad un massimo del 30% del relativo scaglione di riferimento;
- qualora la controversia sia di valore indeterminabile i diritti e gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 50.000 a 100.000 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se la controversia risulti di straordinaria importanza o particolare complessità;
- altre spese (posta, fax, copie, ecc.): rimborso a piè di lista;
- i diritti indicati nella Tabella si intendono al netto di IVA, se dovuta, e oneri accessori;
- per gli Arbitrati internazionali, tutti gli importi previsti sono aumentati di un terzo;
- per l'Arbitrato d'urgenza e la Procedura accelerata gli onorari saranno congruamente ridotti in relazione alla minore attività svolta;
- per l'Arbitrato on line, fermi restando gli onorari per gli Arbitri, i diritti camerali potranno essere ridotti fino ad un terzo con riguardo ai minori servizi offerti dalla camera arbitrale.

Ne discende che, alla luce delle indicazioni contenute nella riportata Tariffa è abbastanza agevole prevedere quali saranno i costi complessivi dell'intera procedura arbitrale e, di conseguenza, quelli a carico di ciascuna parte interessata.

* * *

6. Costo dell'Arbitrato: alcuni esempi

Sulla base delle informazioni contenute nella Tariffa illustrata nel precedente paragrafo è possibile sviluppare degli esempi su quelli che possono essere i costi complessivi di un arbitrato, per poi effettuare un raffronto con un parallelo procedimento del medesimo valore davanti alla giurisdizione ordinaria.

Considerato l'ambiente economico nel quale siamo inseriti e operiamo abitualmente, ho ritenute appropriato prendere a riferimento controversie di valore medio-basso. Ossia, un primo esempio sviluppato con riferimento a controversie di valore fino a € 50.000,00; un secondo esempio, con riferimento a controversie di valore compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00. In tale scelta confortato, per un verso dell'esperienza diretta e per altro anche dalle risultanze della già ricordata dalla SDA Bocconi School of Management di Milano, dalla quale è emerso che, nonostante i casi esaminati siano quelli trattati dalla CAM tra il 2019 e 2021, ovvero provenienti da un ambiente economico di riferimento decisamente più dinamico e sviluppato del nostro, nel maggior numero di casi, il valore delle controversie si concentra attorno all'intervallo tra 52.000 e 260.000 euro.

Inoltre, ho ritenuto appropriato riferirmi al caso di organo arbitrale monocratico, ossia all'ipotesi di Arbitro Unico, la quale, oltre ad essere omogenea a quella dell'organo della giurisdizione ordinaria, la cui composizione è monocratica, risulta appropriata in relazione al valore non particolarmente elevato della controversia trattata e atta a consentire un significativo risparmio di spesa.

I° ESEMPIO:

Arbitro Unico	**Spese Camera Arbitrale**
Valore fino a € 50.000,00	domanda di arbitrato € 100,00 +IVA
	da € 400 a € 625 (media € 512,50)
	Onorari Arbitro Unico
	da € 800 a € 2.400 (media € 1.800,00)

Ne discende un costo medio complessivo della procedura, comprensivo di spese di avvio, pari a € 2.412.50 (oltre IVA e CPA, ove dovuta).

Con la conseguenza che il costo medio della procedura per ciascuna parte si attesta intorno a

€ 1.200,00 circa (oltre IVA e CPA, ove dovuta).

II° ESEMPIO:

Arbitro Unico **Spese Camera Arbitrale**

Valore compreso tra € 50k e € 100k domanda di arbitrato € 100,00 +IVA

da € 625 a € 1.250 (media € 937,50)

Onorari Arbitro Unico

da € 2.400 a € 4.000 (media € 3.200,00)

Ne discende un costo medio complessivo della procedura, comprensivo di spese di avvio, pari a € 4.237.50 (oltre IVA e CPA, ove dovuta).

Con la conseguenza che il costo medio della procedura per ciascuna parte si attesta intorno a € 2.120,00 circa (oltre IVA e CPA, ove dovuta).

In entrambi casi, a detti costi potrebbero sommarsi gli oneri, comunque marginali, per non dire irrisori, relativi a spese postali etc., quantificati dalla Segreteria a rimborso a piè di lista.

* * *

7. Costo dell'Arbitrato: confronto con il Contributo Unificato

Se passiamo a raffrontare gli oneri che è necessario sostenere per il giudizio arbitrale, secondo i precedenti esempi, con gli oneri del contributo unificato dovuto in relazione all'instaurazione di un giudizio ordinario in relazione ad una controversia di pari valore, allo scopo di rendere omogeneo il paragone, dobbiamo anzitutto tenere conto di una indicazione che deriva dalla natura propria del procedimento arbitrare rispetto al giudizio ordinario, debitamente messa in evidenza anche nella citata ricerca svolta su incarico della CAMERA ARBITRALE DI MILANO, ossia che il Lodo arbitrale garantisce una stabilità ed un'efficacia della decisione paragonabile a quella della sentenza di secondo grado, essendo impugnabile per una limitata serie di motivi previsti dall'art. 829 c.p.c.

Per tale ragione si ritiene ragionevole e congruo paragonare i costi complessivi dell'arbitrato con la somma dei costi del C.U. dovuto per il primo e per il secondo grado, come di seguito riportati:

Valore della controversia	C.U. I° grado	C.U. II° grado	Totale
da € 5.200 a € 26.000,00	**237,00**	**355,50**	**592,50**
da € 26.001,00 a € 52.000,00	**518,00**	**777,00**	**1.295,00**
da € 52.001,00 a € 260 k	**759,00**	**1.138,50**	**1.897.50**

Oltre 27,00 forfettario, sia per il I° che per il II° grado, per un totale di € 54,00.

Ne discende che il costo medio della procedura ripartito per ciascuna parte si attesterebbe, rispettivamente, in € **323,25** per il primo scaglione, € **674,50**, per il secondo e in € **975,75** per il terzo scaglione.

Inserendo nello schema il raffronto diretto fra gli ipotetici costi di arbitrato per ciascuna parte e i costi per contributo unificato ciascuna parte in riferimento agli scaglioni di valore presi in considerazione, otteniamo i seguenti risultati:

Valore della controversia	Costo medio Arbitrato	Costo C.U. I° e II° grado
da € 5.200 a € 26.000,00	€ **1.200,00 ca.** (oltre IVA e CPA)	€ **323,25**
da € 26.001,00 a € 50.000,00	€ **1.200,00 ca.** (oltre IVA e CPA)	€ **674,50**
da € 50.001,00 a € 100.000,00	€ **2.120,00 ca.** (oltre IVA e CPA)	€ **975,75**

* * *

Dal raffronto condotto sulla scorta della comparazione dei soli costi dell'una e dell'altra procedura si

ricava che in termini assoluti l'arbitrato è tendenzialmente un po' più costoso del giudizio ordinario. Tale differenza risulta più marcata in riferimento allo scaglione di valore più basso.

Tuttavia, il raffronto limitato al solo profilo dei costi, senza tenere conto degli altri vantaggi offerti dalla procedura arbitrale e, in particolare, della particolare brevità dei tempi occorrenti alla definizione del giudizio arbitrale rispetto alla giustizia ordinaria, appare limitativo e privo di reale prospettiva.

Secondo la ricordata ricerca effettuata su incarico della CAMERA ARBITRALE DI MILANO, l'arbitrato risulta essere molto più rapido e più conveniente di una causa civile ordinaria.

Lo studio dei ben 350 procedimenti gestiti dalla CAM in un periodo compreso fra il 2019 e il 2021, ha consentito di stabilire che l'arbitrato termina in 307 giorni in media, rispetto ai 764 giorni medi di una causa civile di primo grado e di 597 giorni per l'Appello.

Pur non disponendo allo stato di dati statistici così puntuali in riferimento alla locale CAMERA ARBITRALE, sulla base dell'esperienza diretta maturata nell'ambito di arbitrati *ad hoc* e quella nell'ambito della giurisdizione ordinaria, davanti sia al Tribunale Ordinario di Cagliari che davanti a quelli di Oristano e di Lanusei, mentre ritengo prudentemente attendibile una stima della durata media del procedimento arbitrale intorno a un anno circa, reputo assolutamente ottimistica e non verosimile una stima della durata del procedimento davanti alla giurisdizione ordinaria di soli due anni, o poco più, per il primo grado e di poco più di un anno e mezzo per il secondo grado.

Tanto più che il Regolamento della CAMERA ARBITRALE prevede un termine per il deposito del Lodo pari a 180 giorni.

Ne consegue che, a fronte di costi complessivi che sono effettivamente superiori all'importo del contributo unificato, ma comunque tutt'altro che esosi e tali da scoraggiare effettivamente il ricorso allo strumento, l'Arbitrato garantisce tempi di definizione della controversia che si distinguono anzitutto per certezza (dovendo essere necessariamente rispettato il termine previsto nel Regolamento, a pena di invalidità del Lodo), oltre che per particolare brevità.

Tale beneficio è stato oggetto di particolare apprezzamento nella ricordata ricerca condotta dalla SDA della Bocconi, in quanto si è stimato, in un'ottica prettamente aziendalistica, che la rapida definizione del giudizio consenta all'impresa di "liberare" in anticipo le risorse impegnate nella controversia, da reinvestire in attività più redditizie.

L'analisi si basa sul concetto del "valore finanziario" del tempo: il costo del procedimento è considerato come un investimento effettuato allo scopo di ottenere il riconoscimento di un diritto e la somma riconosciuta alla parte vittoriosa può essere reinvestita per la restante parte del tempo (oltre quattro volte più lungo, anche nell'ottimistica stima sopra riportate) che avrebbe richiesto il giudizio ordinario per giungere alla conclusione della causa.

8. Conclusioni

Sulla base di quanto precede può senz'altro concludersi che l'Arbitrato costituisca senz'altro una soluzione più celere, efficiente e affidabile rispetto al procedimento ordinario. Laddove la maggiore onerosità, che aumenta laddove si raffronti la procedura arbitrale un solo grado di giudizio, non è comunque tale da poter realmente scoraggiare o disincentivarne il ricorso.

Tale convenienza cresce esponenzialmente laddove la comparazione tenga conto della possibilità che il procedimento ordinario non si concluda con il primo grado di giudizio ma prosegua in secondo grado. In tale caso, infatti, non solo le differenze nei costi si assottigliano significativamente, mentre la durata dei due procedimenti diventa semplicemente imparagonabile, con tutte le conseguenze che porta con sé il protrarsi indefinito dell'incertezza e dell'alea del risultato, allorché il Lodo arbitrale garantisce una efficacia e una stabilità equiparabile a una sentenza ordinaria di 2° grado, il procedimento ordinario è percepito come maggiormente oneroso.

Onde, i costi leggermente maggiori ma molto trasparenti dell'Arbitrato amministrato della

CAMERA ARBITRALE, come ricavabili dalla Tariffa allegata al Regolamento, rendono il ricorso all'Arbitrato una soluzione alternativa della controversia di sicuro interesse e convenienza, ove riguardato con occhio scevro dei pregiudizi che hanno tradizionalmente circondato l'argomento e che risultano invece privi di reale fondamento.

Non vanno peraltro dimenticati ulteriori vantaggi di natura immateriale, difficilmente quantificabili, insiti nel ricorso all'Arbitrato e già sopra ricordati. Come la certezza nella conclusione in tempi brevi, la notevole qualificazione degli arbitri (le competenze costano, ma valgono) e, infine, la riservatezza, che ha sempre un valore molto apprezzato nel mondo degli affari.

Avv. Enrico Maria Meloni

La redazione della clausola e le tecniche redazionali – Relazione del Dott. Fabrizio Fadda

Il Dott. Fabrizio Fadda è abilitato alla professione di avvocato a seguito di superamento dell'esame nel giugno 1995 e quindi è stato iscritto all'albo degli Avvocati dal quale si è cancellato per successiva incompatibilità con la professione di notaio iniziata a luglio del 2011 per superamento del concorso notarile.
Svolge all'attualità la professione di notaio.
Dal 2015 è Consigliere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano e riveste in tale ambito la carica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
È componente dal 2021 del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.

SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE
Cagliari, 28 gennaio 2025

La redazione della clausola arbitrale e le tecniche redazionali

Negli ultimi decenni gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie hanno assunto una importanza sempre maggiore in svariati settori. La loro funzione è quella di facilitare la risoluzione delle dispute grazie alla riduzione dei costi e alla celerità della decisione. Elementi, questi, che costituiscono indubbiamente incentivi rispetto alla scelta del ricorso alla giustizia ordinaria.

L'arbitrato costituisce la forma principe di risoluzione alternativa delle controversie.
Tale istituto può manifestarsi in modi differenti, ma presenta alcuni elementi costanti.
La giustizia arbitrale presuppone sempre il consenso dei soggetti interessati, che investe non solo la devoluzione della lite ad arbitri ma anche l'individuazione della figura di un giudice privato, terzo neutrale.
A tal fine, viene stipulato un contratto comunemente denominato compromesso arbitrale o convenzione di arbitrato, ovvero viene inserita una clausola compromissoria ad hoc in un contratto.
La differenza tra compromesso (previsto dall'art. 807 c.p.c.) e clausola compromissoria può individuarsi nella circostanza che mentre il compromesso ha ad oggetto controversie già insorte tra

le parti, la clausola compromissoria si riferisce ad una lite che potrebbe insorgere tra le parti, e pertanto non ancora venuta ad esistenza.

L'arbitrato "sottrae" dunque la controversia al giudice statale, precostituito per legge, e la decisione finale, che assume la denominazione di lodo, è vincolante per le parti.

Ci occuperemo, in particolare, della clausola compromissoria.
Rinveniamo la sua definizione nel codice di procedura civile, ed in particolare nell'art. 808 c.p.c., che così recita:

"Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria."

Pertanto possiamo dire che la clausola compromissoria consiste in una clausola contenuta in un contratto, e quindi frutto della volontà delle parti, con cui le parti si impegnano, **in via preventiva**, a devolvere le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione e/o alla esecuzione del contratto cui la clausola si riferisce, al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale (la lite viene, dunque, sottratta alla cognizione del giudice **ordinario** per essere devoluta agli arbitri).

La clausola compromissoria gode di un singolare regime giuridico in quanto ha natura e contenuto negoziale, frutto di autonomia privata, e al contempo fonte di effetti processuali.

Sebbene sia impropriamente denominata clausola, in effetti costituisce un'autonoma manifestazione di volontà che, pur se contenuta in un contratto, non assume natura di patto accessorio allo stesso

(cfr. per tutte Cass. civ. n. 25024/2013 **"**In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità.)

Non occorre che venga stipulata contestualmente al contratto cui accede e le sue caratteristiche essenziali sono:

1) esistenza di un contratto a cui la clausola va riferita;

2) il deferimento agli arbitri di possibili e future controversie;

3) la natura delle controversie, che devono poter essere compromettibili.

La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza è che la clausola arbitrale richieda la forma scritta *ad substantiam.*

Si ritene che sia ammissibile manifestare la volontà compromissoria tramite relatio ad un documento contenente la clausola compromissoria, ma ciò sempre che la clausola sia richiamata in modo specifico o risulti in maniera inequivocabile la volontà di compromettere.

Si precisa che nell'ipotesi in cui la clausola compromissoria sia inserita nelle condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari standard, l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria (cfr.1341 c.c.). Infatti, è necessaria una doppia sottoscrizione, ovvero la sottoscrizione del contratto standard e una seconda sottoscrizione della clausola compromissoria, la cui mancanza determina la nullità assoluta della stessa clausola.
Nel caso di contratti del consumatore, la clausola compromissoria è nulla salvo che sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, il cui relativo onere incombe sul professionista.

Sull'applicabilità dell'art. 1341, II co., c.c. all'atto pubblico notarile, la Cassazione ha di recente ribadito, nel solco del suo orientamento più consolidato, che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblico amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi predisposte unilateralmente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto, se pur vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale, rivestita dall'accordo negoziale, esclude la necessità di siffatta approvazione (Cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2004 n. 18917) (Cass. Sez. VI - 2, Ord. 16 luglio 2020, n. 15253)
La ratio di tali decisioni va ricercata nella funzione di garanzia, per il contraente debole, che sarebbe svolta dalla particolare forma prescelta per la redazione del contratto.
In altri termini, l'intervento del Notaio già per ipotesi garantirebbe la circostanza che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà di entrambe le parti; la predisposizione del contratto in via unilaterale, cioè, sarebbe esclusa dalla forma pubblica dell'atto che presuppone una provenienza negoziale bilaterale.

Ma quali sono le controversie che possono essere deferite ad un arbitro? Cioè quali sono le controversie arbitrabili o compromettibili?

Il Capo I del Titolo VIII del Codice di Procedura Civile, che introduce la disciplina dell'arbitrato, esordisce proprio con la disposizione contenuta nell'art. 806 che indica le controversie arbitrabili, indicando come tali tutte quelle che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

L'ampiezza del perimetro dell'arbitrato, in linea con la tendenza, già manifestata dal legislatore del 2006 e sempre confermata da tutti i successivi interventi del legislatore in materia di mediazione e negoziazione assistita e da ultimo anche nella riforma del 2021, rende più semplice individuare il campo di applicazione per esclusione e cioè individuando le materie in riferimento alle quali non si può ricorrere ad arbitrato.

In sintesi, il criterio adottato dal legislatore per individuare le materie arbitrabili è un criterio negativo: ossia, sono arbitrabili tutte le controversie "*che* non *abbiano per oggetto diritti* indisponibili*, salvo espresso divieto di legge*" (art. 806, comma 1, c.p.c., richiamato, per la clausola compromissoria, dall'art. 808).

(Il secondo comma dell'art. 806 stabilisce poi che "*le controversie ex art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti collettivi di lavoro*").

Dunque, alla stregua dell'art. 806 c.p.c., l'arbitrabilità rappresenta la regola e la non arbitrabilità l'eccezione.

Non è agevole definire cosa si intenda per "*diritti indisponibili*" e quindi quali siano quelli "*disponibili*".

In generale, si ritiene che siano disponibili i diritti rispetto ai quali il titolare abbia potere negoziale, cioè il potere di darsi regole di condotta.

Non possono pertanto essere decise da arbitri tutte le controversie che hanno ad oggetto beni della vita non negoziabili, cioè non suscettibili di atti di disposizione, o perché afferenti alla sfera dei diritti personalissimi o perché afferenti alla sfera dell'interesse pubblico.

E' pacifico, in particolare, che questo potere negoziale non sussiste per le questioni di stato delle persone (non sono compromettibili le liti sulla paternità, sulla filiazione, quelle attinenti alla capacità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), per le quali vengono in gioco interessi che trascendono quelli del titolare del diritto.

Si ritiene inoltre che non siano compromettibili le questioni di famiglia (matrimonio, separazione, divorzio).

In realtà l'art. 806 non esplicita più il divieto di arbitrato per le cause di separazione personale fra i coniugi, quindi il problema resta aperto. In passato si negava l'arbitrabilità in tali materie per la funzione assistenziale delle disposizioni economiche scaturenti dai provvedimenti di separazione e divorzio. La Cassazione aveva poi aperto una breccia sul quantum del diritto, ma francamente appare difficile distinguere tra l'an – indisponibile – e il quantum disponibile. Perché gli aspetti sono strettamente connessi tra loro.
Anche se non può tacersi di una tendenza alla c.d. privatizzazione del diritto di famiglia, alla degiuridizionalizzazione introdotta con il D.L. 132/14 in materia di negoziazione assistita. Tuttavia da questa possibilità non può desumersi l'incondizionata disponibilità delle questioni familiari, perché deve pur sempre essere salvaguardato il dovere di solidarietà e assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare. L'apertura alla negoziazione assistita induce a ritenere che i coniugi possano stipulare una convenzione arbitrale per la soluzione della loro crisi purché siano assicurate le garanzie previste dalla legge sulla negoziazione, assistenza di almeno un avvocato per parte e il vaglio successivo del PM. Se non sono presenti figli minori o non autosufficienti, i coniugi potranno quindi stipulare un compromesso con l'ausilio dei propri avvocati per la separazione, il divorzio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ottenendo poi il nulla osta da parte della competente Procura; si potrebbe prevedere anche l'introduzione di una clausola compromissoria inserita nell'accordo di negoziazione nell'eventualità in cui insorga una lite sulla sua attuazione.
Nel caso in cui vi siano figli minori e, quindi il controllo esercitato dalla magistratura requirente sia anche volto alla verifica della rispondenza dell'accordo all'interesse del minore, non sembra, almeno de jure condito che vi siano molti spiragli a favore dell'arbitrato.
Però in generale si può dire che sono esclusi i contenziosi familiari e segnatamente quelli che abbiano ad oggetto prestazioni alimentari o quelli relative allo stato delle persone.
Non sono compromettibili in arbitri le controversie relative a diritti personali del lavoratore (fatta salva la previsione di arbitrati nell'ambito della contrattazione collettiva).

L'elenco non è esaustivo, ma in buona sostanza si può affermare che le controversie arbitrabili siano quelle che possono formare oggetto di transazione (art. 1966 c.c.) (o, come recitava in negativo, il vecchio testo dell'art. 806, precedente alla novella del 2006 "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione"

Ricordiamo alcune tipologie di controversie che, secondo la giurisprudenza, non sono arbitrabili:

a) controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
b) controversie relative all'impugnazione di delibere assembleari di società nulle o aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice; a tali delibere sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674; Cass., 30 settembre 2015, n. 19546; Cass., 27 giugno 2013, n. 16265).

Per esempio, in materia societaria restano fuori dal procedimento arbitrale le controversie che hanno ad oggetto l'invalidità delle delibere per violazione di principi generali dell'ordinamento.

Tipico esempio sono le delibere di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza, in considerazione del fatto che tali delibere, che approvano una situazione patrimoniale infedele, violano i canoni generali di correttezza dei mercati, non rappresentando con trasparenza, veridicità o adeguata chiarezza le informazioni relative alla situazione patrimoniale e/o finanziaria di una società di capitali (Cassazione civile. Sez. I, sentenza n. 14665 del 29 maggio 2019).

A) in materia amministrativa, le controversie aventi per oggetto interessi legittimi (ai sensi dell'art. 12 del codice del processo amministrativo sono invece arbitrabili le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi, ma solo a mezzo arbitrato rituale).

Non può essere deferito ad arbitri il processo esecutivo mentre, a seguito dell'art. 3 co. 52 lett b del D.Lgs 149 del 10/10/2022, che ha riformulato l'art. 818 cpc, "Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Va poi ricordato che, a seguito della riforma del 2006 oggi gli arbitri possono decidere *incidenter tantum* questioni pregiudiziali che per legge non possono costituire oggetto di compromesso; essi sono tenuti invece a sospendere il procedimento solo se tali questioni debbano essere decise per legge con efficacia di giudicato (cfr. art. 819 c.p.c.: "*gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato,* salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge")

IL CONTENUTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Si può affermare che la clausola compromissoria, come anche il compromesso, deve contenere;
1. indicazione, sintetica ma il più possibile esaustiva, del futuro ed eventuale oggetto del contendere;
2. indicazione del numero e delle modalità di nomina degli arbitri;
3. indicazione del tipo di arbitrato prescelto;
4. indicazione della sede dell'arbitrato.

Per quanto riguarda il primo punto

È importante definire l'ambito oggettivo della clausola, ossia i confini della competenza degli arbitri. In generale, se si vogliono evitare contestazioni e/o incertezze in ordine all'ambito oggettivo della clausola, è bene evitare di inserire eccessive delimitazioni nella clausola.
Al riguardo va tenuto presente il principio del cosiddetto *favor arbitrati* (cfr. in particolare 808-*quater* c.p.c.).
Tale principio è espresso, oltre che nell'art. 806 c.p.c., nell'art. 808-*quater* c.p.c., introdotto dalla riforma del 2006, secondo cui "n*el dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"* (cfr. Cass., 20 giugno 2011, n. 13531).

Tale previsione implica che oggi (a differenza del passato), ove vi siano dubbi, ad esempio, se la clausola arbitrale abbia per oggetto solo le controversie in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto ovvero anche, in ipotesi, alla sua validità, tali dubbi dovrebbero essere risolti nel senso che la clausola si applica anche alle controversie in ordine alla validità del contratto.

La regola è decisiva quando, ad esempio, venga formulata domanda riconvenzionale di risoluzione di un contratto di cui l'attore abbia chiesto l'adempimento.
Ove non esistesse tale regola, si potrebbe giungere al risultato - assurdo - per cui la domanda principale sarebbe oggetto di arbitrato, mentre la riconvenzionale resterebbe affidata alla cognizione del giudice statale.

E' importante sottolineare che questo criterio di interpretazione è operante solo qualora vi siano dubbi sul significato da attribuire alla clausola: se la clausola è chiara, non sarà ammissibile alcuna interpretazione estensiva (ad esempio: se la clausola prevede che dovranno essere devolute in arbitrato esclusivamente le controversie in tema di esecuzione del contratto nel quale la clausola è apposta, dovranno ritenersi al di fuori della convenzione di arbitrato tutte le altre controversie, come quelle in tema di invalidità del contratto).

La Cassazione ha di recente affermato che "*la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "*causa petendi" *ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonchè dell'art. 1337 c.c."*(Cass., 13 ottobre 2016, n. 20763).

Da un punto di vista di tecnica redazionale, è bene peraltro individuare nel modo più preciso possibile l'ambito oggettivo della clausola arbitrale, evitando cioè situazioni di incertezza.
In altre parole, se si vuole circoscrivere l'oggetto della clausola a determinate controversie (ad esempio, sull'interpretazione ed esecuzione del contratto) sarà opportuno - onde evitare dubbi (che verrebbero risolti in senso estensivo) - farlo in modo espresso (utilizzando, come nell'esempio precedente, l'avverbio "*esclusivamente"*).
Va tuttavia considerato che questa tecnica di redazione può dare adito a rilevanti complicazioni processuali, ossia a cause derivanti da un medesimo contratto, delle quali alcune (quelle in tema di esecuzione, per esempio) sono devolute alla competenza arbitrale e altre al giudice ordinario.
È quindi preferibile (salvo che - consapevolmente - non si voglia attuare una strategia volta a complicare un futuro quadro processuale) redigere la clausola nel modo più esteso possibile.
La clausola ideale, sotto questo profilo, recita: "*tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti da e/o comunque relative al presente contratto..."*
Con questa clausola saranno deferite in arbitrato le controversie in materia di validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, annullamento etc.
Viceversa, introdurre specificazioni comporta sempre il rischio di un dubbio interpretativo: è vero che esiste l'art. 808-*quater* c.p.c., ma si tratta di norma di chiusura volta - in definitiva - a risolvere una situazione di incertezza e quindi una situazione comunque patologica.

La norma, peraltro, viene - ancor prima - ritenuta espressione di un altro principio, sempre ispirato al *favor* per l'arbitrato, ossia il principio per cui, nel dubbio se le parti abbiano o no voluto deferire la controversia in arbitri, tale dubbio deve essere risolto a favore della scelta arbitrale.

La questione viene, ad esempio, in considerazione nel caso di clausola arbitrale che deferisce la controversia ad un'istituzione arbitrale inesistente.
In questo caso la giurisprudenza formatasi con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2006 tendeva a ritenere nulla ovvero inefficace la clausola in quanto inattuabile.
Alla luce del principio del *favor*, quale emerge dalla riforma del 2006, tale impostazione concettuale è stata rivista.
Pertanto si ritiene che, in tali ipotesi, "*quando è chiara la volontà delle parti di devolvere eventuali future controversie ad arbitri, problematica essendo soltanto l'individuazione dell'istituzione arbitrale competente,* deve farsi ogni sforzo interpretativo per sopperire ad eventuali imprecisioni*, e ciò al fine di preservare la validità della clausola e salvaguardare il precipuo interesse dei contraenti, ossia quello di optare per l'esclusione della tutela, dinanzi al giudice ordinario, dei diritti nascenti dal contratto"* (Lodo arbitrale Genova, 8 settembre 2014, in *www.ilcaso.it*; Cass., 4 febbraio 2011, n. 2750).

Per quanto riguarda il secondo punto:

Le parti possono prevedere che la lite sia risolta da un arbitro unico o da un collegio arbitrale. Nel primo caso o è previsto che l'arbitro sia nominato da un terzo oppure, se le parti non concordano sulla nomina dell'arbitro, occorrerà rivolgersi al Presidente del Tribunale. È comunque opportuno individuare nella clausola i criteri per la nomina dell'arbitro. La scelta dell'arbitro unico ha il vantaggio di comportare costi più contenuti e può essere opportuna per arbitrati di valore non alto e che non presentano particolari aspetti di complessità.

È raro che nelle clausole arbitrali sia indicato il nome dell'arbitro. In questa eventualità si può porre la seguente questione: che cosa succede se tale arbitro, per qualsiasi motivo (morte, sopravvenuta incapacità) non possa o non voglia accettare l'incarico? La soluzione preferibile va ricercata alla stregua dei principi generali: il *favor arbitrati* impone di ritenere che l'arbitro possa essere sostituito, salvo che l'insostituibilità non risulti in modo chiaro dal testo della clausola. In altre parole: o, ricercando la comune intenzione delle parti, si arriva alla conclusione che le parti abbiamo voluto l'arbitrato solo a condizione che le liti venissero decise da uno o più arbitri nominativamente individuati, oppure, nel dubbio, va preferita l'opzione della sostituibilità dell'arbitro.

Le parti possono inoltre prevedere che gli arbitri siano più d'uno, purché in numero dispari. In caso d'indicazione di un numero pari, soccorre l'art. 809 c.p.c. che dispone che un ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale. Se manca l'indicazione del numero e le parti non si accordano, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, provvede il Presidente del Tribunale
La clausola compromissoria c.d. binaria è quella che devolve determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dagli altri due arbitri o, in caso di disaccordo, da un terzo.
La norma dà anche un'alternativa, nell'ipotesi in cui il terzo designato non provveda alla nomina: in questa eventualità la nomina spetta al Presidente del Tribunale.

Un discorso a parte merita l'arbitrato societario.

Dobbiamo partire dal decreto legislativo n. 5 del 17.01.2003, che ha disciplinato il rito processuale dedicato alle controversie societarie e, per quanto oggi di interesse, la materia dell'arbitrato (Titolo V, artt. 34 - 37), decreto che è rientrato nella più ampia riforma del diritto societario, che ha modificato la normativa sulle società di capitali e sulle società cooperative.

Con la Riforma Cartabia (D.Lgs 10.10.2022 n. 149), e con effetto dal 30.06.2023, sono state abrogate le norme del decreto legislativo 5 del 2003 in materia di arbitrato societario (articoli dal 34

al 37 compresi). Il contenuto di tali disposizioni, con alcune modificazioni, è stato trasfuso dalla detta Riforma Cartabia nel codice di procedura civile e, più precisamente, negli articoli 838 bis, 838 ter, 838 quater e 838 quinquies.

Tali nuove norme del codice di rito disciplinano un aspetto specifico dell'arbitrato che possiamo definire di diritto societario, in contrapposizione al cosiddetto arbitrato di diritto comune.

L'arbitrato di diritto comune è quello disciplinato fino ad oggi dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

Nell'arbitrato societario, nella formulazione conseguente alla riforma del diritto societario del 2003 e alla riforma Cartabia, la nomina di tutti gli arbitri è demandata obbligatoriamente ad un soggetto estraneo alla società, per superare l'impasse che poteva derivare in passato nel caso in cui le parti in conflitto fossero più di due (arbitrato multiparti), ma anche per garantire l'esigenza di estraneità, neutralità, indipendenza ed imparzialità degli arbitri (art. 34 D.Lgs n. 5/2003 e, oggi, art. 838 bis c.p.c.).

Uno dei problemi principali conseguente alla riforma del 2003, di grande interesse per i notai, era quello della validità delle clausole compromissorie già contenute negli atti costitutivi e statuti di società anteriormente al 1° gennaio 2004, ed in modo particolare ci si era chiesti:

a) se una clausola compromissoria statutaria, concordata in data antecedente al 1° gennaio 2004, che non attribuisse il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, fosse nulla;
b) se, stante la nullità della clausola, potesse trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 1419, comma 2, del c.c. (La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.)

In relazione al primo quesito, la risposta era ed è affermativa.

Si tratta di nullità per contrasto con norma imperativa sopravvenuta contenuta nell'art. 34, comma 2, D.Lgs 5/2003.

In relazione al secondo quesito, parte della dottrina e la prima giurisprudenza di merito (Corte d'appello di Genova 7 marzo 2005; Tribunale di Bologna 17 giugno 2008) ha affermato la validità delle clausole statutarie antecedenti alle disposizioni della citata Novella del 2003 secondo un orientamento definito "del doppio binario". Secondo questa teoria le clausole arbitrali predisposte antecedentemente all'introduzione dell'arbitrato societario, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, sarebbero da ritenersi valide o in ogni caso, secondo l'orientamento della "nullità parziale", vi sarebbe ai sensi dell'art. 1419 comma II c.c. una sostituzione automatica del soggetto cui spetta la potestà di nomina degli arbitri.

Questo orientamento è stato completamente e ripetutamente superato dalla più recente giurisprudenza.
In Particolare l'Ordinanza della Cassazione 10.10.2012 n. 17287 ha confermato la radicale nullità delle clausole compromissorie non adeguate all'art. 34 cit. e il rifiuto della tesi c.d. del doppio binario, secondo la quale le clausole "non adeguate" potrebbero continuare ad applicarsi accanto a (o invece di) quelle conformi alla disposizione indicata. La sopra indicata ordinanza pone

definitivamente fine alla questione riepilogando tutti i principi e le statuizioni precedenti della Corte che, in ogni caso, si era espressa in tale senso.
In ordine a come può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma comportante la nullità di una clausola compromissoria difforme dal disposto dell'art. 34 del d. lgs. n. 5/2003, la Cassazione civile, sez. VI, sentenza 13.10.2011 n. 21202, pronunciandosi sul punto della responsabilità professionale di un notaio ha affermato "consegue che questa Corte ben può affermare quando un'interpretazione giuridica di una certa norma è pacifica o meno. In merito all'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, può quindi ritenersi che la nullità di una clausola arbitrale che preveda un arbitrato di diritto comune in atto di costituzione di società, già affermata da Cass. 24867/2010, si è ulteriormente consolidata a seguito della successiva statuizione della Corte del 20.7.2011, n. 15892."
Proprio con la sentenza della Suprema Corte n. 24867 del 2010, la Cassazione aveva già risolto la questione nel senso di negare ogni giustificazione alla tesi del doppio binario, dichiarando la nullità di ogni patto che non sia conforme alla normativa della legge speciale, e giudicando l'inciso di cui al comma 5 dell'art. 35, d.lgs 5/2003, come riferimento alla conferma della validità dell'arbitrato irrituale di diritto comune, ma solo se costituito ex post, non invece se costituito in sede statutaria e in via generale e preventiva, con impossibilità quindi di riqualificare un'erronea clausola compromissoria per arbitrato speciale societario, in un arbitrato di diritto comune.
La sentenza della Suprema Corte Cass. civ. Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867 ribadisce come una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dall'art. 34, D.Lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti, deve ritenersi nulla.
Più di recente il Tribunale di Roma con **sentenza n. 20532 del 2016 ha prima di tutto confermato che qualsiasi clausola statutaria non conforme alla norma inderogabile di cui all'art. 34 del D. Lgs. 5/2003, sia se introdotta** *ex novo* **dopo l'entrata in vigore della riforma, sia se preesistente e non adeguata, debba essere considerata nulla.**
In merito invece alla possibilità di sostituire la previsione di nomina nulla, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma c.c., con la designazione ad opera del Presidente del Tribunale, sancita dall'art. 34, 2° comma del D. Lgs. 5/2003 e dall'art. 810 c.p.c per le diverse ipotesi di mancata designazione da parte, rispettivamente, del soggetto designato e delle parti, i**l Tribunale di Roma ha rifiutato la sostituzione** *ex lege* **della clausola nulla, per varie ragioni.**
In primis, il Tribunale ha sottolineato come sia l'art. 34 del D. Lgs. 5/2003 sia l'art. 810 c.p.c. abbiano natura eccezionale, per cui tali disposizioni sono applicabili solo se ricorrono i presupposti ivi contemplati.
In secondo luogo, ha sostenuto che l'art. 1419 c.c. sia operativo solo ove vi sia una espressa indicazione di legge che sancisca la sostituzione della disposizione nulla con la norma inderogabile. Tuttavia, nel caso di specie tale indicazione manca.
In ultima istanza, esso ha ravvisato che il rinvio alla disciplina di legge potrebbe tradire la volontà delle parti. Difatti la scelta del terzo incaricato della designazione costituisce un momento rilevante ai fini della decisione tra il procedimento arbitrale e il ricorso all'autorità giudiziaria. Assegnare, in questo caso, il potere di designazione al Presidente del Tribunale, potrebbe significare strutturare il procedimento arbitrale in forme che le parti non intendevano scegliere.
Da ultimo si è pronunciata la Cass. Civ. 09.10.2017 n. 23550 (a cui si sono conformati il Tribunale di Milano 31.07.2018 n. 7732 e il Tribunale Modena 13.11.2019 n. 11772).
La Corte di Legittimità contrasta la decisione di secondo grado la quale si fondava su due argomenti; in primo luogo sull'accoglimento della tesi del c.d. "*doppio binario*" con la relativa, possibile, conversione dell'arbitrato endosocietario in arbitrato di diritto comune, ed in secondo luogo sulla presunta irretroattività della disciplina di cui al D.lgs. 5/2003.

I giudici di legittimità con riferimento alla tesi del c.d. doppio binario osservano "*che essa è in contrasto con il più recente, ma consolidato, orientamento di questa Corte, cui questo collegio ritiene di aderire, secondo cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 5 del 2003 da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio (Cass. 17.2.2014, n. 3665; 28.7.2015 n. 15841). Questa Corte ha infatti affermato che non può accettarsi la tesi del c.d. – doppio binario, secondo cui l'arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe da arbitrato endosocietario in arbitrato di diritto comune, dal momento che la nullità comminata dall'art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione".*

Circa la presunta irretroattività della riforma la Cassazione sostiene che è "…*infatti vero che il D.lgs. n. 5 del 2003, art. 41, rende inapplicabile la nuova normativa processuale ai giudizi pendenti, ma nella specie, trattandosi, pacificamente, di clausola di arbitrato irrituale, non si tratta di tale ipotesi, bensì del compimento di un'attività negoziale che, dal momento dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 5 del 2003, risulta inficiata da nullità, per contrarietà ad una norma imperativa sopravvenuta".*

La Suprema Corte continua sostenendo che nel caso di specie trova applicazione il *"...principio, più volte espresso (...), secondo il quale, qualora nel corso di esecuzione di un rapporto sopravvenga una norma che sancisce la nullità del contratto o di una clausola dello stesso, la sanzione di nullità incide sul rapporto, non consentendo la produzione di ulteriori effetti".*

Alla luce di quanto sopra, i giudici di legittimità hanno quindi dichiarato la nullità della clausola compromissoria che consente alle parti di nominare gli arbitri chiamati a dirimere la controversia sorta tra le stesse parti.

Nullità della clausola che costringe le parti, in caso di controversia, a rivolgersi al Giudice ordinario precostituito per legge.

Altre due considerazioni.

All'indomani della riforma del 2003 era stato posto un ulteriore problema, relativo all'applicabilità anche alle società di persone della nullità della clausola compromissoria che non prevedesse la nomina degli arbitri ad opera di un terzo.

L'orientamento prevalente aveva ritenuto che la disciplina fosse applicabile anche alle società di persone poiché la legge 366/2001, che ha attribuita al Governo la delega per riformare i procedimenti in "materia societaria", ha carattere generale e pertanto l'ambito di applicazione della disciplina del D.Lgs 5/2003 doveva intendersi esteso oltre il perimetro delle società di capitali e delle società cooperative, comprendendo anche tali tipi societari.

Il dubbio rimaneva invece per le società semplici.
La legge delega, trattando dell'arbitrato societario, circoscriveva l'ambito di applicazione dell'istituto alle società commerciali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Partendo da questo dato normativo, l'orientamento maggioritario riteneva che non fosse applicabile alle società semplici l'articolo 34 e seguenti del D.Lgs 5/2003.
All'opposto altri ritenevano che, fino al momento in cui non fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma per eccesso di delega, fosse estensibile anche a tali società l'arbitrato societario.

Probabilmente, considerando che, con la riforma Cartabia, nell'articolo 838 bis c.p.c., si utilizza il termine società, senza altre precisazioni, si potrebbe propendere per un'estensione certa anche a tale tipo societario dell'arbitrato in oggetto.

Sul terzo punto:

Direi che per la corretta redazione di una clausola arbitrale non si può prescindere dall'individuare il tipo di arbitrato.
La clausola sarà diversa a seconda che si tratti di arbitrato rituale o irrituale, arbitrato di diritto o di equità, arbitrato amministrato o arbitrato ad hoc, arbitrato multi step, arbitrato internazionale.

A) ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO IRRITUALE

In relazione all'efficacia del lodo, si distingue tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. Nel primo caso, disciplinato dall'art. 824-bis c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, gli effetti del lodo sono equiparati a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Il lodo rituale, quindi, fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c. e determina le preclusioni di cui all'art. 324 c.p.c.; in altre parole, è suscettibile di passare in giudicato (a prescindere dalla richiesta di exequatur). Nel secondo caso, invece, il lodo (contrattuale) ha efficacia negoziale (e non potrà mai passare in giudicato, non avendo efficacia di sentenza).

L'art. 808-ter c.p.c. prevede, infatti, che *le parti, con apposita pattuizione scritta, possano stabilire che in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis c.p.c. la controversia venga definita con determinazione contrattuale*, cioè con un atto di natura negoziale, che potrà essere impugnato secondo le normali regole contrattuali .

In sostanza, l'**arbitrato irrituale** si concretizza nell'accordo con il quale al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione di volontà, sostanzialmente transattiva o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del contenuto dell'incarico, che viene imputata alle stesse parti del rapporto (l'art. 808-ter parla infatti di lodo contrattuale).

"Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio" (Cass. 2 dicembre 2015 n. 24558.)

Pertanto, solo il lodo rituale è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 825 c.p.c. ossia può valere come titolo esecutivo (il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto). Infatti, ove l'arbitrato sia rituale e il lodo venga munito di *exequatur*, la parte soccombente - che sia, ad esempio, condannata a pagare una somma di denaro - non potrà sottrarsi

al pagamento ovvero all'esecuzione forzata, se non impugnando il lodo davanti alla corte d'appello competente e chiedendo (e ottenendo) la sospensione dell'esecutività del lodo medesimo.

Ove, invece, l'arbitrato sia irrituale la parte vittoriosa, in caso di mancato adempimento spontaneo, non potrà agire in via esecutiva, ma dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo. Ad esempio, dovrà chiedere, sulla base del lodo (contrattuale), un decreto ingiuntivo (eventualmente esecutivo) o promuovere un giudizio ordinario per ottenere la condanna della parte soccombente in arbitrato a eseguire la prestazione prevista nel lodo.

Sempre in tema di esecuzione forzata, attenta dottrina ha osservato che è peraltro configurabile un caso (anche se forse più teorico) in cui anche il lodo arbitrale potrebbe di per sè (e, anzi, senza la necessità di alcun *exequatur*) valere come titolo esecutivo: ossia quando il lodo abbia la forma del rogito notarile o scrittura privata autenticata *ex* art. 474, c.p.c.

ARBITRATO DI DIRITTO E ARBITRATO DI EQUITA'

A seconda del criterio di giudizio impiegato dagli arbitri per la risoluzione della controversia, viene in rilievo la distinzione tra arbitrato di diritto e arbitrato di equità. Invero, a mente dell'art. 822 c.p.c., gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli stessi pronuncino secondo equità. La previsione di una decisione secondo equità, da un lato, permette la ricerca di una giustizia più aderente al caso concreto purchè nel rispetto dei principi generali e delle norme fondamentali dell'ordinamento; dall'altro, evidentemente, non è compatibile con l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale e, in generale, per ogni error in iudicando.

La norma dice: "*con qualsiasi espressione"*. Il che significa: a) anzitutto che occorre indagare la reale volontà delle parti; b) che non occorrono formule sacramentali; c) che, peraltro, è necessario che vi sia una volontà espressa comunque per iscritto.

B) ARBITRATO AD HOC, ARBITRATO AMMINISTRATO E ARBITRATO REGOLAMENTATO

Con riferimento all'aspetto organizzativo e pratico, si parla di arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato. L'arbitrato ad hoc, disciplinato dall'art. 816-bis c.p.c., si svolge secondo i criteri individuati dalle parti nella convenzione di arbitrato e le regole determinate dagli arbitri, nei limiti della legge. L'arbitrato amministrato di cui all'art. 832 c.p.c. si svolge secondo regolamenti precostituiti di istituzioni arbitrali e sotto la supervisione delle stesse. Le parti, in particolare, possono semplicemente richiamare il regolamento di una determinata istituzione arbitrale (cd. arbitrato regolamentato), oppure svolgere l'intero arbitrato usufruendo dei servizi dell'istituzione arbitrale che monitora l'andamento del procedimento apprestando altresì il supporto logistico per l'espletamento della procedura.

L'arbitrato amministrato ha il vantaggio dell'esistenza di un organismo a cui fare riferimento, che assume il ruolo di garante del procedimento e interviene in alcune situazioni (come ad esempio in materia di ricusazione o sostituzione degli arbitri), governato da un regolamento definito, dotato di una segreteria (che forma il fascicolo, riceve gli atti, li trasmette alle parti, partecipa alle udienze e redige i verbali) e di locali adibiti alle riunioni dell'arbitro o del collegio, vigila in generale sulla gestione dell'arbitrato e coordina i vari organi dell'istituzione, nomina e sostituisce gli arbitri, provvede ai loro compensi; in particolare, il ruolo dell'istituzione è rilevante nella fase iniziale dell'arbitrato, ossia in sede di verifica dei requisiti di imparzialità e indipendenza degli arbitri; pur essendovi costi aggiuntivi (relativi alle spese amministrative dell'istituzione), le tariffe degli arbitri

sono di solito calmierate rispetto a quelle che, in base ai parametri vigenti, sarebbero applicabili per l'arbitrato non amministrato. Inoltre, l'istituzione arbitrale esegue, di regola, un controllo, oltre che sul procedimento, anche sulla regolarità formale del lodo, prima che questo venga depositato.

Per quanto riguarda l'arbitrato amministrato, la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano ha un regolamento approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 78 del 21 novembre 2022, pubblicato il 1° febbraio 2023.

C) ARBITRATO MULTI-STEP O MULTI FASE:
Le parti possono inoltre prevedere un arbitrato multi step, ossia stabilire che, prima dell'avvio dell'arbitrato, sia condotto in buona fede un tentativo di conciliazione. In questo caso, per volontà delle parti, l'esperimento del tentativo di conciliazione diventa una condizione di procedibilità dell'arbitrato, nel senso che, ove questo tentativo non sia esperito, l'arbitrato non può essere iniziato né tantomeno proseguito.

Al riguardo viene in rilievo la norma dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, secondo cui "se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto".

D) Arbitrato internazionale

L'arbitrato internazionale di distingue da quello interno (o domestico) per il particolare carattere di internazionalità inerente o alla qualità delle parti (quando una delle parti ha la propria sede (se persona giuridica) o la propria residenza (se persona fisica) in uno stato estero) o, ancora, all'oggetto della controversia (in genere commercio internazionale)

La decisione emessa dall'arbitro al termine del procedimento (il "lodo arbitrale") è vincolante ("binding") per le parti in causa e potrà essere oggetto di esecuzione forzata ("enforcement") nei confronti della parte soccombente in un vasto numero di Paesi in forza della **Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere** (la "Convenzione di New York"), che costituisce uno strumento fondamentale dell'arbitrato internazionale. La Convenzione di New York ad oggi è stata infatti ratificata da ben 166 Paesi nel mondo (con l'adesione della Sierra Leone il 28.10.2022), tra i quali l'Italia (Legge 19.01.1968 n. 62).

Sul quarto punto:

L'indicazione della sede dell'arbitrato funge da criterio per:
a) individuare la legge arbitrale applicabile (nazionale o estera) ove una delle parti abbia sede e/o residenza all'estero.
In tal modo essa funge da criterio di collegamento tra un determinato procedimento arbitrale e un ordinamento statale (il che rileva ai fini della individuazione della *lex arbitri*);
b) individuare, in caso di arbitrato domestico, il giudice statuale competente a svolgere le diverse funzioni di ausilio in relazione al procedimento arbitrale (ad esempio: l'impugnativa del lodo

arbitrale (artt. 827 e ss. c.p.c.); nomina e sostituzione degli arbitri (artt. 810, 811, 813-*bis* c.p.c.) ricusazione degli arbitri (art. 815 c.p.c.); liquidazione compensi arbitri (art. 814 c.p.c.); ordine di comparizione dei testimoni (art. 816-*ter* c.p.c.); concessione esecutorietà del lodo (art. 825 c.p.c.).

La norma di riferimento è l'art. 816 c.p.c., che stabilisce tre regole:
1) le parti possono determinare la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri;
2) se né le parti né gli arbitri determinano la sede, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale;
3) se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.
È importante ricordare che per sede non si intende il luogo materiale dove si svolge l'arbitrato (che, salvo diversa previsione della convenzione di arbitrato, può svolgersi in luogo diverso dalla sede).

La fissazione della sede in Italia rappresenta il parametro per qualificare l'arbitrato e il relativo lodo come interni.

Alla luce di quanto detto finora, possiamo enucleare i principi fondamentali per la redazione della clausola arbitrale

1. Il principio del carattere - di regola - dispositivo delle norme del codice di procedura in materia di arbitrato.

Le parti possono derogare alle norme del codice di procedura civile: ad esempio, possono stabilire che l'arbitrato sia irrituale, di equità, devoluto a un arbitro unico, che il lodo sia impugnabile per motivi di nullità ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 829 c.p.c. etc.
Tuttavia, vi sono alcune norme che sono inderogabili: ad esempio, l'azione di nullità per i motivi di cui all'art. 829 c.p.c. è (in via preventiva) irrinunciabile (così come la revocazione *ex* art. 831 c.p.c.); la clausola compromissoria deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità; le parti non possono derogare al principio del contraddittorio (art. 816-*bis*); le modalità di nomina degli arbitri devono rispettare il principio di equidistanza dell'arbitro da ciascuna parte etc.
È quindi fondamentale tenere a mente questi principi e quali siano le norme derogabili e quali no.

1. Il principio del favor per l'arbitrato (artt. 806 e 808-quater cpc)

2. Il principio del favor per l'arbitrato rituale (art. 808-ter cpc)
Dall'art. 808-*ter* c.p.c. si desume un generale principio di favor per l'arbitrato rituale. La norma - rubricata "*arbitrato irrituale*" – dispone, come detto, che "*le parti possono,* con disposizione espressa per iscritto*, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824*-bis*, la controversia sia definita dagli arbitri mediante* determinazione contrattuale*. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo".*

La norma risolve peraltro anche le tematiche sorte in passato circa i criteri per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale:
oggi la regola è che, se le parti hanno voluto un arbitrato, questo è rituale, salvo che le parti medesime non abbiano voluto in modo espresso - per iscritto - l'arbitrato irrituale (si tratta di forma *ad substantiam*).

In tal modo la norma indica anche l'espressione letterale da utilizzare per optare per la scelta dell'arbitrato irrituale: "*determinazione contrattuale*".

A questo riguardo si pone la seguente questione: ai fini della norma è equivalente scrivere "*arbitrato irrituale*"?
Anche considerata la rubrica della norma ("*arbitrato irrituale*"), la risposta dovrebbe essere affermativa.
Tuttavia, questa soluzione non è pacifica.
Infatti. vi è chi - pur in senso critico - ha sostenuto che le parti, se intendono deferire la vertenza ad arbitri irrituali, avrebbero l'onere di utilizzare esclusivamente l'espressione "*determinazione contrattuale*" di cui all'art. 808-*ter* c.p.c.

Nella giurisprudenza arbitrale si è ritenuto, in particolare, che "*la clausola compromissoria contenuta nello statuto di società a responsabilità limitata secondo la quale "il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità" non assolve ai requisiti di forma ai quali l'art. 808-ter codice di procedura civile condiziona la deroga all'art. 824-bis ed all'efficacia del lodo ivi disciplinata,* non avendo le parti né esplicitato la volontà di derogare a tale ultima norma né comunque espressamente disposto che il collegio arbitrale debba provvedere con determinazione contrattuale e quindi comporre la controversia attraverso strumento negoziale che esse si siano impegnate a riconoscere a priori come estrinsecazione della loro volontà" (Lodo arbitrale Mantova, 23 settembre 2009, in *www.ilcaso.it*)

In ogni caso deve ritenersi che, alla stregua della formulazione della norma, non siano più indici idonei a qualificare una clausola come contemplante un arbitrato irrituale espressione quali “il lodo sarà inimpugnabile” o “inappellabile” "amichevoli compositori" "senza formalità di procedura" (cfr. in questo senso Salvaneschi in Commentario a cura di Chiarloni. Bologna, 2014, 844)

3. Il principio del favor per l’arbitrato rituale di diritto (art. 822 cpc)
Tale principio è espresso in maniera meno forte rispetto a quello previsto dall’art. 808-ter: infatti l’art. 822 cpc dice che “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità.” Non occorre pertanto una disposizione espressa per iscritto, ma è sufficiente che le parti abbiano manifestato con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità.

4. Il principio della forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria (art. 807 cpc)

5. Il principio di uguaglianza delle parti nella nomina dell'arbitro e della imparzialità, indipendenza ed equidistanza dell'arbitro da ciascuna delle parti (artt. 809 e 810 cpc)

Questo principio implica che ciascuna parte ha diritto a un trattamento uguale alle altre parti nella nomina degli arbitri.
Il che non vuol dire che ogni parte abbia diritto di nominare un proprio arbitro, ma solo che ha diritto di farlo se è previsto che le altre parti possano farlo.
Il principio è quindi rispettato anche quando tutte le parti siano private del potere di nominare un proprio arbitro perché, ad esempio, la nomina è stata deferita a un terzo.
In altre parole, ciascuna parte ha diritto a che vi siano modalità di nomina in forza delle quali ciascuna parte sia trattata in modo uguale rispetto alle altre.
Il mancato rispetto di questo principio comporta l'invalidità della convenzione arbitrale.
Ad esempio, è nulla la clausola arbitrale che attribuisca a una sola parte il diritto di nominare l'arbitro unico o l'intero collegio arbitrale.

Come redigere la clausola arbitrale (una volta fatta la scelta di inserirla nel contratto).

Riassumendo:
a) se le parti non prevedono in modo espresso che l'arbitrato sia irrituale, l'arbitrato sarà rituale;
b) se le parti non prevedono che gli arbitri decidano secondo equità ("*con qualsiasi espressione*"), l'arbitrato sarà di diritto;
c) se la clausola non è sottoscritta da tutte le parti, essa sarà nulla;
d) se la clausola è stipulata con modalità telematica potrebbe essere non valida e/o contestata;
e) se le parti non optano per l'arbitrato amministrato, l'arbitrato sarà regolato solo dalle norme del codice di procedura e da quelle eventualmente inserite nella convenzione arbitrale;
f) se le parti non individuano la sede dell'arbitrato, questa sarà stabilita dagli arbitri, ovvero, in subordine, soccorreranno gli altri criteri dell'art. 816 c.p.c.;
g) se la clausola non prevede in modo espresso la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione di norme di diritto sostanziale, il lodo non sarà impugnabile per questo motivo; il che significa che, in questo caso, il lodo avrà una stabilità maggiore di quella di una sentenza (cfr. Cass., 25 settembre 2015, n. 19075).
h) le parti sono libere di decidere la legge applicabile al merito della controversia.

Dott. Fabrizio Fadda

La nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione – Relazione dell'Avv. Dino Cagetti

Esercita la professione forense dal 1996 nei settori del Diritto societario, Diritto commerciale, Diritto industriale e Diritto fallimentare e dal 2014 è abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
È autore di articoli e note a sentenza.
Svolge attività di docenza in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Cagliari -Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Si occupa di diritto societario, commerciale e fallimentare sia in ambito contenzioso, giudiziale e arbitrale, che in sede stragiudiziale, con particolare riguardo ai seguenti settori: trasferimento di quote ed azioni, patti parasociali, conferimenti, impugnative di delibere assembleari, recesso ed esclusione del socio, responsabilità degli amministratori e liquidatori, revocatoria ordinaria e fallimentare, operazioni straordinarie, concordato preventivo, concorrenza sleale, tutela del marchio e degli altri segni distintivi.
Dal 1996 al 2002 ha collaborato con la cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia dell'Università degli Studi di Cagliari e dal 2011 al 2019 è stato docente a contratto di diritto commerciale dell'Università degli Studi di Cagliari presso la sede di Oristano.
È autore di pubblicazioni sulle riviste "Giurisprudenza Commerciale" e "Banca, borsa e titoli di credito".

NOMINA DEGLI ARBITRI, LORO INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E RICUSAZIONE

Il tema assegnatomi è piuttosto vasto ed ho quindi ritenuto, sia per economia del mio intervento che nell'auspicio che possa risultare di maggior interesse, di premettere alcuni rilievi generali sulle tematiche oggetto della relazione affidatami per poi soffermarmi sulle principali novità introdotte al riguardo dalla recente riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (in avanti "Riforma").

* * * * *

1. Cenni introduttivi

È certo che la scelta della via arbitrale non va vista solo come uno strumento per ovviare ad una giustizia statale inefficiente a causa di difficoltà funzionali o, addirittura, per specifiche carenze di personale nella magistratura e per la congestione dei ruoli dei tribunali (situazioni ormai endemiche nel nostro paese e delle quali è probabile che tutto l'uditorio abbia esperienza anche diretta).

Il fenomeno dell'arbitrato, che origina e vede sempre centrale la volontà delle parti, va letto anche sotto ulteriori aspetti, in particolare quelli che attengono al rapporto fiduciario che lega le parti ai giudicanti in ragione di qualità eminentemente professionali di questi ultimi quali la competenza, e naturalmente l'imparzialità, qualità che non si ritengono più appartenenti solo ad organi le cui funzioni sono delegate da un ente superiore quale lo Stato.

Almeno quando siano in gioco diritti disponibili (cfr. art. 806, 1° co., c.p.c.) è quindi sempre più sentita la necessità di affiancare all'autorità dello Stato e alla cogenza della sua giurisdizione, l'autorevolezza della giustizia dei privati. Il lodo rituale, come è noto, definisce un procedimento giurisdizionale a cui l'ordinamento riconosce, ex art. 824-*bis* c.p.c., gli stessi effetti della sentenza, essendo quindi il lodo suscettibile di assumere la forza di "cosa giudicata" ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Se quindi la giurisdizione non è più tale in quanto esercitata da un'autorità statale, bensì un procedimento volto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive ciò implica l'inderogabile rispetto di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in particolare di quello processuale, ma che hanno anche rilevanza costituzionale (art. 111 2° co., Cost.) e pure sovranazionale (art. 6 CEDU)[2] come quelli inerenti al contraddittorio tra le parti, al principio di parità delle stesse ed a quello di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice[3]. Anche nel

2 I quali rispettivamente recitano: (art. 111, 2° co. Cost.) *Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*; (art. 6 CEDU, 1° co., prima frase) *Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta*.

3 Regole fondamentali che appartengono al c.d. «ordine pubblico processuale», concetto riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (cfr. Cass., sez. I, 03.9.2015, n. 17519; Corte di giustizia UE, sez. I, 02/04/2009, in causa n. 394-2007, in *Foro it*., 2009, 9, p. 382; da ultimo per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 25 ottobre 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it).

giudizio arbitrale, quindi, devono necessariamente trovare vigenza i principi del cd. "giusto processo" canonizzato dalle richiamate disposizioni che costituiscono la pietra angolare attraverso cui deve attuarsi la giurisdizione.

2. Sistemi di nomina degli arbitri ed uguaglianza delle parti

2.1. L'analisi dei meccanismi di nomina degli arbitri e dei principi sottesi ad essa rappresentano la base per entrare *in medias res*, cioè nel cuore della trattazione.

È stato osservato che i principi di indipendenza e imparzialità dell'arbitro hanno la loro prima attuazione attraverso la regola dell'eguaglianza delle parti nella nomina[4].

L'esigenza che il giudizio arbitrale sia celebrato da un giudice terzo ed imparziale impone, ad esempio, di escludere la validità di previsioni negoziali nelle quali vi sia la prevalenza di una parte sull'altra nella formazione del collegio arbitrale. La volontà delle parti non è in grado di scardinare principi fondamentali che rispondono ad interessi di ordine pubblico perché troppo alto il rischio che l'arbitro, individuato con la volontà totale o prevalente di una parte rispetto alle altre, decida la causa secondo gli interessi di chi lo ha nominato. Diversamente è a dirsi nell'ipotesi in cui i contraenti attribuiscano consensualmente il potere di procedere alla nomina degli arbitri ad un terzo. In questo caso la scelta è certamente valida a condizione che il terzo presenti quei requisiti di terzietà che garantiscono l'imparzialità e l'indipendenza dell'arbitro che verrà designato.

2.2. Talvolta è lo stesso legislatore ad imporre che la nomina degli arbitri promani da un soggetto terzo: è questo il caso – di sicuro rilievo per la pratica professionale – del c.d. arbitrato societario.

Si richiama in proposito la disposizione imperativa contenuta nel "nuovo" art. 838-*bis*, 2° co., c.p.c., in forza della quale, ove nello statuto della società venga inserita una clausola compromissoria per la devoluzione in arbitrato delle controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, *La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società…*[5].

2.3. Soffermandoci ora sul disposto dell'art. 809 c.p.c. deve rilevarsi che questo risulta improntato alla preminenza della volontà delle parti ma con importanti correttivi che pongono dei limiti a

4 CONSOLO, *Imparzialità degli àrbitri. Ricusazione*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 729. Anche la Corte Costituzionale (Corte Cost., 09.02.2017, n. 30, in *Foro it.*, 2017, c. 1146) ha avuto modo di statuire che "…*essendo l'arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte*".

5 E' pertinente ricordare che in tema di arbitrato societario il legislatore delegato ha apportato delle mere modifiche di coordinamento con l'arbitrato di diritto comune, introducendo nel Titolo VII del codice di procedura il nuovo Capo VI-*bis*, che contiene gli articoli da 838-*bis* a 838-*quinquies*, il cui tenore ricalca letteralmente i "vecchi" articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 5/2003, che contestualmente sono stati abrogati.

quest'ultima in una duplice direzione: consentire all'arbitrato di giungere ad una decisione nel merito e rispettare il richiamato principio di rilevanza costituzionale per cui l'attività del giudice, statale o privato che sia, si deve svolgere secondo il principio di terzietà e imparzialità[6].

L'art. 809 c.p.c. dispone, in linea di principio, che "gli arbitri possono essere uno o più, purché dispari" e, che "la convenzione deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli".

Il c.d. "principio di disparità" del numero degli arbitri è finalizzato ad assicurare che il collegio arbitrale pervenga ad una decisione, da ciò derivando che la relativa disposizione costituisce una norma imperativa, sostanzialmente inderogabile dalle parti[7].

2.4. La disposizione codicistica da ultimo richiamata, inoltre, così come anche il successivo art. 810 c.p.c. prevedono alcune regole che si collocano nell'ambito dei cc.dd. interventi giudiziari suppletivi o ausiliari all'arbitrato[8].

Il 3° co. dell'art. 809 c.p.c. predispone infatti gli strumenti atti a sopperire alla possibile carenza della formulazione della convenzione arbitrale, dunque strumenti con funzione meramente *suppletiva* che soccorrono ad integrare *ex lege* accordi compromissori mancanti di precise indicazioni in merito alla composizione del collegio arbitrale.

Nella medesima ottica l'art. 810 c.p.c., rubricato *Nomina degli arbitri*, disciplina, per il caso di inerzia di una parte nella nomina dell'arbitro che alla stessa spetterebbe in base alla clausola compromissoria, il procedimento per la nomina sostitutiva degli arbitri da parte del presidente del tribunale ed è più volte richiamato da altre norme, tra cui il precedente art. 809 (ma altresì dagli artt. 811, 813-*bis*, c.p.c. che rispettivamente disciplinano la sostituzione e la decadenza degli arbitri).

Ferma dunque la libertà delle parti nella scelta delle persone degli arbitri e circa i modi di costituzione del collegio arbitrale, la regola fondamentale al riguardo è quella della parità delle parti[9].

2.5. Anzitutto, le parti possono nominare gli arbitri direttamente nella convenzione di arbitrato. Questa ipotesi è però, almeno di regola, utilizzata solo per liti già in atto per la cui decisione le parti intendano stipulare un patto compromissorio; ricorrendo tale ipotesi è sicuramente più facile

6 In giurisprudenza, da ultimo, cfr. Cass., 20.07.2022, n. 22764.

7 Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è intuitivo che una maggioranza è raggiungibile a condizione che il numero degli arbitri sia dispari, evitando così un possibile stallo decisionale.

8 V. Cass., 06.12.1997, n. 12429, in *Riv. arbitrato*, 1998, p. 284, secondo cui: "*Ad eccezione delle regole di cui all'art. 809 c.p.c., relative al numero dispari degli arbitri ed al modo di nominarli, la cui funzione è garantire l'operatività del giudizio arbitrale e l'imparzialità dell'organo giudicante, la materia non prevede nessuna altra prescrizione sanzionata da nullità, essendo contemplato il ricorso all'autorità giudiziaria ogni qualvolta sia necessario salvaguardare la volontà delle parti di devolvere ad arbitri la soluzione della controversia"*.

9 La Consulta, come detto, ha di recente affermato in materia (Corte Cost. 9.2.2017, n. 30, in *Foro it.*, 2017, c. 1146) "*Se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte*"; la Cassazione ha inoltre statuito la nullità della clausola arbitrale (nella specie, contenuta nello statuto di una soc. cooperativa) in cui la nomina dell'arbitro unico o della maggioranza del collegio è affidata ad una sola parte, cfr. Cass., 18.3.2008, n. 7262, in *Riv. arb.*, 2008, p. 529.

l'individuazione di soggetti di fiducia cui affidare l'incarico di arbitri perché l'oggetto della controversia risulta già determinato.

Diversamente deve dirsi nel caso della clausola compromissoria la quale, riguardando eventuali liti future che insorgano da un contratto, rende la nomina *ex ante* degli arbitri assai meno efficiente.

Pertanto, in caso di clausola compromissoria inserita nel contratto, normalmente le parti prevedono nella stessa le modalità di nomina degli arbitri e non l'indicazione dei loro nominativi.

Altra opzione è che l'arbitro o il collegio di arbitri siano interamente nominati da un terzo, persona fisica, ente o associazione, anche se anche questa scelta – che abbiamo detto assurge a norma imperativa per il solo arbitrato societario – non è così frequente poiché è prassi risalente e di antica tradizione che ciascuna parte scelga il proprio arbitro. Resta fermo il principio, anche nel caso non frequente in cui la nomina degli arbitri sia rimessa a un terzo, che questi sia un soggetto equidistante dalle parti e soprattutto dagli interessi in gioco.

Nella situazione sicuramente più ricorrente, per provvedere alla nomina degli arbitri le parti fanno ricorso alla così detta "clausola binaria" con la quale si stabilisce che ognuna delle parti nomina un arbitro ed il terzo è nominato di comune accordo tra gli arbitri nominati dalle parti salva l'attivazione dei meccanismi sostitutivi previsti dall'art. 809 c.p.c. e attuati secondo l'art. 810 c.p.c.

Parzialità dell'arbitro nominato dalla parte?

2.6. Fissiamo ora, quale assunto ampiamente condiviso e fondamentale che l'imparzialità è una garanzia essenziale ed imprescindibile per ogni soggetto che svolga una funzione decisoria[10].

Posto che, come detto, di regola nell' arbitrato *ad hoc* sono le stesse parti a designare ciascuna un arbitro, e vi è quindi una sorta di collegamento "fisiologico" con i litiganti basato su un rapporto fiduciario, ci si è chiesti se l'espressione comunemente utilizzata di "arbitro di parte" (che implica spesso mancanza di «equidistanza» rispetto alle parti) non contenga in sé un insanabile ossimoro alla luce del principio generale di indipendenza e imparzialità dell'arbitro[11].

Ebbene le risposte a questo interrogativo non sono state univoche.

10 SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, in *Trattato* di diritto dell'arbitrato, diretto da D. Mantucci, vol. III, 2021, Napoli, p.156.

11 Tale principio è stato messo in discussione nel caso di arbitrato irrituale, trattandosi in tal caso, *"... di mandato con il quale le parti affidano ad uno o più terzi la soluzione di controversie mediante lo strumento negoziale, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi a considerare vincolante la decisione degli "arbitri" quale, appunto, espressione di tale volontà. Ne consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste in tal caso un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricusazione (dall'art. 815, comma 1, c.c. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricusante), configurandosi viceversa una questione di esatto adempimento del mandato da parte degli arbitri, che della relativa non imparziale esecuzione rispondono nei confronti della parte danneggiata…*" così Cass., 25.06.2005, n. 13701; Cass., 29.05.2000, n. 7045. *Contra* Cass., sez. I, 29.11.1999, n. 13306, secondo cui la garanzia dell'imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia è un […] *valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato*.

2.7. Secondo un primo orientamento, più rigido, il dovere di imparzialità si impone a tutti gli arbitri, indipendentemente che si tratti di arbitro nominato da una parte o del presidente del collegio[12]. Su questa linea anche la rara giurisprudenza per la quale quell'arbitro che interpreti il ruolo di «arbitro di parte» in senso letterale (anche se alla luce del sole e in modo leale e trasparente), vale a dire come arbitro che "debba patrocinare" o "difendere" (in altre parole «parteggiare» per) la posizione della parte che lo ha designato» sarebbe «grave equivoco nella funzione arbitrale, tale da togliere credibilità al lodo finale»[13].

Per altro indirizzo, invece, l'imparzialità dell'arbitro deve essere valutata diversamente a seconda che si tratti di arbitro nominato dalla parte o del terzo arbitro e più in particolare la garanzia dell'imparzialità dovrebbe essere valutata "globalmente": se l'arbitro è unico l'equidistanza deve trovarsi nella persona dell'arbitro unico, se collegiale è da rintracciarsi in un bilanciamento dei singoli àrbitri membri del collegio[14].

In questo senso l'imparzialità dell'arbitro nominato dalla parte sarebbe quasi una contraddizione in termini, giacché l'arbitro di parte rappresenta, *de facto* se non *de iure*, gli specifici interessi della parte che lo ha scelto[15]. Si è giunti così a proporre la creazione di una sorta di "arbitrato bipartisan" vero e proprio, ossia un collegio disomogeneo composto da un arbitro giudicante e due rappresentati di ciascuna delle parti.

Questo secondo orientamento, per quanto sostenuto anche da voci autorevoli e corrisponda ad una situazione che nella prassi degli arbitrati è piuttosto frequente, sembra tuttavia confliggere con la realtà normativa.

2.8. Invero, nel codice di rito non vi è alcun segnale che induca a ritenere flessibili le caratteristiche e i doveri dell'arbitro, primo fra tutti quello di imparzialità che è immanente alla funzione giurisdizionale, al di là della provenienza della designazione.

Una significativa conferma dell'assunto si ricava dal disposto dell'art. 815 c.p.c. in tema di ricusazione. La norma, al suo 2° co., ammette infatti anche la ricusabilità dell'arbitro ad opera della stessa parte che lo ha nominato, seppure circoscritta ai motivi conosciuti dopo la nomina.

L'arbitro, dunque, non può essere considerato un mero mandatario della parte che lo designa perché con l'assunzione dell'incarico di stampo giurisdizionale egli risponde del suo operato ad entrambe le parti e la sua imparzialità sostanzia un principio di ordine pubblico che, in quanto tale, non può subire rilevanti deroghe o condizionamenti.

---

12 CARPI, *L'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro. La sua responsabilità*, in *Riv. arb.*, 2018, p. 189; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Diritto dell'arbitrato*, Bologna, 2016, p. 186; RICCIARDI, *La scelta degli arbitri e la costituzione del collegio arbitrale: deontologia e prassi*, in *Riv. arb.*, 1991, p. 806 s.
13 Così Trib. Torino, 1 luglio 2000, in *Giur. it.*, 2001, c. 495.
14 CONSOLO, *Arbitri di parte non «neutrali»?*, in *Riv. arb.*, 2001, p. 15 s.
15 TARUFFO, *Note sull'imparzialità dell'arbitro di parte*, in *Riv. arb.*, 1997, p. 481 ss.

2.9. Merita soggiungere che sono stati inoltre svolti ulteriori rilievi che depongono nel senso di una interpretazione relativamente rigida del concetto di imparzialità dell'arbitro di parte.

In primo luogo, in un collegio in cui si abbiano membri che rappresentano le parti contrapposte ed un solo membro è veramente indipendente e imparziale, c'è il rischio che si vengano a perdere i benefici della collegialità della pronuncia. Nei fatti (come in pratica sovente avviene) non ha luogo un esame della controversia effettuato congiuntamente da più soggetti giudicanti in un confronto libero e dialettico tra loro, ma lo scontro o il confronto di posizioni contrapposte di fronte ad un solo giudice terzo, cioè il presidente del collegio arbitrale.

Si aggiunge anche una tesi che possiamo definire "intermedia" che, in modo pragmatico e nella consapevolezza, da un canto, dell'inevitabile legame che lega l'arbitro alla parte che lo ha nominato e, dall'altro, dell'intrinseca necessità dei principi di indipendenza e imparzialità che vincolano indistintamente tutti i componenti del collegio, considera il ruolo dell'arbitro di parte come quello di chi si preoccupa di curare diligentemente che le tesi difensive della parte designatrice siano tenute in adeguata considerazione, così come i mezzi istruttori dedotti dalla stessa. Tuttavia, compiuto questo atto di controllo e stimolo, dovrebbe, secondo correttezza e onestà intellettuale, anche esprimersi contro le tesi suddette quando non le ritenga condivisibili.

3. Novità della riforma in vista del rafforzamento della trasparenza della nomina degli arbitri (in caso di designazione suppletiva da parte del presidente del tribunale) e dei requisiti di indipendenza e imparzialità

3.1. Procediamo ora oltre nella trattazione degli argomenti assegnatimi ed osserviamo che proprio al fine della compiuta realizzazione degli obblighi di trasparenza della nomina degli arbitri e, in particolare, della salvaguardia dei principi di indipendenza e imparzialità di questi ultimi il legislatore delegato della recente Riforma è intervenuto su più norme, vale a dire sugli articoli 810, 813 e 815 c.p.c.

3.2. Si rileva in primo luogo che in base alla legge delega [legge n. 206/2021, art. 3, 15 co., lett. b)] il legislatore era tenuto a prevedere "che in tutti i casi le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza"; ed ancora che venissero introdotte disposizioni dirette "a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per «gravi ragioni di convenienza».

Sotto il primo dei profili testé ricordati deve rilevarsi l'introduzione dell'obbligo, in capo al presidente del tribunale, al quale sia eventualmente necessario ricorrere per la designazione degli arbitri, di procedere alla loro nomina (ai sensi del novellato art. 810, 3° co., c.p.c.) «nel rispetto di

criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario».

La nuova disposizione impone pertanto una precisa modalità informativa (la suddetta pubblicazione delle nomine sul sito del tribunale) cosicché sia dato modo a tutti gli operatori di verificare il rispetto dei criteri indicati dalla norma.

Sarà ovviamente rimesso alle prassi che si radicheranno nei tribunali dare tempestiva attuazione alla suddetta nuova norma che attiene alla "trasparenza" nel procedimento di nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria.

3.3. Per altro verso, rappresenta la novità forse di maggior rilievo per dare compiuta attuazione al principio di trasparenza ed imparzialità degli arbitri [espressamente richiamato dalla legge delega n. 206/2021, art. 1, 15° co., lett. a)] il dovere in capo agli stessi di osservare uno specifico "obbligo di rivelazione" (c.d. "*duty of disclosure*") che impone agli stessi di rendere note alle parti, attraverso una esplicita "dichiarazione di indipendenza" tutte le circostanze di fatto che potrebbero minare la garanzia di imparzialità.

L'art. 813, 1° co., ampiamente novellato dalla Riforma, precisa infatti che "*l'accettazione degli arbitri è data per iscritto … ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'art. 815, 1° co., ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro 10 giorni dall'accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'art. 813-bis*".

Sotto questo aspetto, può dirsi che sia stato fatto un deciso passo avanti dal legislatore affinché sia effettivamente garantita l'imparzialità del collegio arbitrale e dunque l'affidamento delle parti sugli arbitri, come è testimoniato, in particolare, dalla sanzione prevista per il caso di *incompleta* o di omessa dichiarazione da parte dell'arbitro.

3.4. Al di là della prima parte del suddetto 1° co. dell'art. 813, che resta invariata rispetto al testo previgente[16] la disposizione in esame è stata riscritta quasi per intero dalla Riforma con la previsione di un'ipotesi di nullità dell'accettazione dell'arbitro – prima inesistente – ed inoltre con la connessa introduzione della facoltà per la parte, ricorrendone i presupposti, di chiedere già *in limine litis* la decadenza dell'arbitro ai sensi del successivo art. 813-*bis* c.p.c.

16 La prima parte dell'art. 813, 1° co., c.p.c. disciplina la conclusione del "contratto di arbitrato" (da tenere distinto dalla convenzione di arbitrato, con la quale le parti devolvono la decisione della controversia ad arbitri) che si perfeziona con l'accettazione della nomina da parte degli arbitri, che deve essere necessariamente fatta per iscritto, pur potendo la stessa risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione (giurisprudenza pacifica a partire da Cass., 29.8.1997, n. 8177); dalla norma si desume inoltre che il contratto di arbitrato richiede la forma scritta *ad substantiam*, cfr. LA CHINA, *L'arbitrato: il sistema e l'esperienza*, Milano, 2011, p. 97.

Ne consegue che l'arbitro, sotto sanzione di nullità della sua accettazione della nomina, è tenuto ora a dichiarare l'eventuale sussistenza di circostanze che possano ingenerare perplessità nelle parti o, comunque, una valutazione che non va esente da problematiche riguardo alla sua indipendenza e imparzialità.

Va messo in luce che il c.d. obbligo di *disclosure*[17] aveva già ampio riscontro in numerosi ordinamenti stranieri ma nel nostro, prima d'ora, non era oggetto di una disposizione di legge, pur essendo già contemplato da codici deontologici professionali (mi riferisco anzitutto al codice deontologico forense[18]) e dai principali regolamenti degli organismi o "camere" arbitrali il cui compito istituzionale è quello di gestire procedimenti arbitrali in regime di c.d. arbitrato amministrato[19].

---

17 Il c.d. *duty of disclosure* è stato elaborato dalla giurisprudenza statunitense sin dalla sentenza 18.11.1968, della Corte Suprema Commonwealth nel caso Coatings Corp. c/ Continental Casuality Co. & others (in *Riv. arb.*, 1969, 2, p. 69 ss.), ove si afferma l'esistenza di un obbligo dell'arbitro di informare una parte della eventuale vicinanza con la parte avversa o di un interesse comune nella controversia.

18 Si veda in particolare l'Art. 61 del Codice deontologico forense – in tema, appunto, di *Arbitrato* (sottolineatura aggiunta):

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro: a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno).

19 In questa sede non posso che fare in primo luogo riferimento all'art. 17 del Regolamento della Camera arbitrale rubricato *Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri* del quale si trascrive il testo:

ARTICOLO 17

Dichiarazione di indipendenza.

1. Con la dichiarazione di accettazione gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata: - qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza; - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia; - qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, Ufficio Arbitrato

3.5. La *disclosure* consiste nel dovere dell'arbitro di rendere edotte le parti di ogni legame che, potendo incidere sul profilo della sua indipendenza, può teoricamente comprometterne l'imparzialità[20].

L'onere di *disclosure* manifesta la sua utilità per la funzione svolta quale strumento preventivo per eccellenza di soluzione di problematiche inerenti la possibile imparzialità degli arbitri a salvaguardia del più corretto e fluido svolgimento della procedura arbitrale[21].

Prima di soffermarsi sulla "dichiarazione di indipendenza dell'arbitro" è opportuno spendere qualche parola sui concetti di indipendenza e imparzialità che, come abbiamo detto, sono requisiti fondamentali che deve possedere chi giudica una controversia fra terzi, tanto che – giova ripetere – nel diritto interno assurgono a rango costituzionale ex art. 111 della Costituzione italiana ed anche l'art. 6 della CEDU (che si ritiene pacificamente applicabile anche in materia arbitrale) pone tali requisiti a fondamento del giusto processo.

In linea di principio può dirsi che l'indipendenza è la premessa indispensabile dell'imparzialità[22]: essa non consiste in un comportamento o in uno stato d'animo bensì nell'assenza di legami o vincoli del giudicante con alcuna delle parti, di natura e intensità tale da poter far temere, a priori e in astratto, la mancanza di equidistanza rispetto alle parti, i loro difensori o agli interessi sottesi alla controversia.

L'indipendenza può quindi essere verificata in base a circostanze di fatto, che hanno una dimensione oggettiva, predeterminabile *ex lege*[23].

3.6. Tale prospettiva è quella fatta propria dalla legge italiana considerato che l'art. 815 c.p.c. in materia di ricusazione, tralasciando per un momento la sua recente modifica, stabilisce un elenco

---

entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'Arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

20 SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., p. 169.

21 Il c.d. *duty of disclosure* è stato introdotto dalla giurisprudenza statunitense, a partire dalla sentenza della Corte Suprema 18 novembre 1968, Commonwealth Coatings Corp. c/ Continental Casuality Co. & others, in *Riv. arb.*, 1969, p. 69 ss., in cui si attesta l'esistenza di un obbligo arbitrale di informare la parte avversa della eventuale vicinanza all'altro contendente o di un interesse comune nella controversia.

22 Sulla distinzione fra i concetti di imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza, v. diffusamente SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., pp. 157 ss.

23 CARPI, *L'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro. La sua responsabilità*, cit., p. 187 ss.

tassativo di casi oggettivi[24] nei quali non sussiste l'indipendenza dell'arbitro: si leggano al riguardo le ipotesi di cui ai nn. da 1 a 6 del 1° co. del richiamato articolo 815 c.p.c.

Per rigore concettuale, occorre cogliere che le situazioni tipizzate secondo un criterio oggettivo comportano solo un'apparenza di parzialità perché se è ipotizzabile che un soggetto in rapporti stretti (di lavoro, amicizia, parentela ecc.) possa giudicare favorevolmente alla parte ad esso vicina, è altrettanto vero che possa giudicare anche senza favorirla[25]. Ma, come diremo, a rilevare in materia è senz'altro anche l'apparenza.

3.7. Venendo ora al concetto di imparzialità, questo attiene alla sfera soggettiva ed è per un verso più sfuggente e, per altro verso ben più difficile da verificare, potendo dirsi che coincide con la neutralità dell'arbitro.

È stato detto che l'imparzialità identifica un canone di comportamento e di decisione non giudicabile a priori che consiste in una equidistanza dell'arbitro, nel formare il proprio convincimento, che deve essere mantenuta rispetto agli interessi contrapposti delle parti e "si traduce nell'obiettività di giudizio e nell'onestà intellettuale"[26].

3.8. Soffermiamoci adesso su ciò che deve formare oggetto della "dichiarazione di indipendenza" o "*disclosure*" che la si voglia chiamare.

Anzitutto merita osservare che, se la dichiarazione di indipendenza resa dall'arbitro segnala la sussistenza di elementi che possono ingenerare un eventuale dubbio sull'imparzialità del medesimo, ciò non implica affatto che egli ne nutra a sua volta ed anzi, avendo accettato la designazione quale arbitro, proprio la sua «franchezza e trasparenza» sono indici della sua volontà di giudicare imparzialmente la vertenza[27].

Posto che l'obbligo di *disclosure* è ora normativamente sancito con norma inderogabile (ne sia riprova che in difetto della stessa l'accettazione è nulla) in ogni arbitrato il potenziale arbitro, designato per assumere l'incarico, potrà trovarsi di fronte a circostanze di fatto sulle quali può nascere un dubbio: sono fatti che impediscono la sua accettazione in quanto lesivi dell'imparzialità ed indipendenza richiesti o invece no? Ed in quest'ultimo caso, è necessario dichiararli o potrà invece l'arbitro fare la mera dichiarazione "negativa"[28]?

---

24 Si osserva come dalla constatazione che anche ciò che si presenta come oggettivo in più casi si presta a una valutazione "soggettiva" (o almeno con un margine di discrezionalità: ad.es. con riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 815, quando può dirsi che avvocato e arbitro siano "commensali abituali"? o qual è la nozione e il perimetro di eventuali "altri rapporti di natura patrimoniale o associativa"? Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Obbligo di disclosure e imparzialità dell'arbitro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1048), ecco che spesso assistiamo a specificazioni, chiarimenti, aiuti all'arbitro di varia fonte, ad es. dai codici deontologici delle Camere arbitrali o, per gli avvocati, dal codice deontologico (art. 61), dalle "Linee Guida (*Guidelines*) dell'IBA (International Bar Association), cui si farà cenno nel seguito dell'esposizione.

25 Cfr. SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., p. 165.

26 DI GRAVIO, *L'indipendenza dell'arbitro*, in *Riv. arb.*, 2018, p. 196.

27 SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., p. 169 s.

28 Per una diffusa indagine sul rapporto fra fatti fondanti la ricusazione, fatti soggetti ad obbligo di *disclosure* e fatti non soggetti ad alcun obbligo v. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Obbligo di disclosure e imparzialità dell'arbitro*, cit., p.

Si è al riguardo osservato che vi sono fatti e fatti.

Alcuni rientrano, senza che vi possa essere dubbio in merito, nei motivi di ricusazione direttamente previsti dalla legge, oppure dai regolamenti arbitrali applicabili per effetto del richiamo contenuto nella clausola arbitrale o nel compromesso.

Nella maggior parte dei casi, però, i fatti hanno contorni incerti, o perché presentano alcune più o meno marcate variazioni rispetto alle ipotesi delineate in modo specifico dalla legge o dal regolamento applicabile, o perché questi ultimi non sempre indicano una serie di circostanze precise, ma adottano talvolta formule generiche, assoggettate ad un alto grado di discrezionalità delle istituzioni arbitrali chiamate a valutare eventuali casi dubbi.

E occorre subito soggiungere che proprio in tal senso si è orientata (in linea con le disposizioni della legge delega n. 206/2021) la scelta del legislatore della Riforma il quale, integrando i motivi di ricusazione dell'arbitro di cui all'art. 815 c.p.c., ai sensi del nuovo n. 6-*bis* legittima oggi la ricusazione "*se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro*".

3.9. A seguito dell'introduzione di tale nuova ipotesi tra i casi di ricusazione previsti dall'art. 815, 1° co., può affermarsi che anche il nostro ordinamento fa oggi ricorso, quale clausola di chiusura, ad una formula elastica (le "*altre gravi ragioni di convenienza tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro*") certo di non univoca lettura perché sostanzialmente "indeterminata" ma di cui giocoforza occorre adesso cercare di tracciare i contorni.

Tale nuovo motivo di ricusazione incide inoltre direttamente sul contenuto della "dichiarazione di indipendenza" oggi imposta dall'art. 813, 1° co., la quale condiziona la stessa validità dell'accettazione dell'arbitro (dato che questa, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell'arbitro riguardo ad ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, 1° co., ovvero della relativa insussistenza). Ne discende che l'oggetto della *disclosure* deve comprendere anche l'enunciazione delle "gravi ragioni di convenienza", ove possano ritenersi sussistenti nel caso concreto.

Procediamo comunque con ordine, e muoviamo dalla premessa che, come accennato, vi sono situazioni e situazioni.

3.10.1. Innanzi tutto, può verificarsi che la circostanza, senza che possa esservi dubbio al riguardo, coincida con uno dei motivi di ricusazione già prima singolarmente previsti dall'art. 815, 1° co., oppure dai regolamenti arbitrali eventualmente applicabili per effetto del richiamo negoziale contenuto nella clausola compromissoria (art. 832, c.p.c.). In questo caso non sembra poter sussistere incertezza: l'incarico non può essere accettato dall'arbitro[29].

1047 ss., lavoro da cui sono tratti ampi spunti per le considerazioni che seguono nel testo.

29 ZUCCONI GALLI FONSECA, *Obbligo di disclosure e imparzialità dell'arbitro*, cit., p. 1047; cfr. SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., p. 173, ove l'A. afferma che il dovere di non accettare *…può essere temperato dalla comunicazione del motivo di potenziale ricusazione alle parti, le quali potranno scegliere*

Invero tali fatti, secondo la fonte di riferimento dell'arbitrato, sono già tipizzati e ritenuti tali da compromettere l'indipendenza dell'arbitro e così mettere oggettivamente in dubbio l'imparzialità del medesimo, tanto ciò vero che costituiscono specifici motivi di ricusazione.
Per "categorizzare" tali ipotesi con un'espressione efficace le potremmo indicare come quelle ricadenti nella "zona nera" (le IBA Guidelines, su cui torneremo tra poco, parlano invece della "lista rossa").
3.10.2. All'opposto, sembra doversi ammettere anche una c.d. "zona bianca", vale a dire situazioni che presentano un nesso così labile rispetto alla vicenda arbitrale da non dover nemmeno essere dichiarate, perché non pongono alcun dubbio di parzialità dell'arbitro, neppure potenziale.

3.10.3. Nel mezzo fra le due categorie sopra indicate, tuttavia, esiste certamente una serie disparata di situazioni che per l'arbitro è opportuno dichiarare perché potrebbero potenzialmente suscitare perplessità, anche se – evidentemente – egli sia convinto che tali dubbi non sussistano, ed accetta quindi l'incarico.

Siamo di fronte alle svariate ipotesi che possono farsi rientrare nella c.d. "zona grigia".

3.11. Alla luce del motivo di ricusazione di nuovo conio previsto dal n. 6-*bis* dell'art. 815, 1° co., (che assurge a nuova clausola di "chiusura" dell'istituto) è certamente quest'ultima categoria a risultare per l'arbitro la più delicata e che questi deve vagliare con diligenza onde giungere ad una ponderata valutazione.

Ciò in quanto è essenziale poter distinguere, nell'ambito delle situazioni rientranti nella "zona grigia", quelle che dovranno essere dichiarate dall'arbitro (perché la loro omessa indicazione comporta nullità dell'accettazione)[30] rispetto a quelle della c.d. "zona bianca", cui si ricollega il dovere di mera dichiarazione negativa - pur sempre necessaria - in ordine alla *insussistenza* di circostanze rilevanti ai fini della possibile ricusazione.

In proposito, si potrebbe affermare *tout court* che nel dubbio, qualunque circostanza, anche quella più sfumata, debba invariabilmente essere dichiarata dall'arbitro.

È fuor di dubbio che in questo modo si evita che possano sorgere contestazioni tardive, ad arbitrato già iniziato o addirittura in sede di impugnazione del lodo e che il silenzio venga strumentalizzato dalla parte come sintomo di parzialità.

3.12. Questa soluzione, che pure non manca di ragionevolezza, nemmeno va esente da ogni criticità perché all'opposto potrebbe essere strumentalizzata da una delle parti, facendo leva sul fatto che, se lo stesso arbitro ritiene doveroso dichiarare una circostanza, è giocoforza dedurne che questa può costituire motivo di ricusazione perché potenzialmente incidente sull'indipendenza e imparzialità dell'arbitro.

---

se confermare la sua designazione, ritenendo che le situazioni palesate dall'arbitro non siano ostative all'assolvimento imparziale della funzione, oppure nominare un altro soggetto.

30 Nonché la connessa facoltà delle parti di far dichiarare dal presidente del tribunale la decadenza dell'arbitro - cfr. l'ultimo periodo del 1° co. dell'art. 813 ed, ivi, il richiamo al successivo art. 813-*bis* in punto di decadenza degli arbitri).

Qual è dunque il limite al contenuto dell'obbligo di dichiarazione e in base a quali criteri l'arbitro dovrà svolgere le sue valutazioni?

3.13. Prima che soccorra in merito l'elaborazione della nostra giurisprudenza, va detto che alcune utili coordinate per orientarsi nella "zona grigia" sono già disponibili per gli operatori perché abbiamo già ricordato che l'obbligo di *disclosure*, per quanto prima d'ora non avesse "diritto di cittadinanza" nel nostro ordinamento positivo, sussisteva già negli ordinamenti di numerosi paesi europei[31] oltre che nell'ambito dell'arbitrato internazionale[32], in conformità alle c.d. *best international standards and practices*. Ma anche i regolamenti di alcune camere arbitrali nazionali contemplano da tempo il c.d. *duty of disclosure*.

Fra queste, la Camera arbitrale di Cagliari-Oristano che si è fatta promotrice di questo seminario e quella di Milano, sicuro riferimento in ambito nazionale, la quale pubblica periodicamente una "Raccolta di decisioni del proprio Consiglio arbitrale" in materia di indipendenza e imparzialità dell'arbitro[33].

Fra le fonti di riferimento nell'arbitrato internazionale, merita sicuramente citare le "Linee Guida dell'IBA sui conflitti di interesse"[34]. Queste, oltre a fissare dei principi generali sull'indipendenza e imparzialità dell'arbitro forniscono, in relazione alla "dichiarazione di indipendenza", una nutrita serie di esempi concreti collocandoli in tre differenti livelli di rischio (lista rossa, lista arancione e lista verde) e sono divenute uno strumento comunemente utilizzato per vagliare sia la compatibilità dell'arbitro che l'opportunità di chiederne l'eventuale ricusazione, oltre che per assumere le decisioni al riguardo da parte dell'organo a ciò deputato.

3.14. Possiamo in proposito osservare che allorquando la fattispecie concreta è assimilabile ad una già "codificata" come situazione soggetta ad onere di *disclosure* - sia pure da fonti di c.d. soft law[35],

31 Ad es. il Codice di procedura civile francese (art. 1457) o la legge svizzera sull'arbitrato (capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987; Parte 3 del Codice di procedura civile per l'arbitrato interno, consultabili on line online all'indirizzo https://www.swissarbitration.org/swiss-arbitration/swiss-arbitration-laws/).

32 Ad. es. la Corte d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) o le Linee guida dell'IBA sui conflitti di interesse (di cui *infra*).

33 Consultabile on line all'indirizzo https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/decisioni-del-consiglio-arbitrale/ricerca-decisioni-ca.php?id=722 ove le decisioni rese vengono suddivise per categoria (rapporti arbitro-parti; rapporti arbitro-difensori; e molte altre ancora) e ogni caso deciso dal Consiglio arbitrale viene puntualmente descritto in una scheda sintetica ma sufficientemente dettagliata.

34 L'IBA (*International Bar Association*) è una delle più autorevoli e conosciute associazioni internazionali degli avvocati: per ogni approfondimento, così come per la consultazione delle *IBA-Guide Lines on conflicts of interest in international arbitration*, si consulti in rete il sito www.ibanet.org. Per una compiuta illustrazione del ruolo delle predette Linee Guida sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale v. MARTINETTI, *Le linee guida dell'international bar association (IBA) sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale*, in *Giur. arb.*, 2019, pp. 83 ss.

35 Con il termine *soft law*, di matrice anglosassone, si suole comunemente riferirsi ad una diversificata tipologia di atti, strumenti e regole di condotta, che possono essere il frutto dell'iniziativa delle più diverse istituzioni, private o pubbliche ed essere rivolte a soggetti indeterminati oppure a categorie ben specifiche di possibili fruitori, alle quali non è attribuito dall'ordinamento carattere cogente. Mancando di validazione normativa (da parte dei pur diversi sistemi di fonti del diritto), le regole in questione non impongono soluzioni vincolanti ma suggeriscono la possibile composizione di ipotetici conflitti di interessi facendo affidamento sulla spontanea adesione dei soggetti ai quali tali regole potrebbero

ma lo stesso dicasi quando il distacco da una fattispecie codificata sia molto labile - è anzitutto il buon senso a dover suggerire che la via d'uscita è il principio *in dubio pro disclosure*.

3.15. Al di là delle fattispecie già "codificate" (senza che queste, peraltro, siano un'eccezione rispetto a quanto stiamo per dire) occorre comunque, in linea di principio, domandarsi quale sia la prospettiva dalla quale l'arbitro deve porsi nel momento di decidere se dichiarare la circostanza o meno: da quella delle parti, di sé stesso, o piuttosto di un terzo estraneo (come chi sta, per così dire, "alla finestra"?).

In proposito dall'esperienza dell''arbitrato internazionale emerge in modo del tutto prevalente la preferenza del criterio del c.d. "terzo ragionevole" (*fair-minded observer*).

L'arbitro deve, cioè, domandarsi: di fronte alla situazione che mi riguarda (vuoi che essa interessi il rapporto arbitro-parti, quello arbitro-difensore o altro tipo di relazione che interessi la lite) un terzo ragionevole riterrebbe che il collegamento con la causa o i suoi soggetti sia talmente sfumato da non porre alcun dubbio (o da porlo con una probabilità così bassa) così da poter essere trascurabile?

Se la risposta è positiva la circostanza non va dichiarata.

3.16. Quanto allo spartiacque tra le ipotesi da "zona bianca" rispetto a quelle da "zona grigia" sembra quindi potersi suggerire la seguente soluzione.

Siamo nell'ambito della prima situazione quando l'arbitro ritiene che un terzo ragionevole non si porrebbe alcun dubbio, sicché il rischio di abuso e di mala fede della parte è alto e deve prevalere l'esigenza di assicurare l'integrità dell'arbitrato: è dunque opportuno non dichiarare la circostanza.

Ci troviamo invece nell'ambito della seconda situazione quando l'arbitro – si osservi bene – ritiene che non sussistano motivi di parzialità ma che, allo stesso tempo, un terzo ragionevole *potrebbe* porsi qualche dubbio, tale da giustificare anche una parte che sia in buona fede a sottoporre la questione ad un controllo (che l'arbitro ritiene ovviamente di superare): la circostanza va dunque dichiarata per dar modo alla parte di fare la sua scelta.

Secondo l'orientamento più accreditato, occorre pertanto che l'arbitro – per quanto non facile ciò possa sembrare – deve basarsi sul metodo oggettivo prendendo a parametro di riferimento il modello del "terzo ragionevole"[36].

---

giovare nel reperimento di una soluzione più opportuna o adeguata. Assumono quindi carattere di "modelli di norma giuridica", la cui traduzione in regola effettiva può avvenire mediante un recepimento a opera di legislatori, giudici o privati.

36 Cioè quello fatto proprio dalle principali istituzioni nell'ambito dell'arbitrato internazionale - cfr. Guidelines IBA. Si veda inoltre, per l'importanza e la funzione di stimolo che certamente ha avuto nell'introduzione da parte del legislatore italiano dell'onere di *disclosure*, Corte EDU sentenza 20 maggio 2021, n. 5312/11 (consultabile on line sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU346060#), resa nell'ambito del procedimento instaurato dalla società Beg s.p.a. contro lo Stato italiano, ove la Corte condanna l'Italia per la violazione dell'art. 6, 1° co., CEDU, per non aver assicurato la protezione delle garanzie del giusto processo nell'ambito del procedimento arbitrale con riferimento a una fattispecie in cui uno degli arbitri di parte non aveva ottemperato all'onere di *disclosure* previsto dal regolamento applicabile al procedimento arbitrale ivi considerato

In ogni caso un punto sul quale l'opinione è pressoché univoca riguarda il caso in cui l'arbitro, effettuata la sua valutazione, rimanga comunque nel dubbio e si trovi quindi in situazione di invincibile incertezza: varrà allora senz'altro la regola *in dubio pro disclosure* . Quando l'arbitro non sa dire, cioè, se il terzo ragionevole possa aver dubbi o meno, deve dichiarare il fatto, precisando, al contempo, che la dichiarazione non implica la sussistenza di dubbi sulla propria imparzialità ed indipendenza.

3.17. Dall'elaborazione sul tema emerge anche un altro profilo rilevante.

Se viene contestato all'arbitro di non aver dichiarato una circostanza (che evidentemente la parte ha "scoperto") ci si chiede se l'arbitro possa giustificare il suo silenzio adducendo che non era a conoscenza del fatto che ha dato luogo alla domanda di ricusazione.

In linea di principio è ovvio che ciò che non si conosce non può essere dichiarato, ma allora la valutazione si sposta sul livello di indagine cui l'arbitro si deve spingere per individuare le informazioni rilevanti.

Si sostiene al riguardo – mi sembra condivisibilmente – che il criterio della buona fede rappresenti un faro per orientarsi. Il principio di buona fede è notoriamente una clausola generale della quale numerose disposizioni del nostro codice fanno richiamo in materia di obbligazioni e contratti[37].

3.18. Con specifico riferimento all'accettazione dell'arbitro (che segna il perfezionamento del rapporto contrattuale con le parti) sembra inoltre pertinente richiamare l'art. 1388 c.c. (*Conoscenza delle cause d'invalidità*), in forza del quale chi ha il dovere di informare l'altra parte dell'eventuale esistenza di una causa di invalidità del contratto, è tenuto a comunicare solo le circostanze di cui potrebbe essere a conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

Alcune fonti di c.d. *soft law* sembrano esprimere l'intento di rafforzare (anche oltre l'ordinaria diligenza) il dovere di indagine dell'arbitro e tale tendenza risiede nel fatto che questi non è un mero contraente soggetto a responsabilità civile, ma un soggetto al quale è affidata dalla legge una funzione giudiziale con effetti parificabili a quelli del giudizio statuale. Si aggiunga, d'altro canto che è un professionista spesso esperto del settore nel quale si colloca la controversia, sicché gli si chiede una diligenza corrispondente.

Può quindi predicarsi anche una diligenza "più che ordinaria" da parte dell'arbitro nella sua indagine circa l'esistenza di "gravi ragioni di convenienza" che possano incidere sulla sua indipendenza o imparzialità, con il limite che non potrà esigersi dall'arbitro uno sforzo irragionevole[38].

Ripetiamo infine che ai sensi dell'art. 813, 1° co., secondo periodo, è inoltre previsto che l'arbitro, in corso di arbitrato, debba rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute

37 Merita richiamare anzitutto l'art. 1375, c.c. sul dovere generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, essendo il rapporto che lega le parti all'arbitro assimilabile a quello di mandato ex art. 1703 e ss., c.c.

38 Sul livello di approfondimento della c.d. due diligence dell'arbitro v. SALERNO, *Imparzialità ed indipendenza degli àrbitri*, in *Trattato* di diritto dell'arbitrato, diretto da D. Mantucci, vol. XII, 2021, Napoli, p. 357 ss.

(nell'arbitrato internazionale ci si riferisce all'onere di *disclosure* in capo all'arbitro come un *continuing duty* o *ongoing duty*) .

4. Note minime sul coordinamento fra le nuove disposizioni in tema di "dichiarazione di indipendenza", decadenza e ricusazione dell'arbitro

4.1. Volendo ora accennare al coordinamento tra la disposizione di cui al novellato 1° co. dell'art. 813 e le disposizioni di cui agli artt. 813-*bis* e 815 c.p.c. (anch'esso novellato dalla Riforma) possiamo in sintesi notare che:

-- al momento dell'accettazione della nomina l'arbitro, a pena di nullità, dovrà sempre rendere contestualmente la "dichiarazione di indipendenza" scritta, che potrà essere anche negativa, ma comunque da effettuare nonché eventualmente da rinnovare se, nel corso dell'intero arbitrato, emergano circostanze sopravvenute che la rendano doverosa;
-- tanto nel caso di "omessa dichiarazione" quanto nell'ipotesi in cui l'omissione dell'arbitro riguardi l'indicazione di circostanze che possono legittimarne la ricusazione, la parte interessata potrà azionare tempestivamente il meccanismo di decadenza degli arbitri di cui all'art. 813-*bis*, di regola volto a sanzionare l'"inerzia" dell'arbitro per avere questi omesso o ritardato il compimento di un atto del suo ufficio[39]..
-- nella distinta ipotesi in cui l'arbitro, nel contesto della sua "dichiarazione di indipendenza", renda invece note circostanze suscettibili di poter essere considerate motivo di ricusazione ex art. 815 c.p.c., la salvaguardia dell'imparzialità e indipendenza non è presidiata dall'eventuale richiesta di decadenza dell'arbitro di cui all'art. 813-*bis*, bensì dal procedimento di ricusazione, cosicché al presidente del tribunale sarà rimesso di valutare se la circostanza, sebbene dichiarata dall'arbitro, risulti o meno idonea a giustificarne la ricusazione richiesta dalla parte;
-- trovandosi in una delle situazioni che abbiamo sopra convenzionalmente indicato come "zona grigia" l'arbitro che accetta la nomina dovrà indicare la circostanza nella sua "dichiarazione di indipendenza" ogni qualvolta non sia agevole superare, dall'angolo visuale di un "terzo ragionevole", il possibile dubbio sulla sua imparzialità, in applicazione del principio *in dubio pro disclosure*.
4.2. È evidente che se l'arbitro, nel caso da ultimo indicato, ha accettato l'incarico ciò significa che in concreto ritiene la circostanza oggetto di *disclosure* inidonea a mettere in dubbio la sua indipendenza e imparzialità.

In questo frangente, qualora il soggetto deputato al controllo – i.e. il presidente del tribunale – valuti invece la situazione conformemente alla prospettazione della parte, così accertando il fondamento della ricusazione proposta, l'arbitro uscirà comunque "indenne" dall'accaduto.

39 In proposito sorge il dubbio, qualora la dichiarazione di indipendenza sia stata omessa del tutto, se il richiamo all'art. 813-*bis* consenta o meno di rimettere l'arbitro in termini attraverso la procedura di diffida prevista dal secondo periodo della richiamata disposizione, cosicché l'omissione *tout court* della *disclosure* e la connessa nullità dell'accettazione della nomina risulterebbe comunque sanabile attraverso l'adempimento "tardivo" dell'arbitro che segua alla diffida.

Ovviamente la sua previsione e valutazione della concreta circostanza che lo riguarda si saranno rivelate *ex post* errate, ma comunque egli ha assolto in buona fede al suo dovere di informazione e nulla può quindi essergli rimproverato.

* * *

Vi lascio rimarcando che la regola di rilevanza costituzionale per cui l'attività giurisdizionale, privata o pubblica che sia, debba essere svolta da un giudice indipendente, terzo ed imparziale rappresenta ormai un principio immanente nel sistema dell'arbitrato ed è cresciuta in maniera direttamente proporzionale alla progressiva assimilazione, ad opera del legislatore nonché della giurisprudenza, del giudizio arbitrale a quello statale[40].

Quanto più il lodo è stato equiparato ad una sentenza, tanto più l'arbitro è stato equiparato al giudice e tanto più è stato necessario presidiare l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del primo[41]. Le nuove disposizioni del codice di rito che qui ho sommariamente commentato ne costituiscono la riprova e non sembra eccessivo dire che l'indipendenza e imparzialità dell'arbitro devono essere presidiate forse in misura anche maggiore rispetto a quella del giudice statale[42].

Anzitutto perché l'arbitro, a differenza del giudice, non è per definizione e natura un soggetto terzo né "precostituito per legge" e dunque ci deve essere un'attenzione particolare ai requisiti di indipendenza e imparzialità che deve necessariamente possedere.

I doveri degli arbitri derivano dalla "missione" specifica loro affidata dalle parti e cioè di decidere la controversia secondo scienza e coscienza potendo fare pieno affidamento sulle loro specifiche qualità in termini di competenza sulla materia oggetto della controversia ma non meno sulla loro indipendenza e imparzialità di giudizio.

Ciò che vale per il giudice dello Stato deve valere ancor più per l'arbitro, per la semplice ragione che quest'ultimo svolge la sua attività occasionalmente per cui deve saper conquistare e mantenere per tutto il corso del procedimento la fiducia delle parti. Non è fuori luogo ricordare, in ultimo, come ha argutamente osservato un insigne processualista francese[43] che "l'arbitrato è come quelle piante tropicali, le quali muoiono dopo aver dato il fiore o il frutto" e dunque merita una cura particolare affinché tale frutto sia davvero pregiato.

Avv. Dino Cagetti

---

40 In giurisprudenza, fra le altre, Cass. Sez. Un., 25.10.2013, n. 24153.

41 DI GRAVIO, *L'indipendenza dell'arbitro*, cit., p. 196.

42 In senso diverso, v. SPACCAPELO, *Imparzialità, terzietà, neutralità e indipendenza degli àrbitri*, cit., p. 168, ove l'A. afferma che «*...si può sostenere che per il giudice statale conti più l'apparenza che la realtà: il solo fatto che il giudice "appaia" parziale* […] *non è tollerato, a prescindere dalla verifica in concreto della sua effettiva parzialità. Per l'arbitro il ragionamento va capovolto: quello che realmente conta è che "sia" effettivamente imparziale*».

43 Il prof. Roger Perrot, citato da CARPI, *L'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro. La sua responsabilità*, cit., p. 187 ss.

La domanda e la risposta di Arbitrato – il procedimento arbitrale e la istruzione probatoria – Relazione dell'Avv. Alessandra Etzo

L'Avv. Alessandra Sebastiana Etzo si è laureata con lode in giurisprudenza nel 1999 presso l'Università degli studi di Cagliari.

Dal 2000 al 2001 ha frequentato la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino dove ha conseguito il Master di Giurista d'Impresa.

Nel 2002 ha frequentato presso l'Università degli Studi di Bologna il Centro di informatica giuridica dove ha conseguito il Master di II livello in Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie.

Nel 2017 ha frequentato la Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d'Impresa di Milano creata da A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa - e organizzata in collaborazione con Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale dove ha conseguito il Diploma di specializzazione in Giurista d'Impresa.

Nel 2019-2020 ha frequentato l'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP) conseguendo la qualifica di Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer.

Tra il 2021 ed il 2024 ha conseguito i corsi di perfezionamento post laurea della università Statale di Milano-Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria in "Data protection e data governance. La cybersecurity e la protezione dei dati personali da un punto di vista legale, tecnico e organizzativo" e "Coding For Lawyers e legal tech, programmazione per giuristi, Intelligenza artificiale e blockchain per il professionista legale del futuro".

Esercita dal 2004 la libera professione di avvocato e la consulenza legale -giudiziale e stragiudiziale per imprese private, associazioni di categoria ed enti pubblici in materia civile, data protection, commerciale ed amministrativa. Ha competenze in materia di diritto delle imprese, incluse imprese che gestiscono finanziamenti pubblici di fonte nazionale e comunitaria. E' delegata provinciale Federprivacy e Certified Advisor per la Cameria di Commercio Italiana negli emirati Arabi Uniti.

È relatore in convegni e docente in corsi di formazione per il personale delle società clienti, per amministrazioni pubbliche e per ordini professionali in materia di privacy, antiriciclaggio, marchi e brevetti, responsabilità degli enti, attività produttive, nello specifico settore della protezione dei dati personali, sicurezza e del diritto delle nuove tecnologie informatiche, anticorruzione, trasparenza, antiriciclaggio e responsabilità degli enti.

È consulente anche per società informatiche e relativa clientela, in materia di contratti informatici e privacy. Da Settembre 2012 al 31/05/2018 è stata Direttore della Fondazione di Partecipazione Gal Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu (GAL BMG già GAL BMGS).

Dal 2004 al 2009 è stata consulente responsabile di progetto della Società Consortile Patto Territoriale Srl di Oristano per progetti innovativi destinati a imprese ed Enti.

Tra il 2000 e il 2004 è stata assistente al Responsabile Ufficio Legale e Societario per la Sipra Spa di Torino e la Italdesign – Giugiaro di Moncalieri.

Si occupa di AdR dall'inizio della propria attività professionale e dal 2011 è Mediatore civile e commerciale presso diversi organismi pubblici e privati, compresa la CCIAA di Cagliari-Oristano.

La domanda e la risposta di arbitrato – Il procedimento arbitrale e la istruzione probatoria

Avv. Alessandra Sebastiana Etzo

28 gennaio 2025

Introduzione

La relazione che mi è stata assegnata è relativa agli aspetti procedurali dell'Arbitrato, che, come sappiamo, sono disciplinati dal Codice di Procedura Civile al Libro IV, Titolo VIII - Dell'Arbitrato. Ebbene tale disciplina è stata emendata dal d.lgs. 149/2022, in attuazione della l. 206/2021, la quale ha introdotto importanti novità. Con questo mio intervento mi propongo di esaminare il procedimento mettendo in risalto proprio le novità che sono state introdotte negli ultimi tempi, ponendomi sulla scia ed in continuità con gli esimi colleghi relatori che mi hanno preceduta su questo stesso tema nelle passate edizioni di questo importante ciclo di seminari, le cui relazioni sono rese disponibili on line dalla Camera Arbitrale.

Ritengo, infatti, utile non ripetere quanto già eccellentemente esposto da chi mi ha preceduto, ma ancor più utile soffermarmi sul procedimento, così come oggi ci troviamo a studiarlo, capirlo ed applicarlo.

Ebbene, avendo la riforma del processo civile cambiato per certi versi la disciplina dell'arbitrato, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (così ci dice l'art. 35 comma 1 del d.lgs 149/2022, sostituito dall'art. 1 c. 380 lett. a) della legge 197/2022), mentre ai procedimenti anteriori e pendenti a quella data, continuano ad applicarsi le norme anteriori al d.lgs 149/2022.

Concentrerò, pertanto, la mia esposizione sulla disciplina dell'arbitrato post-riforma.

Inoltre, cercherò di comparare le diverse ipotesi a seconda del tipo di arbitrato, tenendo conto del regolamento della nostra Camera Arbitrale, per quanto concerne l'arbitrato amministrato.

Come sappiamo, infatti, la principale decisione che le parti devono prendere quando fanno ricorso all'arbitrato è quella di sceglierne le caratteristiche, ovvero se fare ricorso ad un arbitrato ad hoc, individuando la disciplina e le caratteristiche essenziali dello stesso, compresa la scelta se procedere con un arbitrato rituale (in cui il lodo ha il valore di una sentenza) ovvero con un arbitrato irrituale (in cui il lodo ha invece l'efficacia di un contratto). Le parti possono poi scegliere la via dell'arbitrato amministrato, tramite per esempio una camera arbitrale, dove c'è un regolamento che disciplina la procedura in ogni suo aspetto, comprese le caratteristiche del lodo. Nel caso della nostra Camera Arbitrale c'è massimo rispetto per la volontà delle parti. Infatti, si prevede che, se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante Arbitrato rituale; "*si fa luogo invece*

all'Arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale".

Infine, è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 822 del codice di procedura civile: "*Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.*

Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili".

Fatte queste dovute premesse, entriamo nel merito della **domanda e della risposta di arbitrato:**

La domanda di arbitrato

Sappiamo che la domanda di arbitrato deve essere relativa all'ambito delle controversie di cui all'art. 806 cpc, non si deve trattare, cioè, di diritti indisponibili e, per le controversie ex art. 409 in materia di lavoro, esse possono essere demandate ad arbitri solo nel caso in cui ciò sia previsto dalla legge oppure dai contratti o accordi collettivi di lavoro.

Sono per esempio escluse dall'arbitrato le controversie per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del P.M. (separazioni, divorzi, affidamento ed adozione, stato e capacità delle persone, querela di falso, procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti fondi patrimoniali).

Mentre, è cambiata la norma di cui all'art 818 del codice di procedura civile, laddove fino alla riforma gli arbitri non potevano concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari, a fronte della attuale possibilità per le parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari. Dalla lettura in combinato anche della disposizione di cui all'art. 669 quinquies cpc, parrebbe che tale competenza in materia di misure cautelari sia esclusiva dell'arbitro quando è lui a dover conoscere il merito, per effetto della convenzione di arbitrato.

Procedendo sul tema della domanda di arbitrato, occorre subito esaminare l'Art. 816-bis. 1 del codice procedura civile rubricato "Domanda di arbitrato", il quale la equipara alla domanda giudiziale, stabilendo appunto che: "*La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater*", cioè li mantiene nelle ipotesi in cui il processo venga riassunto davanti agli arbitri o viceversa, nel caso in cui il procedimento instaurato davanti agli arbitri venga riassunto in una causa civile ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Si tratta del fenomeno della cosiddetta *translatio iudicii.*

Viene perciò prevista la possibilità, in tutte le ipotesi in cui viene negata la competenza (dal giudice in favore dell'arbitro e viceversa) di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda prescrivendo alle parti di svolgere tutte le attività necessarie all'instaurazione del processo:

Nell'ipotesi del giudice ordinario che declina la propria competenza (con necessità, quindi, di instaurare il giudizio arbitrale), le parti saranno onerate di porre in essere le attività concernenti la nomina degli arbitri, di cui all'articolo 810 c.p.c.

Al contrario, quando sia il lodo, la sentenza o l'ordinanza che definisce la sua impugnazione, a stabilire la competenza del giudice ordinario, le parti dovranno procedere alla formale riassunzione della causa a mente dell'articolo 125 disp. att. del codice di procedura civile.

Per la verità, come più appresso meglio si dirà, questa equiparazione era già stata dichiarata anteriforma dalla costante giurisprudenza[44].

Vediamo, dunque, i principali effetti sostanziali della domanda di arbitrato:

- Effetti sostanziali c.d. conservativi, diretti a rendere rilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere, che si verifichino durante la pendenza del procedimento: quali la sospensione della prescrizione, l'impedimento della decadenza, l'opponibilità del lodo ai terzi aventi causa dalla controparte che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda ex Art. 2691 codice civile "Altre domande e atti soggetti a trascrizione".
  Si osserva che tale norma già prevedeva la trascrivibilità della domanda di arbitrato, e che sulla base della stessa, già anteriforma del processo civile, alla domanda giudiziale era equiparato "*l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri*".
  Ben si comprende la rilevanza dell'estensione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale alla domanda di arbitrato se si legge pure la norma contenuta nell'art. 2652 del codice civile, laddove con riferimento alla domanda giudiziale avente per oggetto i diritti menzionati nell'art. 2643 c.civ., già si stabiliva l'equiparazione del relativo obbligo di trascrizione.
- Effetti sostanziali c.d. attributivi, diretti cioè a far conseguire alla parte vittoriosa le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda: quali ad esempio la restituzione dei frutti e la corresponsione degli interessi sugli interessi.

Come si è anticipato, tanto con riferimento agli effetti sostanziali che con riferimento agli effetti processuali, la giurisprudenza aveva già discusso della loro estensione alla domanda di arbitrato, giungendo appunto all'equiparazione.

Ha un senso richiamare ancora oggi tale dibattito e tale soluzione, posto che l'attuale art. 816 bis.1. cpc come abbiamo visto richiama gli effetti sostanziali della domanda giudiziale, quali effetti che si estendono alla domanda di arbitrato.

Dall'esame della ratio della riforma e dalla lettura della relazione illustrativa al testo del d.lgs 149/2022, non vi è dubbio che la volontà del legislatore sia nel senso di prevedere in via generale la parificazione degli effetti tra domanda arbitrale e domanda giudiziale, come abbiamo visto, per realizzare la *translatio iudicii* nei rapporti tra giudici e arbitri.

A ulteriore conferma del fatto che si estendano all'arbitrato anche i seguenti effetti processuali:

- La *perpetuatio iurisdictionis* (cioè, l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione della competenza, dei mutamenti della "legge vigente" successivi al momento della

44 Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153; Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 223, pure su ruolo e natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste.

proposizione della domanda), talché una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun fatto sopravvenuto può influire su esso e far venire meno la competenza.
- La litispendenza (cioè, la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice),
- Il fenomeno dell'impedimento del giudicato (a seguito della proposizione dell'atto d'appello), la cosiddetta *perpetuatio legittimationis*

Proseguendo sul tema della domanda, osserviamo che l'art. 816 bis.1 ci parla dei suoi effetti, ma non ci dice quali devono essere i suoi contenuti, come fa ad esempio per la citazione l'art. 163 cpc.

Poiché ciascuna delle parti che ha stipulato l'accordo di arbitrato può dare inizio al procedimento arbitrale ed il momento iniziale si determina all'atto della notifica della domanda alla controparte, si tratta di capire cosa deve contenere questa domanda, in assenza di una disciplina ad hoc o di un regolamento.

Per costante dottrina e giurisprudenza gli elementi essenziali in fase introduttiva sono costituiti dalla:

1) Manifestazione della pretesa nei confronti della controparte
2) Dichiarazione di voler promuovere un giudizio arbitrale
3) Nominare l'arbitro/i di propria competenza, secondo le regole contenute nell'accordo (salvo che i nominativi non siano già contenuti nell'accordo)

La giurisprudenza ritiene che nell'arbitrato rituale, se le parti non hanno vincolato gli arbitri alla osservanza delle norme del cpc, è consentito alle stesse di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., purché sia rispettato il principio del contraddittorio[45].

La risposta di arbitrato

Non esiste in materia di arbitrato una norma analoga all'art. 167 del c.p.c., la possibilità di disciplinare la fase della risposta è totalmente lasciata alla volontà delle parti.

Soccorre l'art. 816 bis (arbitrato rituale) ove è sancito che in mancanza di indicazioni delle parti, gli arbitri abbiano la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, attuando in ogni caso il citato principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio è posto alla base dell'arbitrato sia con riferimento alla domanda che con riferimento alla risposta di arbitrato, stante il fatto che il suo mancato rispetto è motivo di censura del lodo arbitrale. Però vi è da fare una precisazione che discende direttamente dall'istituto, il quale come sappiamo è volto a mettere al centro la volontà delle parti e la possibilità di autodeterminarsi, e cioè che le parti possono derogare anche al principio del contraddittorio, se vi è una concorde volontà successiva[46].

Tornando alla risposta di arbitrato, è possibile affermare che essa debba costituire una "*equivalente possibilità di difesa*" rispetto alla domanda.

Pertanto, la parte nei confronti della quale è proposta la domanda deve poter esporre i rispettivi assunti e replicare a quanto indicato nell'atto introduttivo del procedimento. Anticipando qui un concetto che è trattato nel punto del procedimento arbitrale, deve essere poi offerta ad entrambe le

45 Cass. Civ. 28189/2020
46 Cass. Civ. 23402/2015

parti la possibilità di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del procedimento, anche dopo il compimento della istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e le avverse richieste[47]

La garanzia del rispetto del principio sancito nell'art. 101 del codice di procedura civile è, quindi, demandato dal nostro legislatore agli arbitri stessi.

Nel regolamento della Camera Arbitrale, si stabilisce che la risposta di arbitrato giunga in Segreteria entro 30 giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda[48].

L'art. 9 disciplina la memoria di risposta stabilendo che il: "*Il Convenuto deve trasmettere direttamente la memoria di risposta alla controparte ovvero depositarla presso la Segreteria entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato a pena di decadenza. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura e a qualsiasi questione, eventualmente sollevata dalle parti, relativamente a termini e proroghe*.

L'art. 9 disciplina altresì il contenuto della memoria di risposta, indicando che essa debba recare:

- la sottoscrizione della parte o del difensore munito di procura
- il nome, residenza e domicilio informatico mail/PEC del convenuto;
- l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- la nomina dell'Arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- la procura conferita al difensore, se questo è nominato; - l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'Arbitrato.

Inoltre, si prevede che nella memoria di risposta il convenuto possa formulare una domanda riconvenzionale, ovvero chiamare terzi in causa.

Il principio del contraddittorio è garantito a questo punto nei confronti della parte che ha attivato la procedura, alla quale il regolamento riconosce la possibilità di depositare una memoria di replica, entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta.

Il procedimento arbitrale

Fermo quanto già anticipato sul procedimento trattando i temi della domanda e della risposta di arbitrato, vediamo ora gli aspetti procedimentali più rilevanti.

Intanto, qualunque sia il tipo di arbitrato prescelto, le parti stabiliscono di ricorrere all'arbitrato stipulando la cosiddetta convenzione di arbitrato.

47 Cass. Civ. 10809/2015

48 Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento i termini previsti dallo stesso non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal regolamento o stabilita in apposito provvedimento. E' comunque fatta salva la possibilità che Il Consiglio arbitrale, la Segreteria e il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, termini perentori precedentemente fissati. I termini perentori fissati, a pena di decadenza, possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. Non può essere invocata la decadenza se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo prima della scadenza del termine.

Ciascuna delle parti che ha stipulato la convenzione di arbitrato può dare inizio al procedimento arbitrale.

Di regola ciascuna parte si fa assistere da un avvocato.

Nel procedimento arbitrale non è configurabile l'istituto contumaciale, mentre la giurisprudenza ormai consolidata stabilisce che, se una parte è assente o inattiva, il giudizio arbitrale prosegue e non si presume una tacita rinuncia alla domanda[49].

L'arbitrato, lo abbiamo anticipato, spiega al massimo le sue potenzialità ove si conceda il dovuto spazio alla volontà delle parti, alle quali deve poter essere riconosciuta, anche in pratica, la possibilità di adeguare il *modus procedendi* alle proprie specifiche esigenze. Questo chiaramente è in grado di influenzare il procedimento anche dopo che lo stesso è iniziato e fino a quando non sia scaduto il termine per il deposito del lodo (fino a quel momento, è infatti ammesso che le parti chiedano congiuntamente una proroga).

Nel giudizio arbitrale è prevista la possibilità di svolgere chiamate di terzo ed è previsto l'intervento volontario, ma solo con l'accordo di tutti (terzo, parti e arbitri) ai sensi del comma 1 dell'art. 816 quinquies. Cpc. Tuttavia, se si è in presenza di un litisconsorte necessario, l'intervento è ammesso sempre, così come quando il terzo aderisce per sostenere le ragioni di una delle parti (comma 2).

Se una delle parti solleva eccezione su validità, contenuto o ampiezza dell'accordo di arbitrato, gli arbitri decidono ai sensi dell'art. 817 cpc.

Come abbiamo già detto, una delle più importanti novità della riforma è l'introduzione del potere cautelare degli arbitri. Tali provvedimenti cautelari sono reclamabili dinnanzi alla Corte d'appello competente, per gli stessi motivi per cui è impugnabile il lodo arbitrale, mentre l'attuazione delle misure cautelari dovrà svolgersi sotto il controllo del Tribunale.

Infatti, il d.lgs n. 149/2022 introduce nel codice di rito l'art. 818 ter, il quale stabilisce che l'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri si svolge sotto il controllo del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, del tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. La permanenza in capo al giudice ordinario dei poteri relativi all'attuazione del provvedimento cautelare concerne il fatto che gli arbitri rimangono soggetti privati che, seppure chiamati a rendere attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della giurisdizione di cognizione, sono privi di poteri impositivi e di poteri coercitivi, rendendosi necessario fare appunto riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione della misura, al giudice ordinario.

Nel corso del procedimento arbitrale possono insorgere questioni pregiudiziali la cui definizione è ritenuta necessaria dagli arbitri ed in questi casi può succedere che gli arbitri le decidano senza autorità di giudicato ex art. 819 comma 1 cpc, oppure che le decidano con autorità di giudicato quando hanno per oggetto materie arbitrabili a domanda di parte (art. 819 comma 2 cpc). Quando però le questioni pregiudiziali hanno per oggetto materie non arbitrabili e devono essere decise per legge con autorità di giudicato, il giudizio arbitrale si sospende nell'attesa che le parti le risolvano davanti al giudice, altrimenti il procedimento arbitrale si estingue (art. 819 commi 2 e 3).

49 Cass. Civ. 18191/2004, Cass. civ. 8697/1998

Durante lo svolgimento del giudizio arbitrale gli arbitri devono sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme che sono chiamati ad applicare, tali ipotesi sono disciplinate dall'art. 819 bis.

L'istruzione probatoria

Ai sensi dell'Art. 816-ter. Codice civile: "Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.

Nella predetta ipotesi, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti".

La mancata ammissione di una prova testimoniale o di un particolare quesito per il CTU non intacca il principio del contraddittorio, posto che il giudizio di ammissibilità e rilevanza fa parte della discrezionalità dell'arbitro[50].

In tema di disciplina dell'arbitrato rituale gli arbitri hanno potere e titolo per chiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni relative ad atti e documenti da esse detenuti, che siano necessari ai fini della decisione e dello svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 819 quater, in tema di riassunzione del procedimento davanti al giudice o davanti agli arbitri, ricordiamo che: "le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo".

Il nuovo articolo 819-quater ha l'obiettivo di rendere il passaggio Giudice-arbitro o arbitro-Giudice meno penalizzante per la parte che ha iniziato il giudizio, salvando gli effetti sostanziali della domanda, e prevedendo che la causa possa essere trasferita avanti al Giudice o all'arbitro. Ciò deve accadere entro tre mesi dal momento in cui la decisione presa dal Giudice (o dall'arbitro) sulla propria incompetenza passa in giudicato.

Con riferimento all'arbitrato amministrato, il Regolamento della Camera Arbitrale prevede massima libertà degli arbitri nell'assunzione della prova, laddove il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

In merito alla valutazione della prova è sancito il principio della libera valutazione della prova, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

50 Appello Milano 07/11/2012

Ove il Tribunale arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'Ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'Arbitrato e trasmette via PEC l'Ordinanza all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato.

La parte più diligente che ha posto in essere gli adempimenti di cui al comma precedente provvede agli altri ulteriori adempimenti eventualmente necessari.

È prevista altresì la possibilità per gli arbitri di avvalersi della consulenza tecnica. Come conseguenza, le parti potranno nominare i propri consulenti di parte.

Terminata la fase della istruzione probatoria, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e una udienza di discussione finale. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie. Insomma, in questo momento si cristallizza il *Thema decidendum*.

Conclusioni

Nelle pieghe della riforma è piuttosto evidente la consapevolezza del legislatore delle opportunità offerte alle parti dal ricorso alla procedura arbitrale per risolvere controversie interne o internazionali. Ciò, lo abbiamo visto, sta alla base della tendenza a equiparare l'arbitrato al giudizio ordinario, cercando di oltrepassare gli ostacoli interpretativi e procedurali nelle fasi di contatto fra arbitrato e giudizio ordinario, così favorendo l'istituto.

Certamente la presenza sul nostro territorio della Camera Arbitrale e di professionisti con adeguata esperienza in ambito arbitrale supporta l'intento del legislatore sia in fase di negoziazione del contratto -– per esempio, nella redazione della clausola arbitrale – sia nella fase (pre-) contenziosa, al fine di prevenire possibili contenziosi o affrontarli al meglio, contenendo costi e tempi.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Alessandra Sebastiana Etzo